

Modello di Organizzazione e di Gestione Société Générale Securities Services SpA

Sommario

PARTE GENERALE	10
Sezione Prima	12
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231 - la responsabilità amministrativa degli Enti	12
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: finalità e struttura	20
Allegati al Modello	20
Destinatari del Modello	21
Glossario	22
Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	29
Esenzione dalle responsabilità: il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001	31
Efficacia ed effettività del Modello	32
Fonte del Modello: Linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche	33
Sezione Seconda	34
Il contenuto del Modello di Organizzazione e di Gestione di SGSS S.p.A.	34
ADOZIONE DEL MODELLO	34
Finalità del Modello	34
Presupposti del Modello	34
Sistema dei controlli interni	34
Le tre linee di difesa	36
Il sistema delle deleghe	36
Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: fasi metodologiche	37
Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati.....	38
ORGANISMO DI CONTROLLO, o Organismo di Vigilanza	39
Struttura e composizione dell'Organismo di Controllo	39
Durata in carica dell'Organismo di Controllo	40
Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Controllo	40
Obblighi di informazione	42
Segnalazione delle violazioni (whistleblowing)	43
Attività di reporting	46
SISTEMA DISCIPLINARE – PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEL MODELLO.....	47
Principi Generali	47
Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi	48
Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....	49
Provvedimenti applicabili nei rapporti con i collaboratori esterni e partners	50
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	51
DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	53
Diffusione.....	53
Comunicazione.....	53

Formazione.....	53
ADEMPIMENTI DI VERIFICA.....	55
RIFERIMENTI INTERNI.....	56
TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001	57
PARTI SPECIALI E PROTOCOLLI	79
I - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	80
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	80
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	81
3) FATTISPECIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)	81
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	82
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).....	82
Truffa in danno dello Stato, di altro ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)	82
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p)	82
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 640-ter c.p.).....	83
Reati gravi contro il sistema comune dell'IVA (Direttiva 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea -c.d. Direttiva PIF).....	83
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p).....	83
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p)	83
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p)	84
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p)	84
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p)	84
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p)	84
Concussione (art. 317 c.p)	84
Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.).....	85
Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)	85
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 5 legge n. 39, 3 maggio 2019)	85
4) ATTIVITÀ SENSIBILI.....	86
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	86
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	88
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE.....	89
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	90
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	90
II – REATI NUMMARII	91
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	91
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	91
3) FATTISPECIE DI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001).....	91
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.)	92
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p)	92

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p)	92
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p).....	92
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p)	92
4) ATTIVITÀ SENSIBILI.....	93
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	93
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	94
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE.....	94
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	94
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	94
III – REATI SOCIETARI	95
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	95
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	95
3. FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/2001).....	95
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 del c.c., come modificati ed integrati dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69 D.Lgs. 61/2002)	95
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2621 c.c.)	96
Impedito controllo (art. 2625 c.c).....	97
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	97
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	98
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	98
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	98
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	98
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	99
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	99
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	99
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	99
4. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	100
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	100
6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	102
7. PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	103
8. STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	104
9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	105
IV - GLI ABUSI DI MERCATO	105
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	105
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	105
3. LE FATTISPECIE DI REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 – SEXIES DEL D.LGS. 231/2001) 106	
Abusi di mercato (art.25-sexies).....	106
Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).....	107
4. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	107
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	108

6.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	108
7.	PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	108
8.	STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	108
9.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	109
V – REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E REATI TRANSNAZIONALI		
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	109
2)	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	109
3)	LE FATTISPECIE DI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001), DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 24 QUATER 1 e 25 QUINQUIES e 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146 /2006)	110
	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	111
	Delitti di criminalità organizzata.....	111
	Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5)	112
	Associazioni per delinquere (artt. 416 e 416-bis c.p.).....	112
	Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 e art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998)	112
	Delitti contro la persona (artt. 600, bis, ter, quater, quinquies, c.p., 601 e 602 c.p.)	112
	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis, c.p.).....	113
4)	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	113
5)	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	113
6)	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	113
7)	PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	114
8)	STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	114
9)	MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	115
VI – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA		
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	115
2)	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	115
3)	LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-Octies DEL D.LGS. 231/2001).	116
	Ricettazione (art. 648 c.p.)	116
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).....	117
	Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	117
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).....	117
4)	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	118
5)	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	118
6)	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	119
7)	PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	119
8)	STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	120
9)	MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	120
VII –DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI		
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	121

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	121
3) LE FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI ED IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 – BIS DEL DECRETO 231)	121
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)	122
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)	123
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)	123
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)	123
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)	123
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)	124
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)	124
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)	124
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)	125
Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) ..	125
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)	125
4) ATTIVITÀ SENSIBILI	125
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	125
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	126
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	127
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	127
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	128
VIII – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	128
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	128
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	128
3) LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001, DELLA LEGGE 123/2007 E ART. 300 DEL D.LGS. 81/08)	129
Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	129
Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)	130
4) ATTIVITÀ SENSIBILI	130
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	131
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	131
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	132
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	132
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	133
IX - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	133
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	133

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	134
3) LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 DEL DECRETO 231)	134
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	134
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	134
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	135
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	135
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	135
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	135
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	135
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)	135
4) ATTIVITÀ SENSIBILI	135
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	136
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	136
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	136
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	136
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	137
X- REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	137
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	137
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	137
3) LE FATTISPECIE DI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀGIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231)	138
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	138
4) ATTIVITÀ SENSIBILI	138
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	138
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	139
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	140
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	140
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	141
XI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	141
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	141
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	141
3) LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 - NOVIES DEL DECRETO 231)	142
Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 171-bis, Legge 633/1941)	142
Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 171-ter, Legge 633/1941)	142
Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 171-octies, Legge 633/1941)	143
4) ATTIVITÀ SENSIBILI	143
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	143
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	144

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	145
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	145
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	145
XII- REATI AMBIENTALI	146
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	146
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	146
3) 3)LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231).....	146
4) ATTIVITÀ SENSIBILI.....	147
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	147
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	148
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	148
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	148
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	148
XIII- REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	149
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	149
2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO	149
3) LE FATTISPECIE DI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO 231) 149	
Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies).....	150
4) ATTIVITÀ SENSIBILI.....	150
5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	150
6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	150
7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE....	151
8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI	151
9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE	151

Quadro delle revisioni

Quadro delle revisioni	
Data di revisione	Tipologia di revisione
Settembre 2018	Integrale
Ottobre 2019	Integrazione nuovi reati

!

PARTE GENERALE

Parte Generale

La presente Parte Generale è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti.

La sezione prima illustra sia le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento (ad esempio il D. Lgs. 61/2002), sia l'impatto e i riflessi che tali provvedimenti normativi hanno avuto sul sistema bancario.

La sezione seconda si riferisce ai contenuti del Modello: dall'adozione, all'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Controllo, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Non è obiettivo del presente documento quello di riprodurre e/o di sostituire la normativa interna in vigore tempo per tempo, che rimane applicabile, anche a presidio e tutela dei rischi connessi al Decreto: in particolare, infatti, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca è composto, oltre che dal presente documento descrittivo del Modello stesso, anche da tutte le normative aziendali che formano e regolano il sistema organizzativo di SGSS S.p.A.

Sezione Prima

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231 - la responsabilità amministrativa degli Enti

La responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231

Il D.Lgs. 231/2001 intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie¹ e ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico, la responsabilità amministrativa degli Enti conseguente al compimento di reati da parte di persone fisiche che rappresentano l’Ente o dipendono da questo o sono funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale³.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti

¹ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

³ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercato, accertati dalla Consob.

Subordinati o Subalterni).

Dall'impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Il TUB⁴ prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le sanzioni interdittive. La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il Pubblico Ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca; è previsto inoltre che l'esecuzione della Sanzione interdittiva in via definitiva a carico dell'istituto di credito spetti alla Banca d'Italia.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
 - abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 - abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
 - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
 - Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.
- La confisca - Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
 - La pubblicazione della sentenza - Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

⁴ Art. 97-bis. "Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della Banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Banca le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2° lett. a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tal fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal Titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime, non si applica, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie".

Il Decreto 231 prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da Reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'Ente risultante dalla fusione ma di quelle dell'Ente originario. Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per Reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto 231, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per Illeciti Amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

Sommario

Definizione	Descrizione
Commissione di reato	Il Decreto prevede che, nel caso in cui un soggetto operante in azienda - in posizione apicale o subordinata - commetta uno dei reati per i quali è attribuita la responsabilità amministrativa all'Ente, lo stesso sia chiamato a rispondere direttamente e sia passibile di una sanzione pecuniaria ovvero interdittiva (es.: sospensione del diritto a contrarre con la pubblica amministrazione, revoca di licenze o concessioni, sospensione parziale dell'attività, ecc.).
Responsabilità	Affinché sorga la responsabilità è necessario che il reato sia commesso da uno dei soggetti che si trovano nelle posizioni su indicate nell'interesse o a vantaggio del medesimo Ente. L'Ente non è responsabile quando il reato è commesso nell'esclusivo interesse dell'autore o di terzi, mentre la responsabilità sussiste anche quando l'interesse dell'autore o dei terzi è prevalente, e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio. In quest'ultimo caso le sanzioni pecuniarie previste a carico dell'Ente sono ridotte fino alla metà.
Tipologia di responsabilità	In merito alla tipologia di responsabilità introdotta dal Decreto, la dottrina è concorde nel ritenere che, nonostante il Decreto non parli espressamente di responsabilità penale degli enti, ma istituisca una forma di responsabilità considerata un "tertium genus" che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, in realtà si tratti di una vera e propria responsabilità penale. Ciò sia perché la responsabilità scatta in conseguenza di un reato, sia perché le conseguenze che ricadono sull'Ente sono particolarmente gravi (sanzioni pecuniarie e interdittive). La dottrina cerca di coniugare questo nuovo tipo di responsabilità con il dettato dell'art. 27 della Costituzione, che statuisce che "la responsabilità penale è personale", mediante il requisito della ragionevolezza, intesa come "colpa in organizzazione": l'Ente, in ipotesi di commissione di reato da parte di una persona fisica (in posizione apicale o subordinata), risponde a titolo di responsabilità autonoma, per colpa, consistente nella negligenza di non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del tipo di reato verificatosi. La responsabilità dell'Ente è, quindi concettualmente fondata sulla teoria civilistica dell'immedesimazione organica, secondo la quale gli effetti civili degli atti compiuti dall'Organo si imputano direttamente alla società. Il medesimo effetto traslativo (dalla persona fisica-Organo all'Ente) si produce anche in relazione alle conseguenze penali o amministrative del reato. Tale soluzione consente così di garantire la piena

	rispondenza tra chi commette l'illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche.
Esimenti	<p>L'art. 6 del Decreto prevede delle esimenti in merito alla responsabilità dell'Ente che si verificano se lo stesso prova che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati appartenenti alla specie di quelli verificatesi; - esiste un Organismo dell'Ente (autonomo per poteri di iniziativa e di controllo) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento; - le persone che hanno commesso il fatto hanno eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione; - non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo (OdV). <p>Se l'Ente assolve l'onere probatorio come sopra descritto, non dovrà rispondere di alcun fatto illecito.</p>
Facoltatività del MOG	<p>La legge prevede l'adozione del MOG in termini di facoltatività e non obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Fatta salva tale facoltatività, in considerazione della delicatezza della responsabilità che deriva dalla mancata adozione del Modello e della particolare funzione che è tipica di una Banca, che l'adozione di un MOG diviene una scelta utile ed opportuna.</p>
Idoneità del MOG	<p>Per essere idoneo a svolgere le funzioni preposte, il modello deve rispondere – a titolo esemplificativo e non esaustivo – alle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto; - prevedere specifici protocolli diretti a informare le strutture della Banca a cui gli stessi sono rivolti in merito ai presidi di controllo posti in essere per la prevenzione delle fattispecie di reato che tali strutture potrebbero astrattamente veicolare in ragione della propria operatività; - programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire; - individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; - prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari del MOG; - prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della

	legge e a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio
--	--

Premessa


Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS S.p.A.") è una banca italiana specializzata nei "Securities Services", soggetta al controllo ed al coordinamento di Société Générale S.A. (di seguito, anche, l'Impresa Madre), che quest'ultima esercita avvalendosi di una struttura dedicata, la Direzione SGSS S.p.A., alla quale è attribuita la responsabilità di sovrintendere e governare la prestazione di "Securities Services" da parte di tutte le società interessate del Gruppo Société Générale. SGSS S.p.A. ha piena autonomia per quanto concerne l'adozione, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello.

All'attuazione del Modello sovrintende l'Organismo di Controllo; tutte le funzioni rappresentate nell'Organigramma che segue, i soggetti apicali e i soggetti sottoposti, sono tenuti al pieno rispetto dello stesso, sia per quanto concerne la Parte Generale che le Parti Speciali.
--



**Modello di
Organizzazione e
Gestione**

**Organismo di
Controllo**



**VIGILA SUL
RISPETTO DEL
MODELLO**

Soggetti apicali




Soggetti sottoposti



**TENUTI AL RISPETTO
DEL MODELLO**

SGSS S.p.A. – Overall Organization Chart

as of September 2019



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: finalità e struttura

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede che il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) dell'Ente debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati nell'interesse dell'azienda, a causa di un rapporto di "organicità" (o identificazione) tra il soggetto che li compie e l'Ente in questione.

Pertanto, si è provveduto ad effettuare l'identificazione dei processi e delle attività rilevanti per la definizione del presente documento che, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, il Modello si compone dei seguenti elementi:

1. Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti, suddivisa in due sezioni.
 - La sezione prima è volta ad illustrare sia le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento (ad esempio il D. Lgs. 61/2002), sia l'impatto e i riflessi che siffatti provvedimenti normativi hanno avuto sul sistema bancario.
 - La sezione seconda si riferisce ai contenuti del Modello: dall'adozione, alla individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Controllo, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.
2. Elenco reati previsti dal Decreto.
3. Parti Speciali, aventi l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato incluse nel Decreto, tramite i protocolli per la prevenzione dei reati, così strutturate:
 - Funzione della parte speciale
 - Ambito di applicazione del protocollo
 - Fattispecie di reato
 - Attività sensibili
 - Principi di comportamento
 - Principi procedurali specifici
 - Principali Organi, Funzioni e Unità Organizzative direttamente impattate
 - Strumenti di presidio esistenti
 - Modalità di svolgimento e segnalazione delle irregolarità rilevate
4. Moduli di segnalazione e clausole contrattuali in materia di D. Lgs. 231/2001

Allegati al Modello

Fanno parte integrante del Modello gli allegati al presente documento e quindi:

- Regolamento di spesa;
- Codici di condotta della Banca;

- Regolamento di whistleblowing (vedasi OdS Num./Versione: 06/2015 – (2[^])
Data di emissione: Milano, 26/11/2018- OGGETTO: Sistema interno di segnalazione delle violazioni – whistle-blowing – prescritto dall’art. 52- bis del TUB e dalla Sezione VIII, Capitolo 3, Titolo IV, Parte I, della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013);
- Regolamento dell’Organismo di Controllo;
- Mappatura dei rischi.

SGSS S.p.A. si è inoltre dotata di ulteriori documenti di stretta connessione al Modello che, ancorché non allegati costituiscono parte integrante del Modello e vengono aggiornati tempo per tempo:

- Regolamento Aziendale;
- Documento di Coordinamento dei Controlli e relativi Flussi Informativi,
- Sistema dei poteri e delle deleghe;
- Procedure in materia di Antiriciclaggio e di erogazione del Credito;
- Regolamenti specifici, policy, manuali, ordini di servizio, che disciplinano tutta l’attività aziendale;
- Disposizioni specifiche emanate dalla Capogruppo e applicabili a SGSS. S.p. A.

Specifica: La banca si impegna al rispetto di tutte le norme di legge e di eteroregolamentazione di riferimento applicabili, vigenti.

Destinatari del Modello

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di SGSS S.p.A. e, in particolare, al personale che si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate.

Al fine di garantire l’efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a SGSS S.p.A. per la realizzazione delle proprie attività.

Nel caso di persona fisica, il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla società ad attenersi ai principi del Modello, nell’attività che svolge per conto di SGSS S.p.A.

Rispetto ai *partners*, fornitori, terze parti legati mediante rapporti contrattuali con SGSS S.p.A. si prevede che la Banca - prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali - svolga un’adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, la *due diligence* è volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori, la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera ed i rapporti rispetto alle pubbliche autorità.

Tra i requisiti preferenziali sono da privilegiare i soggetti che abbiano adottato un proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, applicabile anche alle attività connesse all’erogazione dei

prodotti/ servizi richiesti da SGSS S.p.A.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra SGSS S.p.A. e tali soggetti devono essere inserite:

- clausola risolutiva e clausola risarcitoria applicabile alle controparti in caso di commissione dei reati previsti dalla D. Lgs. 231/2001, nello svolgimento dell'attività rientrante nell'oggetto sociale del terzo e da lui svolta per conto di Société Générale Securities Services S.p.A.;
- la previsione, nel caso di visite e/o ispezioni di pubblici funzionari presso il terzo (fornitore ecc), a causa di presunte irregolarità commesse dalla Banca, che sia garantita la presenza di almeno un soggetto appartenente a Société Générale Securities Services S.p.A., o da questi autorizzato, al fine di evitare condotte o atteggiamenti del soggetto terzo volti a condizionare illegittimamente il comportamento e le decisioni dei pubblici funzionari.

Glossario

TERMINOLOGIA	DEFINIZIONI
Attività Rischiose	Attività ai sensi del D.Lgs. 231 nel cui ambito possono essere commessi reati. Sono individuate attraverso una mappatura delle attività e funzioni aziendali al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati previsti.
Aree e Attività Sensibili	Attività specifiche aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.
Banca, Società, Azienda, Ente	SGSS S.p.A. con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19/A, Palazzo Mac 2 - 20159 Milano Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03126570013
Codice di condotta	Il Codice di condotta e di comportamento è il documento, facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di SGSS, nel quale vengono declinati i principi aziendali e le regole generali di condotta a cui si devono attenere i Destinatari e i Terzi a cui il medesimo Modello è rivolto
Collaboratori	Soggetti diversi dai Consulenti che intrattengono con la Banca rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Banca verso terzi.

Confisca	Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Consulenti	Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Banca nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.).
Corruzione	Per "Corruzione" si intende qualsiasi atto che comporti il dare, la promessa del dare, l'offerta, la sollecitazione, l'accettazione o la ricezione di un vantaggio (che sia Qualcosa di Valore) a o da qualsiasi persona che è quindi portato a influenzare altri al fine di esercitare impropriamente una funzione (pubblica o privata) o a indurre o premiare costoro al fine di agire in contrasto con le regole conosciute di onestà e integrità. L'atto corruttivo può comportare il non corretto uso del potere pubblico. Nel termine Corruzione si includono anche le definizioni sottostanti ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (reati applicabili al contesto italiano).
Decreto 231/2001	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.
Destinatari	I soggetti (apicali e sottoposti) ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello e più precisamente gli Organi Sociali, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i partner, i fornitori, i procuratori ed in genere tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Banca.
Dipendenti	Persone sottoposte alla direzione o al controllo di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Banca (Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231. 2 Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Banca, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente	Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi Ente pubblico economico.
Esponenti Aziendali	Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, i componenti degli altri organi sociali della Banca eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di SGSS S.p.A. o di una sua unità o divisione, ai sensi del Decreto 231.
Fornitori	Coloro che forniscono beni o servizi in favore di SGSS S.p.A.
Funzionario pubblico	<p>Per "Funzionario Pubblico" si intende un ampio spettro di persone, includendo agenti pubblici, eletti o non eletti, dignitari, candidati ad una funzione pubblica, membri di famiglie reali, magistrati, funzionari o impiegati, a qualsiasi livello o qualsiasi persona che agisca per conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un governo (estero, nazionale, locale) ricomprendendo qualsiasi dipartimento agenzia, autorità di vigilanza, e qualsiasi entità facente parte o che agisca in nome del governo (principio strumentale); - un servizio governativo o un'autorità pubblica (includendo le autorità doganali e fiscali, le ambasciate e qualsiasi organismo che rilascia permessi, ma non limitandosi a questi); - un servizio pubblico locale o regionale; - un'entità detenuta o controllata dallo Stato (per esempio imprese detenute o controllate dallo stato, ospedali pubblici, università, i fondi sovrani o qualsiasi impresa sovvenzionata dallo stato); - un partito politico; - un'organizzazione pubblica internazionale (es. Nazioni Unite o la banca Mondiale). <p>Quando il legame è noto sia i parenti prossimi (marito/moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle) o gli associati (colleghi di lavoro, personal advisor, entità legali detenute o controllate dai soggetti sopra elencati) sono assimilati ai Funzionari Pubblici.</p>
Illecito Amministrativo	Ai fini del Decreto 231, gli illeciti amministrativi di abuso di mercato che impegnano la responsabilità amministrativa dell'Ente.
Incaricato di pubblico servizio	Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l'attività svolta da chiunque operi in regime di concessione (es. attività di erogazione di finanziamenti pubblici da parte dell'addetto bancario).
Linee Guida ABI	Documento pubblicato e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana versione del dicembre 2002 e successive modifiche e/o integrazioni

	per la formulazione delle osservazioni sull'idoneità dei modelli D.Lgs. 231.
Mappatura delle aree/attività a rischio	Documento facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di SGSS che descrive le aree, i processi e le connesse attività aziendali suscettibili di rischi di reato.
Modello o MOG	Il presente Modello di organizzazione e gestione ed i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati come facenti parte integrante del Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/01, strumentale alla prevenzione dei reati.
Norme	Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello ed il Decreto 231), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.
Organismo di Controllo (o "OdC") ovvero Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo dell'Ente, previsto dall'art. 6 del Decreto, che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.
Parte generale	È il presente documento facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
Parte speciale	È il documento facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che illustra: <ul style="list-style-type: none"> - le fattispecie di reato richiamate dal Decreto considerate dalla Banca ai fini della predisposizione della mappatura delle aree/attività a rischio, evidenziando quelle di queste fattispecie che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività - le aree e le attività sensibili alla commissione delle suddette fattispecie di reato - le strutture organizzative coinvolte nelle aree ed attività sensibili individuate - gli strumenti di controllo adottati dalla Banca, ossia l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato.
Partner	Controparti contrattuali con cui SGSS S.p.A. addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, RTI).
Persone politicamente esposte	Per Persone Politicamente Esposte (o "PPE") si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Pubblica Amministrazione	A titolo esemplificativo quali soggetti della Pubblica seguenti categorie di Enti: 1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Senato; Dipartimento Politiche

	<p>Comunitarie; Doganale, Autorità Portuale, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Comunicazioni; Banca d'Italia; Agenzia delle entrate; 3. Regioni; 4. Provincie; 5. Comuni; 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 7. Istituzioni universitarie; 8. Istituti autonomi case popolari (ora Agenzie territoriali per la casa); 9. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 10. tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e lo Marittima ACI; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; 11. ASL; 12. Enti economici di gestione (in relazione all'attività di concessione mutui; 13. Consorzi agrari provinciali; 14. Enti e monopoli di Stato; 15. AIMA; 16. Enti fieristici; 17. ARPA; 18. ANAS; 19. Aziende Municipalizzate; 20. Consorzi di Bonifica; 21. Società private titolari di concessioni o licenze amministrative (Telecom, Tim, Autostrade, ecc.).</p>
Publici ufficiali	<p>Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che non si trovano su un piano di parità di condotta rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181) o certificativi (rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.")). Rientrano, tra gli altri, nella categoria, i funzionari bancari nell'espletamento dei compiti di gestione dei pubblici interessi valutari, affidati in esercizio dalla Banca d'Italia alla Società di credito cui il soggetto dipende, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.</p>
Qualcosa di Valore	<p>Per "Qualcosa di Valore" si intende qualsiasi vantaggio, a titolo di esempio: denaro, prestiti, commissioni, valori mobiliari, diritti, interessi, beni mobili o immobili, altri interessi derivanti dalla relazione d'affari, regali, colazioni d'affari, donazioni, inviti a eventi, viaggi, sconti fuori mercato, merci o servizi che non trovino una giustificazione commerciale, altri tipi di incentivi come pure l'offerta di stage, e di impiego, formazioni, una remunerazione aggiuntiva (ad esempio bonus, ecc.), un'informazione privilegiata o confidenziale.</p>
Reato presupposto	<p>Reato elencato nel Decreto in relazione al quale un Ente può essere sanzionato.</p>
Responsabili 231	<p>Soggetti che riportano funzionalmente all'OdC al fine di consentire a tale Organo il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di Controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso. Rappresentano</p>

	l'anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdC e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.
Sanzione interdittiva	Misura afflittiva prevista dal Decreto 231. Può essere comminata a carico dell'Ente allorquando ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione pecuniaria	Misura afflittiva prevista dal Decreto 231 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in "quote" di importo minimo pari ad Euro 258 e massimo pari ad Euro 1.549, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. Il numero delle "quote" non potrà essere inferiore a cento né superiore a mille: il Giudice ne determinerà il numero in base alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, di eventuali condotte riparatorie e/o riorganizzative messe in atto per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il numero delle "quote" da applicare è stabilito dai vari punti dell'articolo 25 del Decreto che, per ciascun reato presupposto, ne indica il numero minimo e massimo.
Sequestro conservativo	Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'Ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.
Sequestro preventivo	Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in

	relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.
Soggetti Apicali	Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente (es. membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, ecc).
Soggetti Sottoposti, Subordinati o Subalterni	Soggetti sottoposti alla direzione o al controllo di Soggetti Apicali.
Soggetti Pubblici	Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Terza parte	Per "Terza parte" si intende una società o una persona esterna al gruppo Société Générale che fornisca servizi per conto di SGSS S.p.A. o che sia in relazione alla stessa o che contribuisca al trattamento delle sue operazioni. Nella definizione rientrano, ove la loro presenza sia prevista dalle attività svolte da SGSS S.p.A., i terzi intermediari e i fornitori top tier, i brokers, i consulenti, i procuratori di affari, i prestatori, i cacciatori di teste e gli specialisti di mercato.
Terzi intermediari	Per Terzi intermediari si intendono persone fisiche o giuridiche, esterne al Gruppo, alle quali la Banca ricorre per agire a suo nome al fine di: -stabilire o mantenere una relazione d'affari con un cliente; - commercializzare i prodotti e servizi utilizzando la rete commerciale dell'intermediario stesso; -effettuare delle procedure amministrative (ottenimento di visa, licenze ecc.) presso Pubblici funzionari. Il Gruppo ha classificato i Terzi intermediari e fornitori all'interno delle seguenti tipologie di:

	<ul style="list-style-type: none">-prestatori di servizi bancari e finanziari tra cui in particolare i distributori;-prestatori di servizi non bancari e non finanziari, tra cui in particolare i procacciatori di affari ingaggiati dal Gruppo al fine di assisterlo nell'ottenimento di clienti nuovi o nel mantenimento di clienti esistenti, i fornitori di servizi KYC e altri prestatori di servizi (consulenza anche giuridica, agenzie di pubblicità ecc);- fornitori (di prodotti ecc).
--	--

Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definiti nella normativa in oggetto e nel presente documento anche come Enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *“quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ente”* (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'Ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità *“amministrativa”* sui generis, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità degli Enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste per l'Ente sono **pecuniarie o interdittive**: in ipotesi di condanna è sempre prevista la confisca del prezzo o del profitto di reato e può essere disposta la pubblicazione della

sentenza qualora venga applicata una sanzione interdittiva.

La **sanzione pecuniaria**, pena principale dell'impianto sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/2001, viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, e l'importo di una quota, ad oggi vigente, va da un minimo di 258,22 euro ad un massimo di 1.549,37 euro (pertanto la sanzione minima risulta pari a 25.800,00 euro e la massima a 1.549.000,00 euro).

Le sanzioni di tipo interdittivo si applicano invece ai reati per i quali sono espressamente previste e al ricorrere di determinate condizioni; esse sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Peraltro, le misure interdittive possono essere applicate anche come misura cautelare in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente e di concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della medesima specie.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore ovvero:

- la commissione di un determinato reato individuato nell'ambito del decreto legislativo;
- il soggetto che lo compie è una persona fisica che ricopre una determinata posizione rispetto all'Ente (soggetto apicale o sottoposto);
- il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della società (il vantaggio esclusivo dell'agente – o di un terzo rispetto all'Ente – esclude la responsabilità dell'Ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'Ente al fatto di reato)
- la società non risulta provvista di misure idonee a prevenire i reati sopra menzionati (cosiddetta colpa dell'organizzazione intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione dei reati).

I soggetti per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, qualora il reato sia commesso sono così individuati dal legislatore, all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001:

- a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);

- b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti soggetti sottoposti).

È opportuno inoltre specificare che, a norma dell’art. 8 del Decreto, gli Enti sono responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia stata identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall’ammnistia.

In ogni caso la responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona e a quella civile per il risarcimento del danno.

La responsabilità degli Enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto, nella sua stesura originaria elencava tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25). Successivamente sono state inserite, gradualmente, ulteriori fattispecie di reati. Tutte le fattispecie di reato rilevanti ad oggi sono elencate nel presente Modello.

Esenzione dalle responsabilità: il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’Ente non risponde dei reati sopraindicati nel caso in cui l’adozione di un Modello specificamente calibrato sui rischi-reato, cui è esposto concretamente l’Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta la commissione di determinati illeciti, adempie a una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La Legge prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il legislatore prevede l’esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di **effettivi ed efficaci modelli** di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Segnatamente, nel caso di reato commesso da persona apicale la responsabilità è esclusa se l'Ente dimostra che:

Fattori mitiganti/esimenti			
➤ l’Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione	➤ il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, di curare il suo aggiornamento è	➤ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione	➤ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui alla lettera b).

e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi	stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo		
--	--	--	--

L'adozione del modello - che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore – rappresenta per l'Ente la possibilità di escludere la propria responsabilità.

Nel caso di commissione di reato da parte di un soggetto apicale l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente.

Nel caso invece di un reato commesso da un sottoposto, l'Ente è responsabile se la commissione sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o controllo. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o controllo se l'Ente, prima della commissione ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo (secondo una valutazione a priori) a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questo caso non si ha però l'onere dell'inversione della prova.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio (il Consiglio di Amministrazione), non è tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia efficace ed effettivo.

Efficacia ed effettività del Modello

La Banca non sarà assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato ed attuato misure organizzative dirette a evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- 1- idonee, cioè atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- 2- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e, quindi, oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Efficacia	
Per l'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:	a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

	l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
	c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
Effettività	
L'effettività del Modello è legata alla sua <i>efficace attuazione</i> che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001, richiede:	a) una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o modifiche normative (aggiornamento del Modello);
	b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Fonte del Modello: Linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia.

In attuazione di tale disposto normativo, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha redatto le linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa espressamente riferiti alle banche.

Per la predisposizione e per l'aggiornamento del proprio modello di Organizzazione e Gestione, Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito SGSS S.p.A.) ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001, delle linee guida predisposte da ABI. Ulteriore spunto nella redazione degli Ordini di Servizio è stato tratto dalle linee guida stilate da ASSOSIM.

Sezione Seconda

Il contenuto del Modello di Organizzazione e di Gestione di SGSS S.p.A.

ADOZIONE DEL MODELLO

Finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di SGSS S.p.A. di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa adottata dalla Banca, caratterizzata da interventi e iniziative volti a sensibilizzare tutto il personale appartenente alla Società (dal management ai lavoratori subordinati) nonché tutti i collaboratori esterni e i *partners* commerciali, alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello mantenuto costantemente aggiornato, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di SGSS S.p.A. e a tutti coloro che con essa collaborano o hanno rapporti d'affari, che la Società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui SGSS S.p.A. si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e *partners* esterni delle gravi sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione specifica del personale, finalizzata alla corretta realizzazione dei loro compiti;
- tutelare il personale di SGSS S.p.A. e comunque tutti i destinatari del Modello in caso di comunicazioni di violazioni rientranti nella procedura di whistleblowing, come da D.LGS. 90/2017.

Presupposti del Modello

L'adozione del Modello da parte di SGSS S.p.A. ed il suo aggiornamento, comporta il dover tenere necessariamente conto della peculiarità e specificità delle attività della Società, nonché del sistema dei controlli interni esistente. In quanto Banca, SGSS S.p.A. è infatti soggetta alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia e alla specifica normativa delle "Disposizioni di Vigilanza" in materia di organizzazione e governo societario".

Sistema dei controlli interni


Il sistema dei controlli interni di SGSS S.p.A. è istituito a garanzia di una sana e prudente gestione aziendale. Esso è strutturato per garantire quanto segue.

Finalità	Attività
la separatezza tra funzioni operative e di controllo;	attività di controllo ad ogni livello operativo;

il rispetto delle strategie aziendali;	identificazione, misurazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio e di autoriciclaggio;
il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;	creazione di sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;	monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori operativi, da rischio reputazionale, o dall'inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi o derivanti da eventi esterni;
l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;	registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
la conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di Vigilanza, alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne;	identificazione, misurazione e monitoraggio adeguato di tutti i rischi assunti;
Il rispetto delle procedure di whistleblowing;	segnalazione tempestiva di ogni violazione e tutela del soggetto segnalante.

Le tre linee di difesa

Il sistema dei controlli di SGSS S.p.A. è in linea con le *practices* di riferimento ed è articolato su tre linee di difesa:



Si è provveduto quindi in fase di adozione e si provvede in fase di aggiornamento del Modello ad adeguatamente integrare tale sistema di controlli interni rispetto alle esigenze individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema delle deleghe

Il sistema delle deleghe è caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati e, nel contempo, consente la gestione efficiente dell'attività aziendale.

I requisiti essenziali che caratterizzano il sistema di deleghe della Banca, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le deleghe coniugano ogni potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- ogni delega definisce in modo specifico e non equivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione coerente con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: fasi metodologiche

In considerazione delle linee guida individuate dall'ABI e delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza in materia, SGSS S.p.A. ha elaborato e definito un Modello rispondente alle "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3, e più analiticamente definite nell'art. 6.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'Ente debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

L'identificazione dei processi "sensibili" ovvero rilevanti alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il principale step per la definizione ed aggiornamento del Modello di SGSS S.p.A., previa raccolta e analisi della documentazione necessaria a supporto.

In particolare, la realizzazione del Modello e il suo aggiornamento si sviluppano in diverse fasi metodologiche riassumibili come di seguito descritte.

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Raccolta e analisi della documentazione essenziale	Identificazione delle attività a rischio reato	Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	Gap analysis	Definizione dei protocolli nelle parti speciali
Si è proceduto a raccogliere ed esaminare tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la Società, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze. I documenti	Si è effettuato un censimento delle strutture di SGSS S.p.A. e delle attività svolte dalle medesime avvalendosi anche di documentazione descrittiva disponibile (manuali operativi, procedure formalizzate) e sono state valutate le attività	Una volta appurata la presenza di attività potenzialmente sensibili, per ciascuna attività a rischio reato, raccolta anche la documentazione descrittiva delle medesime (manuali operativi e procedure formalizzate), sono state effettuate ulteriori interviste con i	La situazione di rischio e dei relativi presidi esistenti è quindi stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto ad individuare, assieme al soggetto responsabile della gestione delle	Per ogni area operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, è stato definito un protocollo che rappresenti: - ambito di applicazione del protocollo; -fattispecie di reato; -attività sensibili; -principi di comportamento;

<p>analizzati risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organigramma; -Regolamento Aziendale; -Ordini di Servizio e comunicazioni; -Deleghe e procure; -Regolamento di Spesa; -Regolamento di whistleblowing; -Sistema sanzionatorio; -Codice di condotta e relativi allegati; - Compliance Charter; - Manuale della Funzione di Compliance; -Corpus normativo interno vigente. 	<p>che potrebbero rientrare nel novero di quelle sensibili ovvero rilevanti ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001. È stato richiesto il parere preventivo anche dei responsabili delle strutture interne.</p>	<p>responsabili, al fine di ottenere la descrizione completa delle modalità con cui vengono svolte le attività e i relativi controlli.</p>	<p>attività a rischio non a sufficienza presidiate, gli interventi che più efficacemente risultino idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero di prassi adottate nella pratica operativa.</p>	<p>-principi procedurali specifici; -principali Organi, Funzioni e Unità Organizzative direttamente impattate; strumenti di presidio esistenti; -modalità di svolgimento e segnalazione delle irregolarità rilevate.</p> <p>Il protocollo rende ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.</p>
--	--	--	---	---

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice di condotta che la società ha adottato e contenente le norme essenziali di comportamento che devono essere osservate da tutti coloro che svolgono attività per conto o nell'interesse di SGSS S.p.A. affinché i loro comportamenti siano sempre ispirati a criteri di sana, trasparente e corretta gestione della società e possano così essere evitato che vengano posti in essere condotte idonee ad integrare fattispecie di reato ed illeciti inclusi nell'elenco del D. Lgs. 231/2001.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati viene realizzata mediante la predisposizione di un Regolamento di Spesa che tenga in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato. Il Regolamento di Spesa di volta in volta vigente prevede che le procedure inerenti ai flussi finanziari garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale; assicura inoltre che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

ORGANISMO DI CONTROLLO, o Organismo di Vigilanza

Struttura e composizione dell'Organismo di Controllo

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D. Lgs. 231/2001 prevede anche l'istituzione di un Organismo di Controllo (OdC) *interno* all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Controllo (che in questo e in altri documenti interni ad SGSS S.p.A. può essere indicato anche come Organismo di Vigilanza purché riferito sempre al Dlgs 231/2001) ha natura collegiale ed è incardinato nell'Organo di Controllo, ovvero nel Collegio Sindacale.

La Presidenza dell'OdC è assegnata al Presidente del Collegio Sindacale.



Contestualmente alla nomina dell'OdC, SGSS S.p.A. ha deciso anche di incaricare *i Responsabili 231/2001 delle Direzioni/Unità Organizzative/Aree/Uffici Operativi/Reparti (di seguito i "Responsabili 231/2001")* del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso. Tali soggetti sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge e che concorrono a definire i protocolli idonei a presidiare i "rischi 231".

L'istituzione dei Responsabili 231/2001 costituisce garanzia di una più concreta ed efficace attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdC e le varie unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

I Responsabili 231/2001 rappresentano i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che meglio di altri soggetti sottoposti conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun Responsabile 231/2001 ha l'obbligo di riportare funzionalmente all'OdC al fine di coadiuvare tale Organismo nell'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

L'OdC provvede direttamente a dotarsi di un Regolamento che disciplina il suo funzionamento., parte integrante del presente Modello.

Durata in carica dell'Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo resta in carica per una durata pari a quella del Collegio Sindacale.

Tutti i componenti dell'Organismo di Controllo, a pena di decadenza dall'incarico, devono possedere requisiti di onorabilità richiesti per i componenti degli Organi Sociali delle società creditizie ai sensi dell'art. 26 del TUB.

Costituiscono cause di ineleggibilità, e decadenza se la circostanza è sopravvenuta alla nomina a membro dell'OdC, la condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Controllo

I compiti dell'OdC sono espressamente definiti dal D. Lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

1. vigilare sul funzionamento e osservanza del modello;	2. curarne l'aggiornamento.
---	-----------------------------

In adempimento a tali compiti l'OdC deve svolgere in maniera continuativa le attività necessarie per la vigilanza sul rispetto del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. A

tal fine, l'Organismo procede con verifiche ispettive interne su tutta la Banca, con particolare riferimento agli ambiti di operatività aziendale ritenuti a rischio di reato e alle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie, per accertare la correttezza dei comportamenti, la trasparenza e coerenza delle procedure, la conformità dell'attività e dei controlli al Modello nonché il rispetto del Codice di Condotta.

Tali attività si concretizzano in:

Attività dell' OdC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai Responsabili 231/2001 al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esaminare le relazioni semestrali dei Responsabili 231/2001 al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del modello pervenute;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutare le segnalazioni di violazioni pervenute tramite la procedura di whistleblowing e garantire la tutela del soggetto segnalante in buona fede;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ segnalare le violazioni accertate all'UO Risorse Umane per l'apertura del procedimento disciplinare;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Per l'espletamento dei compiti indicati l'OdC, nell'esercizio dei propri poteri, in autonomia o se ritenuto necessario avvalendosi dei Responsabili 231, delle funzioni di controllo interno di SGSS S.p.A. provvederà a:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- disciplinare le attività di verifica dei Responsabili 231/2001 e il loro coordinamento con le attività dell'OdC;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello e individuati anche dai Responsabili 231/2001, nonché dalle funzioni di controllo interno;
- disciplinare le modalità di comunicazione sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei relativi soggetti responsabili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando il

loro aggiornamento e l'effettiva trasmissione delle informazioni richieste.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdC è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

Per adempiere ai propri compiti l'OdC si avvale, in materia di controllo, delle competenti funzioni della Banca, dei Responsabili 231 e delle funzioni di controllo interno; In ogni caso potrà altresì ricorrere alla collaborazione di consulenti esterni.

All'Organismo di Controllo è in ogni caso riconosciuto il potere di interloquire con tutti i soggetti della Banca e la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini della possibilità di proposta di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

L'OdC è inoltre tenuto a rispettare precisi obblighi in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio, a vigilare sull'osservanza delle norme Antiriciclaggio e ad effettuare le prescritte segnalazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Obblighi di informazione

Oltre a quanto previsto nei singoli protocolli di controllo che costituiscono parte integrante del Modello, sono stati istituiti degli obblighi di comunicazione, per gli Organi Sociali, per il personale di SGSS S.p.A. e per i Responsabili 231/2001.

Infatti, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D. Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdC. Vengono pertanto predisposti flussi informativi sia verso l'Organismo di Controllo che da parte dello stesso.

L'OdC, al fine di un pieno e corretto esercizio dei propri poteri, può richiedere chiarimenti o informazioni direttamente al CEO, a garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo.

I flussi informativi verso l'OdC hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dello stesso, secondo quanto previsto dai protocolli e da tutto il Modello.

Flussi informativi da parte dell'Organismo di Controllo	Flussi informativi verso l'Organismo di Controllo
<p>In sede di approvazione del Bilancio, l'OdC riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di Controllo espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta e presenta il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso.</p>	<p>I Destinatari del Modello sono tenuti a riferire senza indugio all'OdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni notizia in merito alla commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; qualsiasi anomalia emersa nelle aree a rischio di reato, ovvero in altre attività a esse connesse; - il riscontro dell'inadeguatezza delle procedure a prevenire eventuali commissioni di reati;

	- la modifica o l'introduzione di nuove attività della Banca tali da non rendere più attuale la mappatura delle aree/ attività a rischio di reato.
L'OdC riferisce al Consiglio Amministrazione tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto.	I Destinatari sono obbligati a fornire in maniera tempestiva all'Organismo di Controllo le informazioni e i chiarimenti dallo stesso richiesti, relativamente alle aree ed attività sensibili di propria competenza o ad altre attività alle stesse connesse, con adeguata periodicità e contenuti in merito alle diverse aree ed attività sensibili.
L'OdC riferisce al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati. Esso può in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione, il quale allo stesso modo lo potrà convocare, qualora si manifestasse l'esigenza.	L'Organismo di Controllo riceve aggiornamenti di adeguata periodicità e contenuti in merito alle diverse aree ed attività sensibili.
L'OdC informa il Consiglio di Amministrazione circa le segnalazioni pervenute, anche tramite la procedura di whistleblowing.	Il Consiglio di Amministrazione informa tempestivamente l'OdC di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.
	Tutto il Personale dipendente ed eventuali Collaboratori esterni devono riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

Segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

La Camera dei Deputati, in data 15 novembre 2017, ha approvato la proposta di legge n. 3365 B della 17° legislatura, avente per oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che prevede disposizioni per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, che è stata adottata, dopo un *iter* legislativo avviato nel 2015, con l'intento di riformare la materia del *whistleblowing* nel settore pubblico e in quello privato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 231, il Modello prevede misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono stati inseriti nuovi commi:

Art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Comma 2 bis

Comma 2 ter

Comma 2 quater

al cui interno viene previsto quanto segue.

Comma 2 bis : previsione	Comma 2 ter: previsione	Comma 2 quater: previsione
Uno o più canali che consentano alle funzioni apicali e a tutti i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di tali funzioni apicali di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;	L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, dal segnalante.	Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.
almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;	L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.	Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti		È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a

<p>del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</p>		<p>demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.</p>
<p>nel sistema disciplinare adottato confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</p>		

Al fine di garantire ai dipendenti, ed anche estendendo ai soggetti esterni alla Banca (collaboratori, consulenti e partners) la possibilità di segnalare eventuali notizie relative alla commissione o tentativo di commissione di reati da parte di soggetti superiori gerarchici del soggetto segnalante, oltre che di violazione delle regole previste dal presente Modello, viene attivato un canale di comunicazione, specifico per le segnalazioni whistleblowing, che garantisce la confidenzialità di quanto segnalato, il mantenimento dell'anonimato del soggetto segnalante (fatti salvi i casi previsti dalla legge) in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante, che viene in tal modo tutelato. In merito è stata erogata formazione specifica in aula a tutto il personale della Banca.

In particolare, le comunicazioni whistleblowing possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, accessibile esclusivamente ai membri dell'Organismo di Controllo: **SGSS-ODC-WHISTLEBLOWING@pec.sgss.socgen.it**
- a mezzo posta ordinaria o interna a:
SGSS S.p.A. - c.a Presidente dell'Organismo di Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Via Benigno Crespi 19/A Palazzo Mac 2 - 20159 Milano

L'Organismo di Controllo, a seguito delle segnalazioni ricevute, garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede.

A tal fine, l'Organismo di Controllo può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione di un'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Caratteristiche delle segnalazioni

Le segnalazioni di violazioni tramite il canale whistleblowing sono segnalazioni riferibili a superiori gerarchici del segnalante, appartenenti a qualunque funzione della Banca, non solo alla propria. Il canale whistleblowing non viene utilizzato per segnalazioni di violazioni riferibili a soggetti pari grado o di grado inferiore, per i quali le segnalazioni seguono l'iter stabilito all'interno dell'organizzazione aziendale.

Le segnalazioni di violazioni **tramite il canale whistleblowing** hanno carattere del tutto volontario.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdC le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili 231 nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

In ogni caso, qualora un Dipendente, il Management, un Consulente o un Partner della Banca, e comunque tutti i soggetti apicali e sottoposti, non adempiano agli obblighi informativi sopra menzionati, agli stessi sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

Attività di reporting

A seguito dell'introduzione del reato di riciclaggio fra quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001, l'OdC dovrà ricevere inoltre un flusso informativo da parte dell'"Incaricato Antiriciclaggio" (quest'ultimo è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia - ai fini dell'individuazione e della segnalazione di operazioni sospette a Banca d'Italia) ad evento.

È istituito inoltre un obbligo a carico dei Responsabili 231/2001 di riportare all'OdC:

- **semestralmente** sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività potenzialmente "sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/2001, nuove modalità operative che possono configurare un rischio 231, eventuali rischi 231 nelle attività in essere non segnalati in precedenza, etc.), da inoltrare entro il 31 maggio e 30 novembre di ogni anno (mediante *Allegato n.3 dell'OdS n.8/2006 – 4^a versione - Modulo relazione semestrale*);

- **tempestivamente, come sopra indicato**, in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello (Es.: inadeguatezza dei controlli) o di violazioni di prescrizioni dello stesso (un format che si suggerisce ma che non è vincolante è contenuto nell' *Allegato n. 2 – dell'OdS n.8/2006 – 4^a versione Comunicazione urgente all' OdC*).

Allo scopo di assicurare il presidio capillare e costante della materia, tutti i Responsabili delle funzioni aziendali di SGSS S.p.A. (inclusi i già menzionati Responsabili 231/2001), devono segnalare all'OdC, ogni qualvolta occorrono (quindi senza una prescritta cadenza temporale):

- eventuale introduzione di nuove attività potenzialmente “sensibili” a fini del D. Lgs. 231/2001 in capo alla propria struttura,
- eventuale presenza di “rischi 231” nelle attività in essere non segnalati precedentemente.

Gli allegati 2 e 3 rappresentano un *format* di riferimento di massima sul contenuto delle informazioni da fornire. Rimane comunque possibile dare informazioni in forma aperta e autonoma.

L'OdC valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdC valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdC può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Banca, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'Ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdC per un periodo predefinito, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Le relazioni periodiche in materia 231/2001 devono pervenire entro la scadenza fissata dall'Organismo di Controllo.

SISTEMA DISCIPLINARE – PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEL MODELLO

Principi Generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che il modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello*”.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione

delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il sistema disciplinare sanziona anche le violazioni connesse all'utilizzo della procedura di whistleblowing.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdC, dalla U.O. Risorse Umane di SGSS S.p.A. secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Rimprovero verbale

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;

- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) *Licenziamento per giustificato motivo:*

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001.

e) *Licenziamento per giusta causa:*

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Banca di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) *Rimprovero verbale*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Licenziamento ex art. 2118 c.c.:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per

l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

d) *Licenziamento per giusta causa:*

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Provvedimenti applicabili nei rapporti con i collaboratori esterni e partners

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i *partners* commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra SGSS S.p.A. e tali soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi stabilisti nel D.Lgs 231/2001, nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati ai sensi della normativa in materia, salvo e impregiudicato comunque il diritto di SGSS S.p.A. di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società, anche per dovuto alla stessa interruzione del contratto) e il dovere del terzo di risarcire il danno, così come previsto nelle predette clausole.

IL MODELLO E LE ATTIVITA' OGGETTO DI OUTSOURCING

L'affidamento in outsourcing delle attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla banca:

- di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di outsourcing devono prevedere:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio (SLA);
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla banca;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della banca e della sicurezza delle transazioni;

- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà della banca di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla banca, nonché del Codice di Condotta.

Apposite strutture della banca verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Secondo l'art. 6, comma 1, lett. a, del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

L'aggiornamento del Modello viene effettuato direttamente dall'Organismo di Controllo, in quanto compete allo stesso il compito di curarne l'aggiornamento, attuato anche mediante l'attività e la collaborazione fattiva dei Responsabili 231/2001, nonché delle funzioni di controllo interno e di ogni altra funzione, se ritenuto opportuno dall'OdC stesso.

Al fine di mantenere costantemente aggiornato il Modello, l'Organismo di Controllo valuta altresì se avvalersi periodicamente, per tale attività, anche del supporto di soggetti specializzati.

In ogni caso la Banca, in una prospettiva dinamica e di costante adeguamento del Modello rispetto alla realtà aziendale nonché alla normativa di riferimento, risulta impegnata ad aggiornare e modificare il presente Modello in funzione di:

- novità legislative;
- modifica della normativa primaria o secondaria;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi/attività;
- modifiche del contesto organizzativo;
- sviluppi e/o modifiche delle attività relative al Decreto 231;
- variazioni dell'organigramma e, conseguentemente, impatti sulle attività rischiose ai sensi del Decreto 231.

Tale aggiornamento si traduce nelle attività riportate in sintesi nello schema che segue.

Verificare su base periodica le attività di tutte le Direzioni/Aree/Unità Organizzative/ Uffici Operativi/Reparti al fine di garantire la corretta individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione avvalendosi del supporto e collaborazione dei Responsabili 231/2001 in quanto detentori delle informazioni necessarie

Verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello come individuate dalla legge avvalendosi delle informazioni e della collaborazione da parte dei Responsabili 231/2001


Valutare le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del Modello

Verificare la funzionalità e l'adeguatezza delle modifiche del Modello

Illustrare al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello resesi necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, da interventi legislativi che ne richiedano l'aggiornamento o dall'effettiva commissione di reati

DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

TUTTI I DESTINATARI



Diffusione

Il Modello viene permanentemente inserito sul Portale aziendale, dandone idonea informativa al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

Ai soggetti terzi che entrano in relazione con la Banca in virtù di un rapporto di collaborazione professionale (es.: fornitori, consulenti, professionisti, partner commerciali, etc.), vengono forniti i documenti e/o i riferimenti relativamente alla Parte Generale del Modello ed al Codice di Condotta anche pubblicati sul sito, affinché possano prenderne visione e conformare il proprio comportamento ai principi etici ivi previsti.

Comunicazione

Le modalità di comunicazione del modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che **tutti i destinatari** siano a conoscenza delle norme che impediscano la commissione dei reati nell' adempimento delle proprie mansioni.

La comunicazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Formazione

La formazione risulta essere uno strumento fondamentale per una diffusione capillare dei principi di comportamento adottati e volti alla prevenzione del rischio di commissione dei reati a cui la Banca risulta esposta in ragione della propria operatività.

Per garantire l'efficacia e l'effettiva conoscenza del Modello e delle norme che impediscano la commissione dei reati nell' adempimento delle proprie mansioni la Banca definisce, tramite l'U.O. Human Resources, un piano di formazione periodico a tutti i livelli aziendali sui temi legati al Decreto, con focus sui possibili reati che impattano maggiormente sulla Banca, assicurando una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti dei dipendenti che degli apicali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già operanti nella Banca, sia che si tratti di nuovo personale da inserire. Il livello di formazione e di informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Oltre alla diffusione del Modello sul Portale aziendale, dove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al D. Lgs. 231/2001, accessibile e visualizzabile *online* da ciascun dipendente, la Banca prevede un adeguato programma di formazione, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, strutturata come segue.

Formazione generale	Formazione specifica	Formazione dei soggetti apicali e dei subordinati in materia di whistleblowing
<p>È volta a consentire ad ogni individuo di conoscere le disposizioni normative previste dal Decreto, nonché i contenuti ed i principi su cui si basano il Modello e il Codice di condotta adottati dalla Banca; Il modulo formativo obbligatorio on-line è rivolto al tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e interinale. A compimento dell'avvenuto completamento del corso il personale dovrà superare sempre online il test di fine corso, dimostrando l'effettiva piena conoscenza di tutto il Modello.</p>	<p>Interessa determinati soggetti che in virtù della propria attività necessitano di specifiche competenze (ad es. Responsabili 231). Adottato il modello organizzativo, ai Responsabili 231/2001 è dedicata una formazione obbligatoria specifica, durante la quale vengono illustrati gli aggiornamenti, i contenuti di legge, viene approfondito il Modello adottato da SGSS S.p.A., vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001, ecc.. Inoltre, a tutti i dipendenti viene rivolta una formazione generalizzata che sensibilizza al tema, entro il trimestre in caso di modifiche sostanziali al MOG, ed in caso di nuovi ingressi di collaboratori in azienda, entro il semestre nei restanti casi. La partecipazione ai programmi di formazione sopra menzionati è obbligatoria, sarà proposta</p>	<p>Il corretto funzionamento del sistema di <i>whistleblowing</i> 231 presuppone che i soggetti interessati, apicali o subordinati, ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire dei sistemi, informatici o di altro genere, volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità. Pertanto, l'Organismo di Controllo verifica che venga erogata apposita formazione ai dipendenti, circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -gli elementi principali della disciplina, quali la garanzia della riservatezza dei segnalanti, il divieto di atti ritorsivi nei confronti di tali soggetti e il divieto di effettuare intenzionalmente segnalazioni infondate;

	periodicamente e aggiornata al verificarsi di eventi, aggiornamenti legislativi e in funzione di turn over.	-l'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi.
Garanzia di efficacia del Modello		
<p>L'efficacia del Modello è imprescindibile dalla sua completa conoscenza. La partecipazione ai programmi di formazione sopra menzionati è pertanto obbligatoria, previa lettura integrale del Modello e dichiarazione di avvenuta comprensione di tutte le sue parti.</p> <p>Al termine dei percorsi formativi è prevista l'esecuzione di specifici test di apprendimento e il rilascio di un attestato finale di partecipazione e superamento del percorso formativo.</p> <p>L'omessa partecipazione ai programmi di formazione in assenza di giustificato motivo è suscettibile di essere valutata sotto il profilo disciplinare.</p> <p>I test di verifica di apprendimento vertono su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informativa di carattere generale relativa al D. Lgs. 231/2001; - conoscenza della struttura e delle principali disposizioni operative del MOG adottato da SGSS; - conoscenza della procedura per la comunicazione all'OdC da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello. 		

L'Organismo di Controllo monitora e verifica l'effettivo svolgimento delle attività di comunicazione e formazione annuale in tema di Responsabilità Amministrativa degli Enti.

Qualora emergesse la necessità di chiarimenti o approfondimenti, il Personale si potrà rivolgere al rispettivo Responsabile 231/2001 e, se necessario, all'Organismo di Controllo per una pronta risposta.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-inseriti e di coloro che, pur facendo già parte del Personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi. Tali risorse vengono iscritte al modulo formativo obbligatorio on-line (se non già fruito) ed intrattenute sull'argomento dal Responsabile della Direzione/Area/Unità Organizzativa/Ufficio/Reparto d'appartenenza.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neoassunto, il Codice di Condotta, il Modello e il D. Lgs. 231/2001.

ADEMPIMENTI DI VERIFICA

I Soggetti Apicali e i Responsabili delle diverse strutture di SGSS S.p.A sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto del presente Modello, secondo le modalità sopra illustrate e a verificarne la piena comprensione da parte degli stessi tramite colloqui ed esecuzione di test nell'ambito della formazione.

L'OdC può richiedere a distanza l'esito dei test di formazione.

L'OdC effettua inoltre sopralluoghi, a propria discrezione e dove ritenuto opportuno, presso le strutture aziendali per verificare la comprensione del Modello da parte del personale, o incarica terze parti indipendenti di eseguire i sopralluoghi e ne riceve adeguata informativa documentale.

La violazione di quanto previsto nel presente Modello determina la possibilità di applicazione delle sanzioni disciplinari espressamente previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e richiamate nel corpo del Modello, nella presente Parte Generale.

RIFERIMENTI INTERNI

Informazioni	Funzioni	Contatti
Chiarimenti sul contenuto generale del presente Modello	Organismo di Controllo U.O. Compliance U.O. Human Resources U.O. Organization & Logistic U.O. Legal & Corporate Affairs	e-mail: SGSS- ORGCONTROLLO@SOCGEN.COM
Chiarimenti sul contenuto delle parti speciali del presente Modello		
Chiarimenti in merito alla formazione		
Chiarimenti in merito alla diffusione del Modello		
Chiarimenti sul Decreto Legislativo 231/2001		
Chiarimenti sull'introduzione di nuovi reati presupposto		
Chiarimenti sull'aggiornamento del Modello		Indirizzo dell'ODC: <i>Presidente dell'Organismo di Controllo ex D.Lgs. 231/2001 Via Benigno Crespi 19/A Palazzo Mac 2 - 20159 Milano</i>

II

TIPOLOGIE DI REATO
RILEVANTI AI FINI DEL
D.LGS 231/2001

Elenco Reati presupposto (aggiornato al luglio 2019)

L'elenco delle fattispecie penalmente rilevanti, ai fini della responsabilità dell'Ente, è contenuto nella sezione III del capo I del Decreto (più volte modificata per effetto delle disposizioni di legge, che si sono succedute nel tempo e che hanno ampliato la categoria dei reati rilevanti) e nell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che, nel disciplinare i reati transnazionali, fa espressamente rinvio alle disposizioni del Decreto.

Attualmente la responsabilità amministrativa dell'Ente può conseguire alla commissione dei reati (i c.d. reati-presupposto) contenuti nell'Elenco.

(artt. 24 e 25 del Decreto 231)

Cod.	Rif. 231/2001	Reati	Rif. Normativo
1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)	Malversazione a danno dello Stato	(art. 316-bis c.p.)
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	(art.316-ter c.p.)
		Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	(art.640, comma 2, n.1, c.p.)
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	(art. 640-bis c.p.)
		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	(art. 640-ter c.p.)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	(art. 640-quinquies c.p.)
		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	(art. 615-ter c.p.)
		Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	(art. 491-bis c.p.)
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	(art. 615-quater c.p.)
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	(art. 615-quinquies c.p.)
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	(art. 617-quater c.p.)

		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	(art. 617-quinquies c.p.)
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	(art. 635-bis c.p.)
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	(art. 635-ter c.p.)
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	(art. 635-quater c.p.)
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	(art. 635-quinquies c.p.)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione per delinquere	(art. 416 c.p.)
		Associazione di tipo mafioso anche straniere	(art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Scambio elettorale politico-mafioso	(art. 416-ter c.p.)
		Sequestro di persona a scopo di estorsione	(art. 630 c.p.)
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	(art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)- (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)
		Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	(art. 416-bis c.p.)
4	Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25,	Istigazione alla corruzione	(art. 322 c.p.)
		Concussione	(art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

	D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]	Corruzione per l'esercizio della funzione	(art. 318 e 321 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	(art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Traffico di influenze illecite	(art. 346 bis c.p., modificato dalla L. 3/2019)
		Circostanze aggravanti	(art. 319-bis c.p.)
		Corruzione in atti giudiziari	(art. 319-ter c.p., 2° comma – art. 321 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	(art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	(art. 320 c.p.)
		Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	(art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019)]
		Pene per il corruttore	(art. 321 c.p.)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	(art. 464 c.p.)
		Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	(art. 460 c.p.)
		Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	(art. 453 c.p.)
		Alterazione di monete	(art. 454 c.p.)
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	(art. 474 c.p.)
		Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	(art. 455 c.p.)
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	(art. 457 c.p.)

		Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	(art. 459 c.p.)
		Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	(art. 461 c.p.)
		Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	(art. 473 c.p.)
6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Turbata libertà dell'industria o del commercio	(art. 513 c.p.)
		Illecita concorrenza con minaccia o violenza	(art. 513-bis c.p.)
		Frodi contro le industrie nazionali	(art. 514 c.p.)
		Frode nell'esercizio del commercio	(art. 515 c.p.)
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	(art. 516 c.p.)
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	(art. 517 c.p.)
		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	(art. 517-ter c.p.)
		Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	(art. 517-quater c.p.)
7	Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]	False comunicazioni sociali	(art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Fatti di lieve entità	(art. 2621-bis c.c.)
		False comunicazioni sociali delle società quotate	(art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Impedito controllo	(art. 2625, comma 2, c.c.)
		Indebita restituzione di conferimenti	(art. 2626 c.c.)
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	(art. 2627 c.c.)
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	(art. 2628 c.c.)

		Operazioni in pregiudizio dei creditori	(art. 2629 c.c.)
		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	(art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
		Formazione fittizia del capitale	(art. 2632 c.c.)
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	(art. 2633 c.c.)
		Corruzione tra privati	(art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
		Istigazione alla corruzione tra privati	(art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
		Illecita influenza sull'assemblea	(art. 2636 c.c.)
		Aggiotaggio	(art. 2637 c.c.)
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	(art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
		8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	(art. 270 bis c.p.)		
Assistenza agli associati	(art. 270 ter c.p.)		
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	(art. 270 quater c.p.)		
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	(art. 270 quinquies c.p.)		
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	(L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)		
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	(art. 270 quinquies.2 c.p.)		
Condotte con finalità di terrorismo	(art. 270 sexies c.p.)		
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	(art. 280 c.p.)		
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	(art. 280 bis c.p.)		
Atti di terrorismo nucleare	(art. 280 ter c.p.)		
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	(art. 289 bis c.p.)		

		Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	(art. 302 c.p.)
		Cospirazione politica mediante accordo	(art. 304 c.p.)
		Cospirazione politica mediante associazione	(art. 305 c.p.)
		Banda armata: formazione e partecipazione	(art. 306 c.p.)
		Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	(art. 307 c.p.)
		Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	(L. n. 342/1976, art. 1)
		Danneggiamento delle installazioni a terra	(L. n. 342/1976, art. 2)
		Sanzioni	(L. n. 422/1989, art. 3)
		Pentimento operoso	(D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
		Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	(art. 2)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	(art. 583-bis c.p.)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	(art. 600 c.p.)
		Prostituzione minorile	(art. 600-bis c.p.)
		Pornografia minorile	(art. 600-ter c.p.)
		Detenzione di materiale pornografico	(art. 600-quater)
		Pornografia virtuale	(art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	(art. 600-quinquies c.p.)
		Tratta di persone	(art. 601 c.p.)
		Acquisto e alienazione di schiavi	(art. 602 c.p.)
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	(art. 603-bis c.p.)
		Adescamento di minorenni	(art. 609-undecies c.p.)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)	Manipolazione del mercato	(art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
		Abuso di informazioni privilegiate	(art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

	[articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]		
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]	Omicidio colposo	(art. 589 c.p.)
		Lesioni personali colpose	(art. 590 c.p.)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]	Ricettazione	(art. 648- c.p.)
		Riciclaggio	(art. 648 bis c.p.)
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	(art. 648-ter c.p.)
		Autoriciclaggio	(art. 648-ter.1 c.p.)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	(art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
		Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	(art. 171-octies legge n.633/1941).
		Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	(art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

		Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
		Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
		Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi	(art. 171-ter legge n.633/1941)

		titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	
		Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	(art. 171-septies legge n.633/1941)
		Porre in vendita o installare abusivamente apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive codificate	(art. 171 – octies , legge n.633/1941)
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	(art. 377-bis c.p.)
16	Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]	Inquinamento ambientale	(art. 452-bis c.p.)
		Disastro ambientale	(art. 452-quater c.p.)
		Delitti colposi contro l'ambiente	(art. 452-quinquies c.p.)
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	(art. 452-sexies c.p.)
		Circostanze aggravanti	(art. 452-octies c.p.)
		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	(art. 727-bis c.p.)
		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	(art. 733-bis c.p.)
		Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la	(L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

		vendita o per fini commerciali di specie protette	
		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	(D. Lgs n.152/2006, art. 137)
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	(D. Lgs n.152/2006, art. 256)
		Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	(D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
		Traffico illecito di rifiuti	(D. Lgs n.152/2006, art. 259)
		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	(D. Lgs n.152/2006, art. 258)
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	(D. Lgs n.152/2006, art. 260)
		False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	(D. Lgs n.152/2006, art 260 bis)
		Sanzioni	(D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
		Inquinamento doloso provocato da navi	(D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
		Inquinamento colposo provocato da navi	(D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
		Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	(L. n. 549/1993 art. 3)
17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	(art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

	[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]		
18	Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	Odio razziale o etnico, xenofobia	(Legge 13 ottobre 1975, n.654)
19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	Frode in attività sportive, scommesse e giochi d'azzardo a mezzo apparecchi vietati	(art. 5 legge n. 39, 3 maggio 2019)
20	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	(art. 440 c.p.)
		Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	(art. 442 c.p.)
		Commercio di sostanze alimentari nocive	(art. 444 c.p.)
		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	(art. 473 c.p.)
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	(art. 474 c.p.)
		Frode nell'esercizio del commercio	(art. 515 c.p.)
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	(art. 516 c.p.)
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	(art. 517 c.p.)
		Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	(art. 517-quater c.p.)
21	Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	(art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	(art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

	commessi in modalità transnazionale]	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	(art. 377-bis c.p.)
		Favoreggiamento personale	(art. 378 c.p.)
		Associazione per delinquere	(art. 416 c.p.)
		Associazione di tipo mafioso	(art. 416-bis c.p.)
22	Reati fiscali	Illeciti tributari in materia di IVA	(art. 3, comma 1, lett. d) della Direttiva PIF).

Testo aggiornato degli artt. 24, 24 -bis, 24 -ter, 25, 25 -bis, 25 -ter, 25 -quater, 25 -quater.1, 25 -quinquies, 25 -sexies, 25 -septies, 25 -octies, 25 -nonies , 25 -decies, 25 -undecies, 25 -duodecies, 25 -terdecies, 26, del D.Lgs. n. 231/01 e reati transnazionali (Luglio 2019)

Art. 24

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635- ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile.

Art. 25-quater

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater .1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque

anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-nonies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Reati transnazionali

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.



PARTI SPECIALI E PROTOCOLLI

Parti speciali e protocolli

Le parti speciali e protocolli costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dalla banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 231/01 i cui destinatari sono gli Organi societari, tutti i Dipendenti e Soggetti terzi non dipendenti che, a prescindere dal ruolo esercitato nelle varie U.O., possono rendersi responsabili, in relazione alle mansioni assegnate, delle ipotesi di reato i cui profili di rischio sono evidenziati nel seguito dei protocolli stessi.

Pertanto, i protocolli identificano le fattispecie di rischio / reato che possono essere commesse da ciascuna Funzione aziendale, individuando le procedure organizzative e gli strumenti di controllo.

I Protocolli non sostituiscono il corpo normativo e procedurale della Banca, ma lo integrano.

Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all’Organismo di Controllo 231.

La violazione di quanto previsto nelle Parti Speciali e Protocolli determina la possibilità di applicazione delle sanzioni disciplinari espressamente previste dal Modello medesimo, salvo l’applicabilità anche di altre norme legislative e regolamentari vigenti e dell’insieme delle disposizioni interne della Banca.

I - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità Pubbliche di Controllo, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Sono tenuti all’osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Banca attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come di seguito definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l’ODC ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.P.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità Pubbliche di Controllo (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico; gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità Pubbliche di Controllo, ossia, quegli Enti dotati di particolare autonomia ed imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la stabilità del sistema bancario, la tutela dei mercati finanziari ecc.
- SGSS S.p.A. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

3) FATTISPECIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reati realizzabili nell'ambito di rapporti tra la Banca e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, entrata in vigore il 31.01.2019, denominata "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei Partiti e movimenti politici" ha modificato svariati articoli del Codice Civile e del Codice Penale, citati negli artt. 24 e 25b del D. Lgs. 231/01.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente Pubblico o dalle Comunità Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritari di condotta rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181). 2 Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Tale fattispecie potrebbe configurarsi a seguito di distrazione anche parziale di fondi nell'ambito della gestione di una agevolazione concessa da PPAA. In tal caso la Banca dovrebbe utilizzare tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legata l'agevolazione concessa.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale fattispecie si potrebbe configurare allorché la Banca dovesse ottenere indebitamente agevolazioni, da parte della PPAA a seguito di alterazioni di dati e/o informazioni. Come nel punto precedente (art.316-bis), il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a favore proprio o di altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno, allo Stato (oppure ad altro ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale reato, previsto dall'art. 640 bis c.p. si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebite erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, tramite l'attivazione di artifici o raggiri, inducendo l'Ente erogante in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Banca, nella predisposizione di documenti o dati per la

partecipazione a procedure di gara, inoltri alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta al fine di ottenerne un'agevolazione altrimenti non dovuta.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 640-ter c.p)

Previsto dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, è costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a SGSS S.P.A. Tale fattispecie potrebbe configurarsi allorquando, la Banca (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori), una volta ottenuto un finanziamento, violasse un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure nel caso in cui modificasse le risultanze di un conto corrente intestato ad un ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking.

Reati gravi contro il sistema comune dell'IVA (Direttiva 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea -c.d. Direttiva PIF)

La Direttiva prevede un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel suo campo di applicazione. È, tuttavia, prevista un'importante clausola di limitazione della portata della Direttiva, applicabile "unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA", laddove il concetto di "gravità" è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione") e all'elevato ammontare del pregiudizio per tale primario interesse finanziario UE ("danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 di Euro").

L'art. 9 della Direttiva detta le misure sanzionatorie applicabili alle persone giuridiche, che vanno dalle sanzioni pecuniarie ad un ampio catalogo di interdizioni; dall'esclusione "dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico" a provvedimenti come il "commissariamento giudiziale o lo scioglimento dell'Ente", o ancora la "chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato".

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p)

Previsto dall'art. 318 c.p. il reato è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p)

Previsto dall'art. 319 c.p. il reato è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni.

Per le fattispecie sopra illustrate il potenziale di condotta illecita potrebbe configurarsi allorquando si verificasse che un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando

un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del Pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (è il caso, ad esempio, di un Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p)

Previsto dall'art. 322 c.p. il reato è costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa da un soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per il compimento di un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p)

Prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Tale fattispecie di reato si configura se unente, parte di un processo giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompesse un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p)

Il reato, previsto dall'art.319-quater c.p., si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a procurare a sé o ad altro denaro o altre utilità non dovutegli. La fattispecie si completa con la previsione di pena anche per il soggetto, eventualmente estraneo alla pubblica amministrazione, che si renda parte del complessivo fenomeno criminale. La condotta si realizzerebbe nel caso in cui un Esponente della Banca fosse indotto ad aderire alle induzioni di un Esponente di Pubblica Amministrazione finalizzate a procurargli una utilità non dovuta.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p)

Prevista dall'art. 320 c.p., è costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato. Tale reato estende le disposizioni di cui all'art.319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Concussione (art. 317 c.p)

Tale reato, previsto dall'art. 317 c.p., si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua posizione, induca o costringa taluno a procurare a sé o ad altro denaro o altre utilità non dovutegli. Colui che subisce la costrizione non è considerato parte attiva del reato, andando quindi esente da sanzione penale, ma ne è persona offesa. La condotta si realizzerebbe nel caso in cui un Esponente della Banca acconsentisse alle richieste di un Esponente di Pubblica Amministrazione finalizzate a procurargli una utilità non dovuta.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. sono estese ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. Per potenziale condotta illecita si rimanda al punto precedente. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1° e 3°, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati (art. 5, comma 1, lettera *a e b*), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra menzionati. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2: "Sanzioni interdittive" (art. 5-bis).

Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)

Risponde del reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Risponde, inoltre, del reato chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 5 legge n. 39, 3 maggio 2019)

Risponde del reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio.

Risponde del reato anche chi esercita abusivamente scommesse e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti, rilevate in SGSS S.P.A. sono le seguenti:

- gestione di rapporti fisiologici e commerciali con la PPAA;
- relazioni con pubblici ufficiali delle PPAA;
- richiesta/ rinnovo di licenze/ nullaosta a PPAA necessari per lo svolgimento delle attività aziendali;
- ottenimento e gestione di finanziamenti e agevolazioni a PPAA (es. finanziamenti a fondo perduto, sgravi fiscali, incentivi all'investimento e/ o alle assunzioni, erogazione di formazione ecc.);
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'Ente è parte attiva/ passiva);
- gestione interventi ispettivi da parte di PPAA;
- selezione del personale;
- gestione omaggi;
- gestione spese di rappresentanza;
- selezione fornitori e assegnazione contratti (in particolare per servizi/ consulenze) e gestione dei pagamenti;
- sponsorizzazione di eventi promossi da PPAA (rapporti con autorità locali, giornalisti, Sovrintendenza ai beni Artistici, SIAE, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso, ecc.);
- sponsorizzazione di eventi sportivi.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali SGSS S.p.A., ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e 25 del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice di Condotta) di:

- a. effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici ufficiali/funzionari italiani o stranieri;
- b. offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere

offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalia o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Banca o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la singola società.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regalie, il proponente deve darne tempestiva informazione scritta al suo superiore gerarchico che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione all'Organismo di Controllo. Il citato proponente non potrà agire d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte delle citate figure; le regalie offerte devono essere documentate in modo adeguato a consentire le verifiche.

I contributi ed i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla Legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle Funzioni aziendali da questo designate.

È fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

È fatto altresì divieto di sponsorizzare eventi sportivi per i quali sia stata riscontrata una manipolazione che alteri i risultati degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle normative interne applicabili e dei canoni comportamentali richiamati nel Codice di condotta nonché della presente Parte Speciale;
- ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo: licenze, autorizzazioni e simili connesse all'attività SGSS S.p.A.; atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni *et similia* relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale; verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
- atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, SGSS S.p.A. fa divieto di alterare lo stesso ed i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa;
- tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.
- Prima di formalizzare un accordo per l'erogazione di contributi verso organizzazioni che abbiano qualunque tipo di legame con pubblici ufficiali, clienti o potenziali clienti, e in presenza di aspetti di rischio alto, è necessaria la preliminare valutazione del responsabile Compliance e del Responsabile ABC, nonché la relativa autorizzazione.

È fatto divieto effettuare donazioni a partiti politici o a organizzazioni di carattere religioso (anche se lecite), secondo il principio di neutralità politica e religiosa adottato dalla banca, come definito nel Codice di Condotta.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole e i divieti riportati nel precedente capitolo si declinano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività di qualsiasi funzione di SGSS S.p.A. Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice di condotta nonché della presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente abilitati in base al sistema di deleghe e poteri in essere;
- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve immediatamente segnalare la situazione al proprio diretto superiore per le azioni del caso;
- il personale non può dare seguito, e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile, qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- salvo specifiche richieste da parte della Pubblica Amministrazione, o esigenze operative stabilite dalla legge, i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono svolgersi alla presenza di un altro soggetto, al fine di ridurre i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti, salvo specifiche richieste da parte delle Autorità stesse o per esigenze operative stabilite dalla legge;
- le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la scelta dei fornitori deve attenersi a quanto prescritto dal Regolamento di Spesa. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare quanto previsto dal Codice di condotta, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;
- prima di intraprendere iniziative promozionali o di sponsorizzazione che vedono coinvolti direttamente od indirettamente le Pubbliche Amministrazioni (es. sponsorizzazione di eventi

promossi da Comuni, Province, ecc), il Responsabile 231 dell'U.O. coinvolta deve sincerarsi della conformità alle regole anticorruzione in essere nel corpo normativo della banca, e chiedere autorizzazioni interne, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo.

- in quanto rappresentanti di SGSS S.p.A., i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Si rimanda alle procedure anticorruzione in essere nel corpo normativo della banca, in particolare all'OdS 03/2015 Regali, pranzi d'affari od eventi esterni;
- qualora SGSS S.p.A. ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti (che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione) gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti. I Responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuite;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli Enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale) devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie;
- in occasione di eventuali operazioni di Tesoreria verso Enti, ovvero di incassi effettuati agli sportelli di imposte, tasse e contributi a vario titolo, le operazioni dovranno essere svolte secondo le procedure stabilite internamente, utilizzando le causali corrette ed attribuendo valuta e commissioni come da accordi commerciali presi. Operando in forza di un mandato di riscossione si configura la fattispecie di reato di truffa verso la Pubblica Amministrazione qualora questi fondi fossero distratti dalla destinazione dichiarata.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Global Risk Management
	U.O. Organization & Logistics
	Dipartimento Fund Services Operations
	U.O. Human Resources
	U.O. Trustee & Depositary Services
	Dipartimento Finance
	U.O. Accounting & Balance Sheet
	U.O. Liquidity Management
	U.O. Special Projects

	U.O. Information Technology
	U.O. Global Risk Management
	U.O. Clearing & Settlement Services
	U.O. Custody & Issuer Services
	Dipartimento CMS
	U.O. Client services
	Responsabili di Budget
	Senior Banker

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Code governing the fight against corruption and influence peddling (Marzo 2018)
- Compliance Charter” di SGSS S.p.A
- Instruction 014276 - Société Générale, Anti-bribery and Corruption Instruction ” del 6 dicembre 2018
- Instruction 014278 - Société Générale group gifts, business meals and external events instruction ” del 5 dicembre 2018
- Ordine di Servizio n. 8/2016, Prevenire e gestire i conflitti di interesse in SGSS S.p.A
- Ordine di Servizio n. 9/2011 rappresentante assieme alle varie istruzioni a cui rimanda, la policy antiriciclaggio della Banca
- Policy anticorruzione
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi

ODS Num./Versione: 03/2015 – (1^)
 Data di emissione: Milano, 12/10/2015 – Revisione del 03/06/2019
 Area: Adempimenti Normativi
 Argomento: Prevenzione della corruzione D.Lgs. 231/2001 Antiriciclaggio e antiterrorismo MIFID
 OGGETTO: Policy anticorruzione

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

II – REATI NUMMARI

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi al fine di assicurare l'attuazione di condotte idonee che non comportino il rischio di commissione di reati quali la contraffazione di contanti e valori, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdC ed i Responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.P.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover trattare valori di qualsiasi natura (in particolare, banconote, monete e valori di bollo aventi corso/ valore legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi), ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede.

SGSS S.p.A. adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) FATTISPECIE DI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di Reato realizzabili nell'ambito della gestione dei valori, con particolare riguardo alle banconote, previste dall'art. 25-bis del Decreto 231/01.

Di seguito sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose:

Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Il potenziale di condotta illecita relativo ai reati sopra menzionati, si perfeziona nell'ipotesi di:

- contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale
- alterazione nel territorio dello Stato o al di fuori di monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore;
- Introduzione, detenzione, spendita nel territorio dello stato, da parte di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete;
- acquisizione o ricezione da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

Le fattispecie di reato richiamate potrebbero realizzarsi nel corso della normale attività di gestione valori da parte del personale della Banca laddove si procedesse, volutamente, alla trattazione di valori contraffatti/ alterati quale che sia la fonte di approvvigionamento e la ragione di detenzione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p)

Il reato, previsto dall'art. 457 c.p. si perfeziona qualora si spendano o si mettano altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

La fattispecie richiamata potrebbe concretizzarsi nel caso, nella normale gestione di cassa, si proceda restituzione/ consegna a terzi di valori falsificati ricevuti in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p)

Il reato, previsto dall'art. 459 c.p., si configura al verificarsi delle condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. sopra illustrate, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p)

Il reato, previsto dall'art. 460 c.p., si perfeziona qualora chiunque proceda a contraffazione di carta filigranata, adoperata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p)

Il reato, previsto dall'art. 464 c.p., si realizza qualora chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Le potenziali condotte illecite per i reati descritti nei punti da 5 a 7 sono riconducibili a quelle descritte per i reati di cui ai punti da 1 a 4 con la sola differenza che l'oggetto del reato non è riferito

al denaro contante ma a valori bollati.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti non sono applicabili a SGSS S.P.A. Pertanto, non si applicano:

1. Accettazione di contanti e valori;
2. Distribuzione di contanti a terzi (clienti); bollati da terzi (clienti);
3. Consegna di contanti a terzi per fini di custodia e trasferimento fisico.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Seppure non applicabili direttamente alla realtà di SGSS S.P.A di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili a tutti gli altri Destinatari (Es. Soggetti terzi).

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-bis del Decreto 231. Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, banconote, monete o valori bollati falsi o alterati;
- contravvenire a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 15 marzo 2006, dalle Disposizioni di Controllo sui sistemi di pagamenti in materia di trattamento del contante del 29 novembre 2006, dalle Disposizioni di Controllo "Esternalizzazione del trattamento del contante" del 7 maggio 2007, dalla Comunicazione Banca d'Italia del 16 marzo 2011 – Esternalizzazione delle attività di trattamento del contante in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità, dalla circolare 285/2013.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore in Italia, le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote o monete hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione quelle che ritengono false e di trasmetterle alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia; quest'ultima invia le banconote alla propria Amministrazione Centrale in Roma, dove un apposito organo le esamina per accertarne la effettiva falsità.

Pertanto, ai soggetti che hanno tale obbligo di ritiro è assolutamente vietato adottare comportamenti diversi, come ad esempio restituire le banconote sospette di falsità all'esibitore – anche se con l'invito a presentarle alle Forze dell'Ordine – o tagliarle a metà o, comunque, distruggerle.

Detti soggetti sono invece obbligati, in caso di ritiro di una banconota/ moneta sospetta di falsità, a compilare contestualmente un verbale che contiene, tra l'altro, le indicazioni della banconota e le modalità del rinvenimento. Il verbale viene redatto in vari esemplari che devono essere inviati nei tempi e modi pro tempore vigenti alle competenti Autorità.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, dove coinvolti nel processo di gestione dei valori, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- devono essere effettuate le attività necessarie all'identificazione delle banconote o monete sospette di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione ed accettazione delle banconote o monete atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote sia l'autenticità.
- il personale non può dare seguito, e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio Responsabile, qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o monete sospette di falsità da parte della clientela o di terzi;
- la Funzione organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Possibili terze parti
	U.O. Organization & Logistics

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento Aziendale
- Compliance charter

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

III – REATI SOCIETARI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – ter, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdC ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire fasi di processo finalizzate alla tenuta della contabilità, alla redazione dei bilanci ed alla gestione dei lavori degli Organi Societari. In particolare, in tali ambiti sono rilevanti atti e/ o omissioni di quanti ricoprono i ruoli di Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, Liquidatore, incaricato della Revisione Legale.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3. FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/2001)

Esempi di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di SGSS S.p.A. si riferiscono alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 – ter del D.Lgs. 231. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 del c.c., come modificati ed integrati dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69 D.Lgs. 61/2002)

La fattispecie è prevista dagli artt. 2621 e 2622 del c.c., sopra citati.

Essa è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori dei commissari giudiziali e governativi, nonché tutti coloro che assumono posizioni di amministrazione e rappresentanza in Enti dotati di personalità giuridica, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, con l'intenzione di ingannare i soci o il

pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a SGSS S.p.A. L'illecito si connota e delinea sulla falsariga di un duplice ambito comportamentale assunto dai soggetti agenti e della tipologia del bene tutelato:

a) reato di pericolo, non astratto o presunto, nella formulazione dell'art. 2621 c.c., identificato come fattispecie — contravvenzionale, procedibile d'ufficio;

b) reato di danno, nella successiva regolamentazione dell'art. 2622 c.c., individuato come accadimento di natura «delittuosa», processualmente instaurabile, nelle società non quotate, unicamente a seguito di querela di parte, peraltro remissibile.

Tale fattispecie si configura quando è predisposta la divulgazione di dati non corretti/ incompleti che traggano in inganno i Soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui si valicano i limiti della ragionevolezza: non risulta quindi punibile una valutazione che non alteri in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/gruppo al quale essa appartiene e sempre che esse non determinino una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%. Va altresì segnalato che il reato è punibile allorché la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della società.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2621 c.c.)

La fattispecie, prevista dall'art. 2621 c.c. è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Infatti, diversamente dall'art. 2621 c.c., che prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 c.c. introduce nell'ordinamento un reato di evento di natura delittuosa per il fatto che, ai fini della sua configurazione, è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato faccia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e

terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a SGSS S.p.A.

La fattispecie potrebbe verificarsi quando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, espongano nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i soci o creditori, cagionando loro un danno patrimoniale. Nell'ipotesi in cui le false comunicazioni danneggiasse la società, mancherebbero i presupposti per l'applicazione del Decreto 231, posto che lo stesso prevede un beneficio per l'Ente. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la sopravvalutazione delle poste passive.

Se gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori [2639], con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge [2423, 2427-2429], dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione [2426], ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa [c.p. 120], con la reclusione da sei mesi a tre anni [2640].

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Previsto dall'art. 2625 c.c., esso è costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad omettere e/o alterare informazioni e dati, o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Prevista dall'art. 2629-bis c.c., si realizza nel caso in cui gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a Controllo ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di un amministratore delegato non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

La fattispecie si può verificare allorché un membro del Consiglio di Amministrazione ometta la comunicazione di una situazione di conflitto di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per la Banca. Va comunque rilevato che solitamente questa fattispecie si realizza nell'interesse dell'amministratore e non già della Banca, limitando conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto previsto dal Decreto 231.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Previste dall'art. 2629 c.c. si configura allorché, gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Potenziale condotta illecita La Banca potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Prevista dall'art. 2632 c.c., è finalizzata a tutelare l'integrità del capitale sociale, nel caso in cui Amministratori e Soci conferenti formino o aumentino in maniera fittizia il capitale sociale mediante:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi di tale fattispecie di reato sono gli amministratori e i soci conferenti che potrebbero agire fraudolentemente al fine di realizzare un aumento fittizio di capitale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Prevista dall'art. 2633 c.c., la fattispecie di reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i Soci, da parte dei Liquidatori, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di un reato che può realizzarsi solo in fase di liquidazione. Si fa presente che il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie contemplata dall'art. 2635 del Codice Civile disciplina il caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La fattispecie di reato descritta introduce nell'ordinamento italiano principi innovativi che traspongono cardini della disciplina penale del rapporto Pubblica Amministrazione – Privati all'ambito d'interazione esclusivo dei Privati. Infatti, pur essendo il dispositivo assimilabile, quantomeno nell'impianto generale, al classico scambio di utilità non dovute a fronte di atti od omissioni contrarie a doveri d'ufficio od a norme, si devono tuttavia osservare significativi elementi di innovazione.

In primo luogo, il reato in oggetto si concreta anche laddove il fatto sia commesso da parte di soggetti sottoposti alla direzione o al controllo di uno dei soggetti attori del reato ai sensi del comma 1.

Nondimeno, assume rilievo la circostanza secondo cui, giustamente previsto dal comma 3., tanto il corruttore quanto il corrotto sono soggetti a pena. Inoltre, ai fini della consumazione del reato deve prodursi un documento per la società di appartenenza del corrotto.

L'ultima notazione è da leggersi in combinazione con la previsione secondo cui il fatto sussiste fintanto che i soggetti attivi del reato compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Possono essere esempi di tale condotta i casi in cui un esponente della Banca ponga in essere atti od omissioni finalizzate ad alterare il comportamento di terzi ed ottenere da questi vantaggi (es. influenzare le decisioni di un dipendente di un fornitore al fine di ottenere benefici non dovuti).

I presidi esistenti ai fini dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 sono da intendersi allargati anche alla compagine della corruzione privata.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie contemplata dall'art. 2635 bis del Codice Civile disciplina il caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque istighi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a compiere o ad omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, in cambio di denaro o altre utilità.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato, previsto dall'art. 2636 c.c., si perfeziona qualora un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Un soggetto, ad esempio un Amministratore, potrebbe porre in essere azioni/ omissioni/ artifici che possono risultare in deliberazioni da parte dell'Assemblea, che altrimenti avrebbe agito in modo diverso.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato, previsto dall'art. 2637 c.c., si perfeziona qualora un soggetto diffonda notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Potenziali condotte illecite possono essere condotte manipolative nell'ambito dell'attività di negoziazione di titoli non quotati. Diffusione da parte della Banca di dati/informazioni che possono risultare in alterazione di prezzi di titoli azionari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato, previsto dall'art. 2638 c.c., si perfeziona allorché Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di Società o Enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Controllo, o tenuti a obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in

parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o Enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Potenziale condotta illecita Omissione e/o alterazione, da parte della Banca, di informazioni e dati che possono condurre in errore le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.

4. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari rilevabili in SGSS S.P.A. sono le seguenti:

- Divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);
- Gestione conflitti di interesse degli Amministratori;
- Rapporti con le Autorità di vigilanza;
- Organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli;
- Gestione delle chiusure contabili;
- Profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;
- Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione;
- Gestione dei lavori degli Organi Societari e delle relative evidenze documentali;
- Diffusione di dati/ informazioni che possono risultare in alterazione di prezzi di titoli azionari.

In relazione al reato di corruzione tra privati sono inoltre da considerarsi le seguenti aree sensibili:

- Selezione del personale;
- Sponsorizzazione di eventi promossi da privati;
- Gestione omaggi e regalie;
- Gestione spese di rappresentanza;
- Selezione fornitori e assegnazione contratti (in particolare per servizi/ consulenze) e gestione dei pagamenti;
- Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili a qualsiasi titolo;
- Gestione di rapporti commerciali con terzi;
- Erogazioni di credito che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a fenomeni di corruzione tra privati.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.P.A. nonché a quanti – pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole (Destinatari del Modello).

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – ter del Decreto 231. Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle attività sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25 – ter (reati societari) del Decreto;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
4. tenere un comportamento attento ed accurato, nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
5. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla vigente normativa a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
6. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
7. nel rispetto della norma di cui all'art. 2629-bis cod. civ., gli Amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
8. astenersi dal porre in essere comportamenti che possano risultare in alterazioni/manipolazioni di prezzi di valori mobiliari;
9. garantire che gli accessi ai sistemi informatici per la tenuta della contabilità siano profilati in base ai criteri di separazione dei compiti (esecuzione e controllo) e, più in generale, che la gestione di tali accessi sia in linea con quanto previsto dal Protocollo in materia di Reati Informatici;
10. comunicare all'Organismo di Controllo violazioni, o presunte tali, del presente protocollo anche in forma anonima.
11. In relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del codice civile, è fatto divieto (coerentemente con quanto previsto anche nel Codice di condotta) di:
 - a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a terzi privati al di fuori di normali rapporti contrattuali e/ o di partenariato;
 - b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
 - c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di terzi privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b).

In particolare, non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalia o di gratuita prestazione che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Banca o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la singola società.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve attenersi alle procedure anticorruzione in essere nel corpo normativo della Banca in particolare all'OdS 5/2013 Regali, pranzi d'affari ed eventi esterni. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche.

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole e i divieti sopra riportati si traducono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività di qualsiasi funzione di SGSS S.p.A.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto 3):
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti od altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure aziendali in vigore in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto 4):
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativo - contabili rivolti a terzi;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
 - inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute nell'informativa rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dei terzi;
- con riferimento al precedente punto 5):
 - restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - ripartire utili (o acconti su utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i Soci, in sede di liquidazione della Società, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 6):
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della Società di revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 8):
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità.
- con riferimento al precedente punto 9):
 - procedere all'assunzione di personale o collaboratori in deroga alle regole di valutazione della professionalità e della retribuzione complessiva ponendo in essere condizioni di privilegio per soggetti che potrebbero, direttamente o indirettamente, procurare vantaggi non dovuti alla Banca;
 - procedere alla scelta dei fornitori senza basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo e, pertanto, correndo il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi altrimenti non dovuti;
 - non procedere, in caso di iniziative promozionali o di sponsorizzazione a comunicazione all'Organismo di Controllo. È fatta eccezione per i casi in cui le iniziative siano già deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca. In tal caso spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione effettuare tale comunicazione;
 - porre in essere qualsiasi comportamento od omissione volta ad influenzare il giudizio di un dipendente o rappresentante di terzi privati, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, od altri incentivi illegali;
 - porre in essere, solo per alcuni soggetti privati, condizioni economiche o contrattuali non coerenti con quelle previste per clientela avente medesime caratteristiche o patrimonio. Ciò significa che, secondo il patrimonio conferito dal cliente sarà possibile concedere condizioni di favore, ove tali condizioni dovessero risultare coerenti con quelle concesse ad altra clientela del medesimo standing.

7. PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi Aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Global Risk Management

	U.O. Human Resources
	U.O. Tax Affairs
	U.O. Legal & Corporate Affairs
	Dipartimento Securities Banking Operations
	U.O. Trustee & Depositary Services
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Accounting & Balance Sheet
	Revisore Legale dei Conti
	Soci
	Dipartimento CMS
	U.O. Client services Dept
	Responsabili di Budget
	Senior Banker

8. STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
 - Regolamenti degli Organi Aziendali
 - Regolamento ODC 231
 - Regolamento di whistleblowing
 - Codice di Condotta
 - Regolamento aziendale
 - Regolamento di spesa
 - Mappatura dei rischi
 - Policy anticorruzione
- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
 - Codice di Condotta
 - Code governing the fight against corruption and influence peddling (Marzo 2018)
 - Compliance Charter” di SGSS S.p.A
 - Instruction 014276 - Société Générale, Anti-bribery and Corruption Instruction ” del 6 dicembre 2018
 - Instruction 014278 - Société Générale group gifts, business meals and external events instruction ” del 5 dicembre 2018
 - Ordine di Servizio n. 8/2016, Prevenire e gestire i conflitti di interesse in SGSS S.p.A
 - Ordine di Servizio n. 9/2011 rappresentante assieme alle varie istruzioni a cui rimanda, la policy antiriciclaggio della Banca
 - Policy anticorruzione

ODS Num./Versione: 03/2015 – (1^)
 Data di emissione: Milano, 12/10/2015 – Revisione del 3/06/2019
 Area: Adempimenti Normativi

Argomento: Prevenzione della corruzione D.Lgs. 231/2001 Antiriciclaggio e antiterrorismo MIFID
OGGETTO: Policy anticorruzione

9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing.

Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

IV - GLI ABUSI DI MERCATO

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 sexies, nel rispetto dei principi di eticità e trasparenza, nel rispetto della normativa emanata dalle Autorità di Vigilanza, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdC ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili:

1. alla gestione delle negoziazioni in valori mobiliari (sia per conto terzi sia in conto proprio);
2. alla gestione delle informazioni privilegiate di cui si sia in possesso in ragione del proprio

ruolo professionale e/ o in ragione di altre circostanze e fonti informative.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati (anche di emittenti non quotati). A mero titolo esemplificativo: notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad esempio fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, ecc.); acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda; significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici; previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget; diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi; notizie sul management (ad esempio cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.); notizie riguardanti i titoli (ad esempio aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.); programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie.

3. LE FATTISPECIE DI REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 – SEXIES DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo previsti dall'art. 25 sexies1 del D.Lgs. 231/2001 e nella parte V, titolo I-bis, capo III del Testo Unico della Finanza. L'accertamento dei reati da abuso di mercato spetta al Giudice penale, mentre quello inerente i relativi illeciti amministrativi è di competenza della Consob. Le fattispecie rilevanti sono le seguenti.

Abusi di mercato (art.25-sexies)

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'illecito si commette nel caso in cui, nell'ambito della Società, un soggetto in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero

dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

1. acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta;
2. comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro;
3. raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Una potenziale condotta illecita potrebbe configurarsi nel caso in cui, al fine di garantire alla Banca un profitto, si proceda alla negoziazione di valori mobiliari per conto dell'Istituto utilizzando informazioni riservate di cui si è a conoscenza in ragione, ad esempio, di un'istruttoria di credito effettuata nell'ambito della normale operatività.

Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF)

L'illecito si commette qualora chiunque all'interno della Società diffonda notizie false, compia operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Una potenziale condotta illecita si può verificare ogniqualvolta la Banca provveda a diffondere notizie non veritiere su titoli quotati o ad effettuare operazioni o artifici atti a determinare una sensibile variazione dei prezzi.

Tra le possibili modalità di condotta manipolativa si segnalano le seguenti:

1. creazione di una soglia minima al corso dei prezzi;
2. celare la proprietà;
3. aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico.
4. comprimere in modo abusivo il mercato;
5. creare ordini abbinati in modo improprio, incroci;

In aggiunta alle modalità suesposte, le condotte manipolative possono manifestarsi anche in presenza di diffusione di informazioni non veritiere.

4. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'attività sensibile nell'ambito degli abusi di mercato che si possono rilevare in SGSS S.p.A. può essere la seguente: gestione di informazioni privilegiate relative a clienti/ terzi con cui si intrattengono relazioni di business.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – sexies del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice di condotta) in particolare di utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo.

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ogni dipendente della Banca che rilevi comportamenti che possano configurare abusi di mercato in ragione di "privilegio", o rilevi una condotta criminosa che si sostanzia nel vendere, acquistare o compiere operazioni per conto proprio o di terzi utilizzando informazioni privilegiate (insider trading) o diffonda notizie false o ponga in essere artifici atti ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari a vantaggio proprio, di terzi o dell'ente, le segnala al proprio responsabile corredate della documentazione necessaria.

7. PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Global Risk Management
	Dipartimento Finance
	Dipartimento Fund Services Operations
	U.O. Legal & Corporate Affairs
	U.O. Human Resources
	Dipartimento Securities Banking Operations

8. STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Regolamento degli Organi aziendali
- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento aziendale
- Compliance Charter

-Mappatura dei rischi

- Ordine di Servizio n. 8/2016, Prevenire e gestire i conflitti di interesse in SGSS S.p.A

9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

V – REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E REATI TRANSNAZIONALI

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25 quater, quarter1 e quinquies, e della L. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdC ed i responsabili delle funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica; in particolare Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito esposti. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di tale protocollo la gestione dei rapporti

con Clienti e terzi in generale il cui oggetto sociale e/ o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Banca nella perpetrazione di uno o più reati di seguito descritti.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa, con particolare riferimento alla Funzione Antiriciclaggio, sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001), DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 24 QUATER 1 e 25 QUINQUIES e 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146 /2006)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 quater, quater1 e quinquies del d.lgs. 231/2001, del d.lgs 231/07 in materia di contrasto del terrorismo e della L. 146/ 2006. Data la rilevanza, si riportano qui di seguito i testi dei dispositivi in discorso. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti per un Ente, anche se non direttamente in SGSS S.P.A.

Dispositivo dell'art. 270 c.p.:

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Dispositivo dell'art. 280 c.p.:

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona (3), è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Dispositivo dell'art. 289 c.p.:

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Dispositivo dell'art. 289 c.p.:

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

- 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
- 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Dispositivo dell'art. 302 c.p.:

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Si tenga presente anche la **"Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo"**, conclusa a New York il 9 dicembre 1999, ratificata dall'Italia in data 27 marzo 2003.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Si tratta di delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti. Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività bancaria, sono quelle concernenti la "Partecipazione a prestiti a favore del nemico" (art. 249 c.p.), il "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" (art. 289-bis c.p.) e il reato di cui all'art. 270-bis c.p., denominato "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". Sono inoltre richiamati dalla Norma le violazioni a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

Altre fattispecie connesse sono:

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302.c.p.)

Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

1. Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);

2. Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter);
3. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 6);
4. Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
5. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori.

Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio e autoriciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5)

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

Associazioni per delinquere (artt. 416 e 416-bis c.p.)

Si tratta di Associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Una potenziale condotta illecita potrebbe astrattamente configurarsi in capo a soggetti cui la Banca appalta lavori o da eventuali subappaltatori.

Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 e art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998)

La legge punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. La prescrizione dell'art. 22 è relativa al caso di impiego di personale proveniente da paesi terzi il cui soggiorno in Italia non sia regolare.

Una potenziale condotta illecita potrebbe astrattamente configurarsi in capo a soggetti cui la Banca appalta lavori o da eventuali subappaltatori.

Delitti contro la persona (artt. 600, bis, ter, quater, quinquies, c.p., 601 e 602 c.p.)

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente fenomeni quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

1. "Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.),

2. "Prostituzione minorile" (art. 600-bis c.p.),
3. "Pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.),
4. "Detenzione di materiale pornografico" (art. 600-quater c.p.),
5. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-quinquies c.p.),
6. "Tratta di persone" (art. 601 c.p.),
7. "Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.).

Una potenziale condotta illecita potrebbe astrattamente configurarsi in capo a soggetti cui la Banca appalta lavori o da eventuali subappaltatori.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis, c.p.)

Una potenziale condotta illecita potrebbe astrattamente configurarsi in capo a soggetti cui la Banca appalta lavori o da eventuali subappaltatori.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti, potrebbero configurarsi in capo a soggetti terzi cui la Banca appalta lavori o da eventuali subappaltatori, in servizi che inducano favoreggiamenti e/o altra utilità a soggetti/iniziativa potenzialmente legati a:

1. organizzazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. criminalità organizzata;
3. organizzazioni finalizzate alla commissione di reati contro la persona;
4. gestione appalti e subappalti;
5. impiego di personale proveniente da paesi terzi;
6. gioco d'azzardo esercitato con apparecchiature vietate;
7. esercizio abusivo di gioco e scommesse.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate dagli artt. 25 quater, quater1, quinquies e duodecis del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di favorire le attività strumentali alla commissione di reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di reati contro la personalità individuale.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole e i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di ogni Funzione di SGSS.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nell'ambito dell'attività di identificazione della clientela sono rispettate le disposizioni di Banca d'Italia. In tale ambito assumono anche rilevanza le procedure di analisi e verifica preliminare della controparte che sono normalmente condotte. Tale attività prevede l'interazione con le strutture dedicate alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- L'impiego, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, di personale deve essere gestito nel massimo rispetto di tutte le norme pro tempore vigenti che devono essere adeguatamente esplicitate in specifiche procedure interne.

In tale contesto, particolare attenzione deve essere dedicata alla regolarità formale e sostanziale di tutti i documenti ed evidenze in genere, relativi a lavoratori provenienti da paesi terzi per i quali vigono obblighi di legge in materia di soggiorno in Italia.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi Aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Global Risk Management
	Internal Audit
	U.O. Organization & Logistics
	Dipartimento Fund Services Operations
	U.O. Legal & Corporate Affairs
	U.O. Human Resources
	U.O. Information Technology
	U.O. Accounting & Balance Sheet
	Revisore Legale dei Conti
	Soci
	Dipartimento Coverage
	U.O. Client services Dept
	Responsabili di Budget
Senior Banker	

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate, in particolare Antiriciclaggio
- Manuale Antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo di SGSS S.p.A.
- Manuale web black list
- Regolamento di whistleblowing antiriciclaggio
- Codice di Condotta
- Regolamento Aziendale
- Compliance Charter
- Mappatura dei rischi

- Ordine di Servizio n. 9/2011, la policy antiriciclaggio della Banca
- Policy anticorruzione
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi

ODS- Num./Versione: 09/2011 – (2^)
Data ultima revisione: 29/04/2016
Data di emissione: Milano, 23/11/2011
OGGETTO: Policy antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

VI – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari e l'Ente devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'Art. 25-octies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdC e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili al complesso di adempimenti da effettuarsi in ragione delle Normative Antiriciclaggio tempo per tempo vigenti e comunque **a tutti i destinatari del Modello**.

SGSS S.p.A. adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa, con particolare riferimento alla Funzione Antiriciclaggio, sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-Octies DEL D.LGS. 231/2001).

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25 octies, prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'Ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l'Ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette tale crimine chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine "ricevere" starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti

posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Con riferimento alle potenziali condotte illecite tale fattispecie di reato può configurarsi allorché il cliente versa denaro nelle casse della Banca per deposito o, anche per sottoscrizioni di strumenti finanziari, e la Banca ha la conoscenza che tali disponibilità finanziarie provengono da un'attività delittuosa.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Tale reato consiste nel fatto che chiunque, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La potenziale condotta illecita potrebbe configurarsi, con riferimento ai rapporti bancari, con la semplice accettazione di un deposito, permettendo la sostituzione del denaro contante con moneta scritturale. Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi anche nel caso in cui il denaro di provenienza illecita fosse utilizzato come mezzo di pagamento di strumenti finanziari per i quali la Banca ha agito solo come tramite, ovvero collocatore. È opportuno, comunque evidenziare che dal punto di vista operativo, la nuova figura di autoriciclaggio nulla ha innovato rispetto alle disposizioni esistenti per combattere il riciclaggio, in quanto l'operatore bancario sarà sempre tenuto, comunque, a segnalare l'operazione che ritenga sospetta sia dal punto di vista soggettivo (cliente con precedenti penali, ecc.) sia da quello oggettivo (comportamenti anomali che fuoriescono da quotidiano modus operandi, ecc.) indipendentemente dalle circostanze che il cliente stesso sia sospetto di essere un correo o una "testa di legno" o l'autore del reato presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Banca qualora il denaro proveniente dai reati precedenti fosse utilizzato per acquistare partecipazioni in società o concedere finanziamenti. Il reato in oggetto è configurabile in capo alla clientela qualora il soggetto sia titolare di un rapporto come privato- persona fisica o sia titolare di un rapporto come ditta individuale, società di persone o società di capitali per la quale risulta essere il titolare effettivo oppure il tramite per il quale transitano dei capitali di provenienza illecita, ovvero risulta possibile una commistione tra i rapporti bancari in essere.

L'art.11 del d.lgs.231/2007 individua tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio le Banche. Gli obblighi a carico delle banche sono:

1. di adeguata verifica della clientela;
2. di registrazione;
3. di segnalazione delle operazioni sospette;
4. di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni per la limitazione dell'uso del contante; di formazione del personale e dei collaboratori;
5. di informativa nei confronti dell'Unità di Informazione Finanziaria.

L'art. 52 del d.lgs.231/2007 prevede che, fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali:

1. il Collegio Sindacale;
2. l'Organismo di Controllo ex art.6 del d.lgs.231/2001;
3. tutti i soggetti destinatari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel decreto.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili nell'ambito dei Reati di riciclaggio rilevabili in SGSS S.p.A. sono le seguenti:

1. identificazione evoluzioni normative e proposte di implementazione interne;
2. monitoraggio sull'efficacia di implementazioni interne a seguito di evoluzioni normative;
3. formalizzazione, approvazione, diffusione e verifica di effettiva applicazione delle procedure interne in materia di antiriciclaggio;
4. nomina del responsabile/referente antiriciclaggio;
5. predisposizione, verifica di effettiva applicazione e rispetto delle procedure interne di identificazione;
6. predisposizione, verifica di effettiva applicazione e rispetto delle procedure interne di valutazione del rischio;
7. attività di registrazione delle informazioni;
8. predisposizione di adeguati presidi di controllo ed analisi per l'identificazione delle operazioni sospette;
9. verifiche sulla corretta applicazione delle procedure manuali ed informatiche per l'identificazione delle operazioni sospette;
10. effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette;
11. pianificazione della formazione;
12. esecuzione degli interventi formativi e raccolta delle relative prove di avvenuta effettuazione;
13. valutazione dei risultati della formazione ed adozione eventuali azioni correttive.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 octies del Decreto Antiriciclaggio.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali che afferiscono alle tematiche trattate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) intrattenere rapporti economici con clientela per la quale il processo di "adeguata verifica" non sia stato svolto secondo le norme di legge e le regole stabilite internamente dalla banca;
- b) porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D.Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro o beni da parte della Banca per il tramite dei mezzi finanziari rivenienti da operazioni con la clientela;
- c) omettere, occultare o fuorviare (in generale, non assumere comportamenti collaborativi) le segnalazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di **ogni funzione di SGSS**. In particolare, per le rispettive competenze:

1. È garantito dalla Funzione di Compliance il continuo monitoraggio del panorama legislativo e regolamentare di riferimento e l'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di conformità, validando i Regolamenti, assicurando l'implementazione interna di evoluzioni normative anche attraverso periodiche verifiche mirate;
2. sono tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le operazioni di identificazione ed adeguata verifica della clientela;
3. sono adottate delle regole di gestione del rischio di riciclaggio;
4. sono impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio.
5. sono previsti dalla Banca corsi di formazione obbligatori relativi all'Antiriciclaggio da erogare ai neoassunti e, nel corso del rapporto di lavoro, a Dipendenti e Collaboratori in funzione delle loro funzioni e competenze oltreché in ragione di evoluzioni normative e/ o organizzative.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Tutte le strutture aziendali e in particolare:
	Organi aziendali e Top Management
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Compliance

	U.O. Global Risk Management
	Internal Audit
	Dipartimento Fund Services Operations
	U.O. Trustee and Depositary Services
	U.O. Legal & Corporate Affairs
	U.O. Human Resources
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Information Technology
	U.O. Client Services
	U.O. Tax Affairs
	U.O. Accounting & Balance Sheet
	Revisore Legale dei Conti
	Responsabili di Budget
	Senior Banker

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate, in particolare Antiriciclaggio
- Manuale Antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo di SGSS S.p.A.
- Comunicazioni specifiche Antiriciclaggio
- Manuale web black list
- Regolamento di whistleblowing antiriciclaggio
- Codice di Condotta
- Regolamento aziendale
- Compliance Charter
- Mappatura dei rischi
- Ordine di Servizio n. 9/2011 rappresentante assieme alle varie istruzioni a cui rimanda, la policy antiriciclaggio della Banca
- Policy anticorruzione
- Regolamento di spesa

ODS- Num./Versione: 09/2011 – (2^)
 Data ultima revisione: 29/04/2016
 Data di emissione: Milano, 23/11/2011
 OGGETTO: Policy antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

VII –DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24 – bis del Decreto 231, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'OdC e i responsabili delle funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla gestione di software, hardware, licenze e, più in generale, alla gestione dell'architettura informatica della Banca ed ai relativi dati e flussi informativi connessi all'operatività. Sono pertanto da considerare parte dell'ambito di applicazione anche la stipula e successiva gestione di contratti con terzi fornitori di supporto e/ o consulenza relativa alla gestione degli ambiti richiamati.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI ED IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 – BIS DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 – bis del Decreto

231. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose. Il 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Segnatamente, l'art. 24-bis del Decreto 231 stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del Decreto.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del Decreto.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, la reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare qualora la Banca dovesse utilizzare direttamente o per interposta persona, autorizzata all'accesso per una o più determinate finalità, il “titolo di

legittimazione” per uno scopo diverso da quello pattuito e a cui era subordinato. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è la reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617 - quater.

Le fattispecie di reato illustrate potrebbero configurarsi qualora la Banca dovesse, direttamente o per interposta persona, intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Il potenziale di condotta illecita potrebbe verificarsi qualora la Banca dovesse, direttamente o per interposta persona, installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

La fattispecie in oggetto si individuerrebbe laddove vi fosse un'attività da parte della Banca finalizzata alla manomissione, cancellazione o danneggiamento di dati e/o sistemi di terzi. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-bis, ma il danno è causato nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico o di pubblica utilità. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-bis; l'elemento differenziale risiede nel fatto che in detta condotta l'autore del reato rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è la reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-quater; l'elemento differenziale risiede nel fatto che detta condotta è punita anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Va però specificato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti; deve trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze del quarto comma dell'Art. 617 quater (fatto commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio). La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte di personale della Banca a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza, in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi qualora si disponesse di un accesso a sistemi protetti in uso a terzi, attraverso l'utilizzo di codici di accesso detenuti ed utilizzati illegalmente (duplicazione) e/ o indebitamente (furto o sottrazione).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte di chiunque a diffondere virus tramite le architetture informatiche aziendali.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Tale fattispecie potrebbe verificarsi nei casi di apposizione di firma digitale su documenti/ evidenze informatiche falsificate/ non veritiere al fine di produrre falsi documenti aventi finalità probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati, rilevabili in SGSS S.p.A. sono le seguenti:

- Gestione programmi informatici;
- Gestione di documenti informatici;
- Gestione accessi a sistemi informatici di terzi;
- Utilizzo di sistemi informatici di terzi.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 – bis del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali che si riferiscono alla gestione delle tematiche connesse con quanto riportato nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;

- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;

- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Funzione Organizzativa e di ICT della Banca;

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server, ...);

- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato ed incustodito;

- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;

- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;

- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il Responsabile dell'U.O. Information Technology deve attivarsi al fine di porre in essere le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" definito nel Modello a livello di sistemi informativi e abilitazioni utente riconducibile ad una corretta "segregation of duties";
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutte le misure ritenute necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole e i divieti riportati nel precedente capitolo si esplicano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di ogni funzione di SGSS S.P.A. In particolare, per le rispettive competenze:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni

caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;

- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla Banca;
- devono essere svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema;
- devono essere applicate, sugli applicativi aziendali, le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Banca deve essere svolta nel rispetto delle regole interne e in modo tale da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi, ad esempio in:
 - networking;
 - fornitura applicativi;
 - fornitura sistemi hardware;

devono rispettare i principi e le regole aziendali, al fine di tutelare la sicurezza dei dati e il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi Aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Global Risk Management
	Internal Audit
	U.O. Information Technology
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Infrastructure & Technical Services
	U.O. Human Resources
	U.O. Securities Data Management
	U.O. Special Projects
	Responsabili Privacy
	Data Protection Officer (DPO)

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento Aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi
- Compliance Charter

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

VIII – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti ed i Collaboratori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto 231, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 300 del D. Lgs. 81/08, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'Organismo di Controllo, il Datore di Lavoro, i Delegati del Datore di Lavoro, nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla gestione della sicurezza sul posto di lavoro.

Pertanto, tutti i Dipendenti della Banca sono chiamati al rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e delle Norme interne od esterne alla Banca di volta in volta applicabili. Nondimeno, analogo obbligo ricade sui soggetti esterni che siano in qualunque modo coinvolti nella gestione della sicurezza presso le strutture dell'Istituto.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001, DELLA LEGGE 123/2007 E ART. 300 DEL D.LGS. 81/08)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies¹, del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dall'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

1. Omicidio colposo: reato previsto dall'art. 589 c.p., costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone. Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime: reato previsto dall'art. 590, terzo comma c.p., costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Le fattispecie richiamate nei punti 1 e 2 potrebbero verificarsi nei casi in cui vengano colposamente cagionate la morte, lesioni gravi /o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute se sicurezza sul lavoro.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale a seguito di omissioni, negligenze o mancata predisposizione di presidi di controllo e di organizzazione previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di tempo in tempo vigente.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono rappresentate in SGSS S.p.A. dalle attività, di seguito elencate, svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali, quali:

- gestione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio degli infortuni ed implementazione azioni correttive;
- gestione delle modalità di comunicazione dedicate ai lavoratori (mail, casella posta fisica, ecc.);
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- attività svolta dal medico competente;
- esecuzione delle verifiche e verbalizzazione dei risultati;
- raccolta e controllo documentazione relativa alla sicurezza degli immobili;
- convocazione e verbalizzazione dei lavori di riunione annuale in materia di sicurezza;
- manutenzione ed aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR);
- gestione e manutenzioni degli impianti (elettrico, aria condizionata, ecc.);

- assegnazione del Budget per la sicurezza;
- predisposizione del piano emergenze e gestione esercitazioni.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, dell'art. 9 della Legge 123/2007 e dell'art. 300 del D.Lgs. 81/08.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti a tutti i Destinatari è in particolare fatto obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti; rispettare le regole della presente Parte Speciale, del Codice di condotta e le norme interne aziendali;
- a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla Banca in materia.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le leggi ed i regolamenti vigenti, il Codice di condotta, le procedure ed i valori di SGSS, nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono costituire le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere dai Destinatari; ancora più stringente dovrà essere il loro rispetto qualora si ravvisi la presenza di attività sensibili ai sensi del Decreto 231.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tutti i destinatari sono tenuti, in forza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 ed in base ad attribuzioni interne di compiti e responsabilità debitamente formalizzate, per quanto a ciascuno di essi applicabile nei rispettivi ruoli e competenze, a contribuire ad una efficace gestione dei rischi in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Tali soggetti sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito agli standard tecnico- strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le strutture competenti devono attivare verifiche sistematiche;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti e produrre evidenze di lavoro relative agli interventi di controllo effettuati;
- dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo;

- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile della Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, ISPESL, Comune, Provincia, Regione, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- prevedere la spesa, in sede di elaborazione annuale del budget, per gli oneri da destinare alla sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi aziendali e Top Management
	U.O. Global Risk Management
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	Internal Audit
	U.O. Human Resources
	U.O. Legal & Corporate Affairs
	U.O. Securities Data Management
	U.O. Infrastructure and Technical Services
	U.O. Information Technology
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Special Projects
	Dirigenti Preposti ex D. Lgs 81/08
	Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione- RSP
	Delegati dal Datore di Lavoro: Coordinatore, Area Sicurezza, Area Risorse Umane
	Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- DVR

- Definizione degli obiettivi annuali in materia di salute e sicurezza, documentazione dei processi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/08
- Linee Guida UNI INAIL 28/09/2008
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Compliance charter
- Mappatura dei rischi

ODS Num./Versione: 03/2013 – (1^)

Data di emissione: Milano, 25/03/2013

Area: Processi trasversali

Argomento: Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/2001)

OGGETTO: Disposizioni operative per lo svolgimento di attività soggette ai rischi rilevati ai sensi del D.lgs. 231/2001: Tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro (D. Lgs. n. 81/08)

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

In casi di urgenza, ovvero in casi di pericolo potenziale o reale, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile della Sicurezza, al Responsabile 231, la situazione ravvisata, **adoperandosi direttamente, in caso di urgenza**, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo 8 ad esempio chiamando i Vigili del Fuoco, la Polizia, ecc.).

IX - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste

dall'art. 25-bis1, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdC e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica alle Aree o Funzioni di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati.

In particolare, è da considerare area di applicazione di questo protocollo:

-la gestione dei rapporti con terzi in generale il cui oggetto sociale e/ o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Banca nella perpetrazione di uno o più reati di seguito descritti.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis1 del d.lgs.231/01.

Le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie delittuosa rimanda a comportamenti illeciti nel caso in cui si adoperino violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. In sostanza si fa rimando a tutte le possibili condotte che, al di fuori dei normali canoni comportamentali di mercato, possano alterare il normale funzionamento dello stesso.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La fattispecie si verifica nei casi in cui, nell'ambito della conduzione di attività di impresa, si alteri il normale regime concorrenziale intimidendo i propri concorrenti con atti di violenza o con semplici minacce. La fattispecie è da riferirsi ad una casistica che, anche se eterogenea, trova comune matrice nella volontà di alterare il normale quadro competitivo attraverso atti di natura illecita finalizzati a modificare il normale comportamento degli altri attori di riferimento (su uno stesso territorio e/o in uno stesso settore economico). L'elemento specificativo della "concorrenza" tende quindi a delimitare la fattispecie a comportamenti tipici della criminalità organizzata, laddove la condotta di cui all'art. 513 può essere perpetrata anche in assenza di alterazione del quadro di concorrenza complessivo.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto assume una connotazione che, almeno apparentemente, risulta di ampia applicazione prevedendo la realizzazione della condotta delittuosa per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La descrizione del presupposto di reato è molto ampia, prevedendo che la condotta criminosa si realizzi nel caso in cui chiunque, agendo come parte cedente in una transazione commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta delittuosa si configura per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

La fattispecie trova la sua concreta realizzazione in qualsiasi atto od omissione che possa influire sulla genuinità da intendersi nella sua accezione più ampia possibile e quindi, che derivi tanto dal mancato rispetto di parametri di conformità stabiliti da normative/ leggi di settore, tanto da alterazione della composizione naturale del prodotto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La disposizione punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Tale fattispecie colpisce condotte tipiche di falso ideologico, cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, cioè quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Il primo comma del dispositivo descrive la fattispecie delittuosa che si realizza con l'atto della fabbricazione o dell'utilizzo industriale di oggetti od altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale che sia conoscibile dall'autore/ i della condotta.

Il secondo comma, estende le pene previste per i soggetti di cui al comma primo anche per chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

La condotta delittuosa trova applicazione nei casi in cui uno o più soggetti comunque organizzati pongano in essere atti od omissioni finalizzati alla contraffazione, o comunque alterazione relativa alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle condotte criminose elencate la Banca, in ragione dell'oggetto della sua attività, non può concretamente agire direttamente negli ambiti richiamati. Tuttavia, non è da escludersi il coinvolgimento della Banca in relazione a soggetti terzi, quali ad esempio fornitori di servizi vari.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25bis-1.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di favorire, attraverso soggetti terzi, quali ad esempio fornitori di servizi vari, le attività strumentali alla commissione di reati contro l'industria ed il commercio.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della funzione organizzativa di SGSS, nella scelta dei fornitori.

Nell'attività di identificazione fornitori assumono rilevanza le procedure di analisi e verifica preliminare della controparte che sono normalmente condotte.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Tutte le strutture aziendali e in particolare:
	U.O. Compliance
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Global Risk Management
	Internal Audit
	U.O. Human Resources
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Infrastructure and Technical Services

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate, in particolare Policy sulle esternalizzazioni;
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento aziendale
- Compliance charter
- Regolamento di spesa

- Mappatura dei rischi

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

X- REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'OdC ed i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o funzioni di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo la Funzione che gestisce i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione della Giustizia in generale. Tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente protocollo qualunque siano la posizione e la natura degli interessi della Banca nel procedimento in corso.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del d.lgs.231/ 01.

La fattispecie rilevante è la seguente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'articolo 377 bis c.p. è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. Il reato si realizza quando l'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Inoltre, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati descritti, rilevabili potenzialmente in SGSS S.p.A. sono le seguenti:

- Partecipazione di esponenti aziendali o di personale dipendente a processi penali;
- Gestione di processi penali in cui sia parte attiva la Banca.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

La Banca esige la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri Esponenti Aziendali, Collaboratori e Consulenti nei confronti dei rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria. Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria deve essere caratterizzato dal pieno rispetto delle leggi pro tempore vigenti e,

in via sussidiaria, della normativa interna della Banca. In particolare, devono sempre essere osservate le prescrizioni del Codice di condotta e del presente Modello.

In linea generale il rapporto con l'Autorità giudiziaria deve essere improntato a:

- trasparenza;
- disponibilità;
- completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e di tutta l'eventuale documentazione a supporto.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi ai principi di cui sopra e a favorirne la diffusione e concreta applicazione presso la Banca.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'ambito di interazioni con l'Autorità Giudiziaria, qualunque sia il motivo del procedimento in corso e la relativa posizione della Banca, i Destinatari del Modello sono tenuti ad ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle pubbliche istituzioni o autorità competenti.

È fatto divieto di:

- distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico), ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione;
- tentare di persuadere, tramite conferimento di incarichi professionali, dazioni o promesse di doni, denaro o altri vantaggi (direttamente o tramite interposta persona), chi effettua accertamenti o ispezioni ovvero l'Autorità Giudiziaria competente;
- esercitare il proprio ruolo gerarchico e/ o funzionale al fine di influenzare il comportamento di terzi, e in particolare modo colleghi, che siano chiamati a prendere parte, a qualsiasi titolo, a procedimenti giudiziari.

Fatti salvi specifici obblighi di Legge, è consigliabile gestire le interazioni con l'Autorità giudiziaria privilegiando sempre le modalità relazionali che consentano la piena tracciabilità di incontri, conversazioni, consegne di evidenze.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Tutte le strutture aziendali e in particolare:
	Organi aziendali e Top Management
	Ufficio Antiriciclaggio
	U.O. Compliance
	U.O. Internal Audit esternalizzata alla Capogruppo
	U.O. Global Risk Management
	U.O. Accounting and Balance Sheet
	Dipartimento Fund Services Operations
	U.O. Legal & Corporate Affairs
	Dipartimento Finance
	U.O. Communications
	U.O. Human Resources
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Fund Valuation Services
	U.O. Fund Processing Services
	U.O. Trustee and Depository Services
	U.O. Client Services
	U.O. Tax Affairs
	Dirigenti Preposti
	Dipartimento Coverage
Responsabili di Budget	
Senior Banker	

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi
- Code governing the fight against corruption and influence peddling (Marzo 2018)
- Compliance Charter” di SGSS S.p.A
- Instruction 014276 - Société Générale, Anti-bribery and Corruption Instruction ” del 6 dicembre 2018
- Instruction 014278 - Société Générale group gifts, business meals and external events instruction ” del 5 dicembre 2018
- Ordine di Servizio n. 8/2016, Prevenire e gestire i conflitti di interesse in SGSS S.p.A

-Ordine di Servizio n. 9/2011 rappresentante assieme alle varie istruzioni a cui rimanda, la policy anticiclaggio della Banca
- Policy anticorruzione

ODS Num./Versione: 03/2015 – (1^)

Data di emissione: Milano, 12/10/2015 – Revisione del 03/06/2019

Area: Adempimenti Normativi

Argomento: Prevenzione della corruzione D.Lgs. 231/2001 Antiriciclaggio e antiterrorismo MIFID

OGGETTO: Policy anticorruzione

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

XI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del decreto legislativo 231/01, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'OdC e i responsabili delle altre Funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che,

nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla gestione di prodotti dell'ingegno protetti da diritti d'autore. A titolo esemplificativo sono parte di tale ambito la gestione delle licenze software, l'utilizzo di materiale tecnico-scientifico nel corso dell'operatività.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 - NOVIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del d.lgs.231/ 01. Le fattispecie rilevanti sono le seguenti: Art. 171, comma 1 lett. a bis) e comma 3, Legge 633/1941. Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo la lettera a) bis del primo comma e il terzo comma dell'articolo. La prima norma punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. Il delitto di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo punisce le condotte menzionate sopra nel caso in cui siano commesse su una opera di terzi non destinata alla pubblicità, ovvero dove si ravvisino gli estremi per l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione o qualunque altra modificazione dell'opera medesima, che comporti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. La fattispecie di reato potrebbe configurarsi nei casi in cui, a fronte di specifico obbligo di legge, si verificano mancati pagamenti dei dovuti diritti ai titolari del diritto d'autore. In particolare, sono degne di nota le attività professionali e commerciali che prevedono l'impiego di opere di terzi (es. materiale di ricerca, testi tecnici, modelli matematici, ecc.).

Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 171-bis, Legge 633/1941)

La fattispecie di reato prevista dall'articolo si concretizza nel caso in cui si proceda abusivamente a duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici o si distribuiscano, si vendano, si detengano per il commercio/la locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il secondo comma dell'articolo specifica la fattispecie delittuosa in relazione a riproduzioni, trasferimenti, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati.

La fattispecie di reato potrebbe configurarsi nei casi di duplicazione di programmi/ software e/ o utilizzo di copie non conformi rese disponibili in carenza dei dovuti adempimenti normativi (compresi adempimenti SIAE).

Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 171-ter, Legge 633/1941)

L'articolo prevede sanzioni per la violazione del diritto d'autore relativamente ad alcune tipologie di opere d'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche o didattiche.

In sostanza, qualunque sia la tipologia di opera interessata, il delitto si consuma negli atti di utilizzo, trasmissione, duplicazione, commercializzazione, distribuzione, noleggio, dell'opera su cui un terzo vanta il titolo di proprietà intellettuale.

Tuttavia, presupposti necessari per il verificarsi delle condotte criminose sono:

- fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno;
- il fine di lucro della condotta illecita perpetrata.

In tale ambito assume rilevanza la circostanza prevista dalla lettera d), del primo comma dell'articolo in oggetto, che prevede l'applicazione di sanzioni per chiunque, tra le altre fattispecie, detiene per la vendita, la distribuzione, il noleggio opere dell'ingegno prive del contrassegno della SIAE o recanti contrassegno alterato.

Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 171-octies, Legge 633/1941)

La fattispecie si configura per chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso limitato/sottoposto a vincoli contrattuali. L'analisi della disposizione impone di sottolineare l'eterogeneità dei destinatari, e quindi, delle condotte illecite descritte. Altro è produrre, infatti, altro è installare, porre in vendita od utilizzare. Ciò premesso, si richiama l'attenzione sul carattere fraudolento dell'attività posta in essere che, comunque, risulta facilmente ravvisabile nelle fattispecie descritte.

Le fattispecie richiamate sono solo astrattamente ipotizzabili per SGSS, vista la normale operatività della Banca.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari potenzialmente rilevabili in SGSS S.p.A. sono le seguenti:

- Utilizzo di materiale tecnico-scientifico di terzi nel corso di prestazioni professionali (es. consulenza);
- Utilizzo di materiale musicale o audiovisivo in occasione di eventi promozionali e/ o professionali;
- Gestione di licenze per programmi software e di elaborazione;
- Erogazioni di credito/ servizi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati ad uno o più dei reati descritti.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 novies.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La gestione delle opere dell'ingegno che sono acquisite ed utilizzate nello svolgimento dell'operatività della Banca deve essere improntata al pieno rispetto delle normative pro tempore vigenti e, più in generale, ai criteri di diligenza e prudenza.

In tale ambito, è fatto divieto per tutti i Destinatari e in particolare alla Funzione che si occupa degli acquisti, alla funzione Organizzativa, alla funzione ICT, così come definiti nella Parte Generale del Modello:

- procedere ad acquisti/ utilizzo di opere dell'ingegno di cui non sia certa od accertabile la provenienza;
- utilizzare opere dell'ingegno (in particolare software) ottenute attraverso canali non istituzionali di negoziazione (ad esempio rete Internet);
- concedere ad altri Destinatari del Modello l'utilizzo di opere in deroga alla disciplina del diritto d'Autore (anche nel caso in cui il primo acquisto sia stato pienamente lecito);
- diffondere mezzi tecnici e/ o altri idonei strumenti che consentano di violare le norme in materia del diritto d'autore.

Inoltre, è sempre consigliato il ricorso a specialisti della materia, anche Consulenti esterni, al fine di assicurarsi un completo e corretto adempimento agli obblighi di legge.

Infine, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di rilevare e segnalare prontamente casi, anche solo potenziali, di violazione delle Norme a tutela del diritto d'autore di cui si venga a conoscenza nel corso della propria attività applicando canoni di normale diligenza.

Quanto alla possibilità che la condotta illecita si manifesti in forma di erogazione di crediti/ servizi ad entità coinvolte nella perpetrazione di uno dei reati descritti è fatto divieto di favorire, attraverso attività di investimento, finanziamento o di pagamento, le attività strumentali alla commissione di reati in materia di tutela del diritto d'autore.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati si riflettono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di SGSS. Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento.

Gestione del diritto d'Autore

In relazione all'acquisizione e successivo utilizzo di opere dell'ingegno coperti dal diritto d'Autore sono stabiliti tre principi fondamentali cui attenersi al fine di limitare i casi di possibile realizzazione di fattispecie delittuose richiamate nei precedenti paragrafi.

1. Acquisti diretti da parte di titolari del diritto di proprietà: nell'ambito della definizione delle intese contrattuali, deve essere prevista apposita attestazione da parte dell'Autore della piena titolarità del diritto di proprietà sulle opere dello stesso utilizzate;
2. Acquisizione di prodotti da soggetti non titolari dei diritti (agenti/ mediatori): nei casi di acquisizione delle opere da parte di soggetto diverso dal titolare del diritto devono sempre essere ricompresi nei contratti specifiche attestazioni della controparte in relazione al rispetto delle norme pro tempore applicabili in materia di tutela del diritto di proprietà intellettuale e, quindi, specifica attestazione della controparte di piena conoscenza e rispetto delle norme stesse;
3. Verifiche continue: qualunque sia il canale di provenienza delle opere acquisite, tutti gli esponenti della Banca sono chiamati ad esercitare, secondo normale diligenza, un monitoraggio continuo sulle opere acquistate al fine di individuare casi palesi, o comunque riconoscibili secondo normale diligenza, di alterazioni/usurpazioni di proprietà intellettuali di terzi. A fronte della rilevazione di tali casi, è vietato procedere con le normali operazioni di acquisto. Chiunque rilevi tali alterazioni è tenuto inoltre alla segnalazione tempestiva.

Erogazione di credito e servizi

In relazione alla possibilità che la condotta illecita si manifesti in forma di erogazione di crediti/ servizi ad Entità coinvolte nella perpetrazione di uno dei reati descritti tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare la seguente regola di comportamento: nell'ambito della gestione del processo di finanziamento siano rispettate le regole previste dalle procedure aziendali in materia di istruttoria.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	Internal Audit
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Human Resources
	U.O. Special Projects
	U.O. Communications

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Compliance charter
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

XII- REATI AMBIENTALI

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. Art. 25-undecies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'OdC e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo la gestione dei rapporti con Clienti e terzi in generale il cui oggetto sociale e/ o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Banca nella perpetrazione di uno o più reati di seguito descritti.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) 3)LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. Art. 25-undecies di seguito riportate.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- Violazioni al dettato del D. Lgs. 152/ 06 in materia di:
 - scarico di acque reflue industriali;
 - raccolta di rifiuti;
 - trasporto di rifiuti;
 - smaltimento di rifiuti;
 - intermediazione e Commercio di Rifiuti;
 - gestione discariche;
 - trasporto e commercio di specie animali e/ o vegetali protette;
 - produzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
 - inquinamento da trasporti marittimi.

- Compromissione o deterioramento significativi e misurabili:
 - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- Disastro ambientale, inteso come:
 - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività:
 - fattispecie rilevabile qualora chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

In relazione alle condotte criminose sopra elencate si osserva che la Banca, in ragione dell'oggetto della sua attività, non può concretamente agire direttamente negli ambiti richiamati. Tuttavia, non è da escludersi il coinvolgimento della Banca nei confronti di soggetti terzi, in erogazione di servizi vari a favore di Società o altre Entità che commettano reati delle fattispecie richiamate. In via residuale alcuni reati potrebbero realizzarsi nelle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti della normale operatività della Banca.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati descritti rilevate in SGSS S.p.A. sono le seguenti:

- Erogazioni di servizi che possano risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a servizi di gestione rifiuti, discariche e/ o bonifiche o gestione di patrimonio faunistico/ floreale in contrasto con la legge;
- Servizi da parte di terzi, che possano risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità da soggetti/ iniziative potenzialmente legati a servizi di gestione rifiuti, discariche e/ o bonifiche, o gestione di patrimonio faunistico/ floreale in contrasto con la legge;
- Smaltimento rifiuti derivanti dalle attività aziendali.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – undecies, del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di favorire le attività strumentali alla commissione di reati in materia ambientale.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di SGSS.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

-nella gestione dei rifiuti prodotti durante la normale attività bancaria è fatto divieto a tutti i destinatari di tenere comportamenti in palese contrasto con le norme vigenti e, comunque, con le normali prassi dettate da normale diligenza.

Inoltre, in questo ambito devono essere scelti, dopo attenta valutazione anche in merito a possibili precedenti commissioni dei reati in discorso, professionisti specializzati che possano garantire una gestione professionale e pienamente corretta dei rifiuti prodotti.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi aziendali e Top Management
	U.O. Compliance
	U.O. Internal Audit
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Human Resources
	U.O. Special Projects
	U.O. Compliance
	U.O. Infrastructure and Technical Services
	Responsabile Privacy
	Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione- RSPP
	Delegati dal Datore di Lavoro: Coordinatore, Area Sicurezza, Area Risorse Umane
	Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Compliance Charter
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di

autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

XIII- REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. Art. 25-terdecies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'OdC e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di SGSS S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione dei reati di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo la gestione dei rapporti con soggetti terzi in generale il cui oggetto sociale e/ o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Banca nella perpetrazione dei reati di seguito descritti, poiché tali fattispecie sono di potenziale remota commissione presso l'ente.

I Responsabili delle strutture di SGSS S.p.A. impattate dalla presente normativa sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto della presente parte speciale, raccogliendo la firma secondo le consuete modalità.

3) LE FATTISPECIE DI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reati previste dall'art. Art. 25-terdecies di seguito riportate.

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

La legge 20 novembre 2017, n. 167, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea- Legge europea 2017 (17G00180) dispone l’introduzione nel D.Lgs. 231/2001, dell’art. 25 terdecies, Razzismo e xenofobia”.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3 della Legge 1975, n. 654, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a Euro 6.000 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Anche per il solo fatto di partecipare a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Chi promuove o dirige tali organizzazioni è punito con la reclusione da uno a sei anni.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma bis, della legge 654/1975, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l’ente o una sua U.O. è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3.

In relazione alle condotte criminose sopra elencate si osserva che per la Banca, in ragione dell’oggetto della sua attività, tali fattispecie sono di potenziale remota commissione. Tuttavia, non è da escludersi il coinvolgimento della Banca nei confronti di soggetti terzi, in erogazione di servizi vari a favore di Società o altre Entità che commettano reati delle fattispecie richiamate.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili nell’ambito dei reati descritti rilevate in SGSS S.p.A. sono le seguenti:
- Servizi da parte di terzi, che possano risultare in iniziative potenzialmente legate ai reati in discorso.

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di SGSS S.p.A.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25 – terdecies, del D.Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

6) PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di SGSS.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

Nell'ambito delle proprie attività lavorative non propagandare odio razziale ovvero istigare atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Durante l'attività bancaria è fatto divieto a tutti i destinatari di tenere comportamenti in palese contrasto con le norme vigenti.

7) PRINCIPALI ORGANI, FUNZIONI E UNITA' ORGANIZZATIVE DIRETTAMENTE IMPATTATE

Principali impatti diretti	Organi Aziendali e Top Management
	U.O. Human Resources
	U.O. Compliance
	U.O. Organization & Logistics
	U.O. Special Projects
	U.O. Infrastructure and Technical Services

8) STRUMENTI DI PRESIDIO ESISTENTI

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto, si richiama tutto il personale interessato ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme interne di seguito indicate:

- Policy e/o Regolamenti specifici relativi alle U.O. sopra citate
- Regolamento di whistleblowing
- Codice di Condotta
- Regolamento aziendale
- Regolamento di spesa
- Mappatura dei rischi

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RILEVATE

Il Personale, nell'esecuzione delle attività soggette a rischio, si attiene alla normativa emanata dalle Autorità di vigilanza tempo per tempo vigente, al proprio Regolamento interno, alla normativa di autoregolamentazione così come declinata nelle disposizioni aziendali di riferimento e nelle relative mappature di processo.

In caso di rilevata irregolarità anche da parte di terzi, quali ad esempio fornitori, controparti, consulenti, il Dipendente segnala tempestivamente la stessa al proprio Responsabile 231 via e-mail, il quale dà comunicazione all'Organismo di Controllo secondo le consuete modalità.

Qualora ricorrano le circostanze, la segnalazione potrà avvenire tramite il canale whistleblowing. Se del caso, il Responsabile 231 coinvolge l'U.O. Compliance qualora sorgano discordanze di interpretazioni normative e la Funzione di Internal Audit nei casi specifici dubbi, apparentemente non in linea con quanto sopra esposto.

IV

MODULI DI SEGNALAZIONE E CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI D. LGS. 231/2001

MODULO N.1

Spettabile
Société Générale Securities Services
Organismo di Controllo ex D. Lgs 231/2001

Luogo e data

Oggetto: Comunicazione urgente – segnalazione violazioni o di gravi anomalie del Modello Organizzativo - Responsabilità Amministrativa (D. Lgs 231/2001)

Con riferimento al Modello Organizzativo vigente, segnalo quanto segue:

Nome e Cognome
Responsabile della Struttura.....
(Firma).....

MODULO N. 2

Spettabile
Société Générale Securities Services
Organismo di Controllo ex D. Lgs 231/2001

Luogo e data

**Oggetto: Responsabilità Amministrativa (D. Lgs 231/2001)
Relazione Semestrale**

Con riferimento al Modello Organizzativo vigente, dalle verifiche effettuate su base continuativa si è rilevato quanto segue:

- 1) Il rispetto del Modello** - *indicare esito delle verifiche sistematiche*
- 2) L'adeguatezza/aggiornamento del Modello** - *descrivere l'esito di verifica dell'effettiva efficacia Del Modello; indicare eventuali nuove attività potenzialmente soggette a rischio 231 assegnate all'Unità o precedentemente non individuate ed eventuali cambiamenti intervenuti nello svolgimento del processo - Es.: trasferimento attività ad altre Unità)*
- 3) Segnalazione di violazioni** (*Riepilogo eventuali segnalazioni effettuate all' OdC nel semestre*)
- 4) Suggerimenti** (*Es.: indicare eventuali interventi migliorativi a prevenzione dei rischi 231*)

Nome e Cognome
Responsabile della Struttura.....
(Firma).....

CLAUSOLA CONTRATTUALE PER FORNITORI E CONSULENTI

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), la Società xxx dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa e di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231, nonché a rispettare altre simili norme eventualmente applicabili.

La Società xxx si impegna sin d’ora a prendere debita conoscenza del Codice di Condotta adottato da SGSS S.p.A. ai sensi del Decreto 231, reso comunque disponibile sul sito internet della stessa (xxxxxxxxxxxxx).

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice di Condotta di SGSS S.p.A. nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto 231 da parte di soggetti del cui operato la Società xxx debba rispondere, anche a titolo di responsabilità diretta ai sensi della predetta normativa, legittimano SGSS S.p.A. anche a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di SGSS S.p.A. ed indipendentemente dalla condanna della Società xxx per le richiamate violazioni.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Società xxx per le perdite, i danni e le spese derivanti a SGSS S.p.A. dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.”

CLAUSOLA CONTRATTUALE PER COLLABORATORI

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), la parte X dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto 231, del Codice di Condotta di SGSS S.p.A. messo a disposizione dalla medesima Banca e comunque consultabile sul sito internet della stessa (xxxx), nonché le regole ed i principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”) adottato da SGSS S.p.A. ai sensi del Decreto 231 e relativi alla specifica area dell’attività espletata.

La parte X garantisce pertanto che, nell’effettuazione delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice di Condotta di SGSS S.p.A. o le regole di cui al Modello, di cui la parte X risulta essere destinataria in ragione del tipo di attività espletata per SGSS S.p.A. e a non integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto Decreto 231, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa delle Società.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice di Condotta di SGSS S.p.A. nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal Decreto 231 da parte di X legittimano SGSS S.p.A. a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di SGSS S.p.A. e indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento giudiziario per le richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte X per le perdite, i danni e le spese derivanti a SGSS S.p.A. dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.”

APRIL 2021

CODE GOVERNING THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING

Dear colleagues,

Societe Generale group is firmly committed to be a responsible stakeholder of the banking sector and makes every effort to conduct its business ethically and in an exemplary manner, in all countries in which it operates in. Meeting the highest standards is at the heart of our strategy for sustainable growth. Day after day, we strive to establish amongst senior management and all employees a culture of compliant behavior, including laws prohibiting corruption, bribery and influence peddling.

We are counting on each and every one of you to comply with the principles and commitments defined in our Code of Conduct and in this Code governing the fight against corruption and influence peddling. We all also wish to reiterate our intention to apply a zero-tolerance approach in this regard.

Bribery, corruption and influence peddling are indeed major causes of poverty, unfair distribution and misallocation of wealth. These acts also impede economic development and contribute to the political and social destabilization of sovereign states. As such, they are universally considered to be serious offenses.

Your commitment and involvement are key. Thanks to your individual and collective efforts, we will be able to conduct our activities in an ethical and responsible manner.

Lorenzo Bini Smaghi,

Chairman of the Board of Directors of Societe Generale group

Frédéric Oudéa,

Chief Executive Officer of Societe Generale group

Diony Lebot,

Deputy Chief Executive Officer of Societe Generale group

Grégoire Simon-Barboux,

Group Head of Compliance of Societe Generale group

SUMMARY

PREAMBLE	4
OBJECTIVES	5
DEFINITIONS OF CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING	6
BEHAVIOR REQUIRED FROM SOCIETE GENERALE EMPLOYEES	7
ILLUSTRATIONS OF THE MAIN TYPES OF CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING	8
Granting of undue benefits and payment of “bribes”	8
Recruitment and evaluation of employees	10
Offer or receive gifts or / invitations to business meals or external events	11
Using a third-party intermediary or a supplier	12
Facilitation payments	14
Sponsorship and patronage	15
Political and religious donations	16
Corruption or influence peddling related to Societe Generale customers	17
Advocacy	18
Conflicts of interest	19
Documentation, accounting records and archiving	20

PREAMBLE

Committing offences involving corruption or influence peddling can have extremely severe legal (criminal and civil) and financial consequences for both the Group and its employees. Additionally, such offenses can seriously harm the Group's reputation and its ability to conduct business in an area for which it has previously been implicated. Disciplinary or administrative procedures may also be taken against Societe Generale by the French Prudential Control and Resolution Authority (for compliance failures), by the French Anticorruption Agency or by foreign regulators (either because Societe Generale conducts its activities in these countries, or because of the extra territorial nature of certain rules such as Foreign Corrupt Practices Acts ("FCPA") in the United States or UK Bribery Act ("UKBA") in the United Kingdom).

Legal authorities around the world are increasingly active in pursuing corruption and influence peddling, not only in relation to companies but also with their employees. Hence, should any person working at Societe Generale (corporate officer, employee, temporary worker, Volunteering for International Experience - VIE, etc., designated hereafter as "Societe Generale Employee"), commit or participate directly or indirectly in an act of corruption or influence peddling, in any capacity whatsoever (e.g. complicity) in the course of carrying out his or her professional duties, he or she could be personally liable and could face serious civil or criminal sanctions. In certain cases, Societe Generale may also be held liable for such offences.

In addition, any employee who fails to comply with the provisions of the Group's normative framework as described in the Societe Generale Code¹, and in particular with the provisions relating to the fight against corruption, may be held liable in accordance with the applicable legislation and may be subject to disciplinary action up to and including dismissal, in accordance with the applicable Societe Generale policies.

If a Societe Generale employee knowingly turns a blind eye ("willful blindness") to an act of corruption committed by another person acting on behalf of the Group, the said employee and/or the Group could also be civilly or criminally liable.

For any questions, please contact your manager or your local Compliance Officer.

This Code governing the fight against corruption and influence peddling (the "Anti-corruption Code") is an appendix to the internal regulation and must be brought to the attention of all Societe Generale employees, in France and abroad, as well as to any third-parties working for the Group.

(1) The Societe Generale Code compiles the Group normative documentation.

OBJECTIVES

Societe Generale does not tolerate any type of corruption or influence peddling².

The fight against bribery, corruption and influence peddling requires exemplary behavior by all Societe Generale employees to enhance the trust of customers, shareholders, public authorities, employees and all stakeholders (non-governmental organizations, public opinion, etc.).

This Anti-corruption Code should serve as a reference to assist Societe Generale employees both to identify situations involving bribery, corruption or influence peddling risks in their day-to-day activities and to act appropriately when faced with such situations. Various concrete examples of situations Societe Generale employees may face are described below.

In addition to this Anti-corruption Code, Societe Generale employees must be fully aware and respect the Societe Generale Code, as well as specific local policies applicable to them in certain countries. They must undergo specific training on the fight against corruption and influence peddling as required by Societe Generale.

(2) See definition page 6.

DEFINITIONS OF CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING

CORRUPTION

So-called “active” corruption is defined as offering an undue benefit to a person or yielding to solicitation (to provide an undue benefit), in order that they carry out or refrain from carrying out an act related to their professional duties.

So-called “passive” corruption is defined as soliciting or accepting an undue benefit from a person with a view to accomplishing or refraining from accomplishing an action related to one’s professional duties or an action facilitated by the carrying out of such professional duties.

INFLUENCE PEDDLING

So-called “active” influence peddling consists in offering an undue benefit to a person or yielding to a person’s solicitations (to provide him with an undue benefit), in order that the latter misuses his influence to obtain, to the advantage of the person providing this benefit, a favorable decision from a public authority or administration.

So-called “passive” influence peddling consists in soliciting or accepting any benefit from a person to misuse their influence in order to obtain, to the advantage of the person providing this benefit, a favorable decision from a public authority or administration.

BEHAVIOR REQUIRED FROM SOCIETE GENERALE EMPLOYEES

Whether in a personal capacity or in the context of a business relationship, you must refrain from:

- 1 giving, offering or promising, directly or indirectly through others such as third-party intermediaries (family members, business partners, close associates, etc.), any benefit, gift or invitation, or anything of value, to anyone (government officials, clients, suppliers, business partners, etc.) that would or could be perceived as an inducement or as a deliberate act of corruption or influence peddling;
- 2 soliciting or accepting, directly or indirectly through others such as third-party intermediaries (family members, business partners, close associates, etc.), any benefit, gift or invitation or anything of value that would or could be perceived as an inducement or as a deliberate act of corruption or influence peddling;
- 3 coercing a person to perform or refrain from performing an act related to his function by the use of coercion, violence or threat;
- 4 mandating or having recourse, in the course of carrying out your professional duties, to any third-party intermediary (e.g. agent, introducing broker³, business provider, distributor, etc.) whose professional behavior or integrity has not been reviewed and confirmed according to Know Your Customer (“KYC”) / Know Your Supplier (“KYS”) procedures, by the competent departments, particularly Compliance, and without a proper approval.

Examples of situations that should alert you:

- 1 certain indications in interactions with third-parties (repeated or extravagant invitations, valuable gifts, unusual invoicing or commissions, emails received from a personal email address, etc.);

- 2 inducements (promises of personal or professional benefits) or pressure (threats of personal or professional retaliation) with the purpose of obtaining undue benefit (grant special conditions by way of derogation, disclose confidential information, favor a third-party, etc.);
- 3 the activities of any third-party intermediary whose professional or ethical behavior seems dubious.

In response to such signals and the risk associated with situations of potential corruption or influence peddling, these four actions are paramount:

- 1 **refer to the Societe Generale Code, internal rules and local policies** when taking decisions, whether internal or external;
- 2 **report any concerns** or suspicions you may have and **seek without delay the advice of your manager and Compliance Officer** on the situation in question; if need be, exercise your whistleblowing rights, as set out in the Group Code of Conduct or in your local whistleblowing policy. Societe Generale will not tolerate retaliation of any kind (in terms of promotion, work conditions, etc.) against any individual who in good faith reports suspected improper conduct;
- 3 **seek the advice of the Legal Department** should you have any questions or doubt as to the lawfulness of a particular practice or as to the interpretation of any normative text or legal precedent; and
- 4 **do not conclude a planned transaction** if you find yourself at risk of participating, directly or indirectly, in acts of corruption or influence peddling.

(3) The word « broker » has, in this code, a commercial meaning. Brokers (“courtiers” in French) acting in a chain of intermediaries on financial markets (which have, in principle, the status of Investment Service Provider or equivalent) are excluded.

ILLUSTRATIONS OF THE MAIN TYPES OF CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING

The risk of corruption or influence peddling may arise in a wide variety of business activities and situations. The following situations, which are not exhaustive, illustrate examples of the cases you could be faced with in the course of carrying out your professional duties.

GRANTING OF UNDUE BENEFITS AND PAYMENT OF “BRIBES”

“Bribes” are any benefit or anything of value that is offered, promised, or given to a person, directly or indirectly, in order to influence the person’s conduct, typically by encouraging the person to abuse his or her public or private office to secure an improper advantage or a favorable decision.

The nature of such benefits (or anything of value) may vary greatly and cover in particular:

- the payment of a sum of money, in cash or by similar mechanisms (e.g. gift card);
- discounts or reimbursements;
- a service, supply or loan contract or a mandate;
- an internship, fixed-term or permanent job;
- confidential or inside information, including the activity of a company, its customers, suppliers, ongoing projects, or the list of appointments of its corporate officers;
- a meal or entertainment (tickets to a show, sporting event, etc.).

Not all of these benefits are problematic as such (per se) but the context in which they are granted or offered may make them likely to fall within the scope of corruption or influence peddling, or to be perceived as such.

This list is not exhaustive. Remember that an offer or promise of an illicit payment (or benefit) could constitute a corruption or influence peddling offence, even if the person to whom it was intended declines it or even if the payment (or benefit) is not finally made.

For the purpose of this rule, it is irrelevant whether the benefit is offered directly by the Societe Generale Employee or through a third-party (e.g. joint-venture - JVs, partnerships, investment in a third-party company, etc.), and whether it is of direct or indirect personal profit to the third-party, the civil servant or the decision making person.

There are heightened corruption risks when interacting with persons exercising public functions, such as Politically Exposed Persons (“PEP”), Senior Public Officials (“SPO”), or with “Government Officials” (as defined below).

A Politically Exposed Person (“PEP”) is a natural person exposed to specific risks of money laundering and corruption due to (1) the functions he or she has exercised or has ceased to exercise for less than a year or (2) functions that are exercised or have been exercised by direct family members or close associates for less than a year.

A Senior Public Official (“SPO”) is a person holding specific functions which do not fall under the functions exercised by a Politically Exposed Person (PEP) but who is nevertheless exposed to a risk of corruption. The lists of functions included in the definitions of Politically Exposed Persons (“PEP”) and Senior Public Officials (“SPO”) are contained in the Societe Generale Code.

A “Government Official” is defined broadly and includes elected representatives, magistrates, officials or employees (at any level) of:

- any government (foreign or national);
- any government department or any public authority (e.g. public institution, sovereign wealth fund);
- a state-owned or controlled company;
- a political party (or official of a political party);
- a public international organization of which governments are members (for example, the World Bank);

- a holder or a candidate for public office;
- a member of a royal family.

Special procedures may apply in your jurisdiction, including pre-approval requirements, when entering into any relationship (of commercial nature or other) or when on-boarding persons holding public functions such as Politically Exposed Persons (“PEP”), Senior Public Officials (“SPO”), or government officials.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You have been sent the CV of a child or an acquaintance of a customer, colleague (e.g. an employee of another bank) or service provider (external lawyer, statutory auditor, etc.) seeking an internship or position with the Bank. You may forward the CV to the HR department or to the relevant teams.

➤ **You should specify**, to the sender and to the recipient, that the fact that you have forwarded the CV shall not prejudice the final outcome regarding this application, which shall be based on the sole merits of the applicant.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

You have received precise and strategic information (e.g. analytical accounting data, GDP per customer, customer profitability, slides presenting an internal project, etc.) about a competitor bank from a consultant with whom you have been in discussion and who clearly obtained this information from a previous on-site mission. The information has been shared with you in order to influence your decision about hiring them on a consulting assignment. They indicate having relationships they could use to obtain further information.

➤ **You must inform** your manager and your Compliance Officer who shall decide on the course of action to be taken, in conjunction with the Legal Department. This could be tantamount to an undue benefit and may also constitute an offence.

WHAT TO REFUSE

A customer, third-party intermediary or provider insists upon receiving a commission or fee before signing a contract with Societe Generale. You are faced with the choice of paying or losing the deal.

➤ **You must refuse** to make any payment and abandon the planned transaction, after having informed your manager and your Compliance Officer, even if your correspondent is very insistent and attempts to intimidate you.

A journalist contacts you to obtain information concerning a potential merger between two international companies, both of which are Societe Generale clients, on which you are working, in exchange for a significant reduction on the cost of advertising inserts related to Societe Generale.

➤ **You must refuse** this proposal, refrain from making any comments to the journalist and inform your manager and your Compliance Officer.

RECRUITMENT AND EVALUATION OF EMPLOYEES

Societe Generale managers / recruiters select future employees using objective criteria based solely on the qualities and qualifications of the candidates.

Competition between the various candidates is therefore essential in order to recruit the best person for the job. Employees are prohibited from circumventing this normal recruitment process. This skills-based approach precludes offering a position in exchange for a favor, business opportunity or benefit. It also prohibits any fictitious employment (payment for work

not actually done) in accordance with the rules relating to recruitment defined in the Societe Generale Code.

In addition, managers ensure that the criteria relating to the evaluation of employees take into account their compliance with internal regulations, rules and procedures, as well as compliance with Group values, particularly those relating to the fight against corruption.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

During a recruitment campaign, you realize that one of the candidates is the son of the mayor of the town where your local branch is located. You also realize that your local branch has filed a request for a building permit to the mayor's office.

› **You must alert compliance** for further analysis of the follows.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

One of your colleagues sends you the CV of a relative for a recently opened position in your entity. Your colleague suggests that you do not go through the normal recruitment process and asks you to pay particular attention to the proposed CV.

› If it is not prohibited to recruit candidates recommended by your colleagues (unless a specific local requirement is applicable), **you are obliged to continue the normal recruitment process.**

You can therefore suggest to your colleague that you forward the job offer to the candidate and the means to apply.

WHAT TO REFUSE

A candidate is recommended to you for a position by one of your clients who implies that this recruitment would facilitate their subscription to one of your offerings.

› **You must refuse the client's offer** and suggest that he follows the normal application routes. You must inform your hierarchy as well as local compliance.

OFFER OR RECEIVE GIFTS OR / INVITATIONS TO BUSINESS MEALS OR EXTERNAL EVENTS

The purpose of any gift, business meal or external event should be solely to develop or maintain good business and professional relations by expressing some form of thanks or legitimate recognition, within the framework of a professional collaboration. Gifts, business meals and external events must be of reasonable and proportionate value, comply with locally defined procedures (including applicable prior approval, information and registration requirements and country-specific financial thresholds) and be appropriate to the location, situation and circumstances.

There may be differences in cultural practices in some parts of the world, in which case reference should be made to the additional instructions set out in the local standard or advice should be

sought from the local compliance department which will indicate the appropriate course of action.

The risks associated with gifts and invitations are higher when the prospective recipient is a Public Official ("PO"), a Politically Exposed Person ("PEP") or a Senior Public Official ("SPO"). Always remember to consult the relevant procedures and your local Compliance Officer before offering anything of value to a Public Official, Politically Exposed Person or Senior Public Officials. Gifts, business meals and external events provided to such persons can present a potential regulatory or reputational risk to the Group, require additional review and are subject to stricter pre-approval and registration requirements.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You are thinking of sending a customer a Christmas present or an invitation to an event (sponsored or not by Societe Generale).

› **You must first consult** and comply with your department's standard for gifts, business meals and events.

› **You must record the gift, business meal or external event** if you identify it as a risk situation described in the local standard or the value of the gift or invitation exceeds the thresholds defined for each country.

› **You should refer to your manager and your local Compliance Officer** before acting if you have any doubts about the acceptability of the gift or entertainment.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

You have been invited by a customer with whom you have had a business relationship for years to an event (e.g. Grand Slam tournament or an international artist's concert).

› **You should consult** your department's standard on gifts, business meals and external events beforehand, comply with it, and report to your manager and your local Compliance Officer as you must ensure that this is not an undue advantage.

WHAT TO REFUSE

1/ A business relationship (customer, prospect, supplier, etc.) offers you a gift in cash or cash equivalents.

2/ A supplier invites you (e.g. to a restaurant or prestigious event, etc.) to discuss the conditions for renewing a supply contract for Societe Generale during a tender period.

3/ You are planning to invite a customer to a Relais & Châteaux with his/her spouse for a weekend during which you will negotiate the sale of a product.

› **You must politely decline** the gift or invitation and not offer such gifts or invitations and inform your manager or your Compliance Officer as soon as possible. Where there is an ongoing business relationship and the gift or invitation may appear lavish, this is inappropriate.

USING A THIRD-PARTY INTERMEDIARY OR A SUPPLIER

Acts of corruption and influence peddling carried out by third-party intermediaries (e.g. agents, introducing brokers, business providers, distributors, etc.) or suppliers of goods or products and non-financial service providers could engage Societe Generale's civil, administrative or criminal liability and/or that of its employees. A high number of corruption / influence peddling cases worldwide involve third-party intermediaries.

Risk-based due diligence must be conducted prior to retaining a third-party intermediary. You must never retain a third-party intermediary or supplier whose professional reputation and legitimacy have not been verified by the relevant parties, in particular the Compliance department.

Any factor that heightens the risk of corruption (poor reputation, lack of transparency, lack of technical competence in the relevant domain of activity, lack of competitive tendering, conflict of interest, high remuneration, off market prices, connection to a government official, customer recommendation, unequal treatment, etc.) must alert you to exercise additional caution. No contract must be entered into before all identified suspicions or concerns have been duly handled and resolved by the adequate service.

Payments to third-party intermediaries or suppliers shall only be made upon presentation of an adequate invoice, and if they are (1) lawful, (2) proportionate to the service provided, and comply with: (3) Societe Generale rules, (4) the terms of the contract (which must necessarily include anti-corruption clauses), and (5) all applicable local policies. No payment shall be made without the appropriate documentation (including anti-bribery clauses), establishing the legitimacy of the payment made and services performed. Receipts must be provided for refundable expenses. No payment must be made in cash. No payment must be made to a bank account held in the name of a third-party with no connection to the transaction concerned.

You must exercise caution if a transaction under consideration involves a third-party intermediary or a supplier retained by another party to the transaction. Societe Generale shall be extremely cautious in these situations and verify, if necessary, with Compliance, that the third-party intermediary or supplier complies with Societe Generale's standards and can therefore be hired by Societe Generale.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

Third-party intermediaries or suppliers must be selected in strict compliance with all applicable Societe Generale instructions, policies and procedures. You must be especially vigilant and make sure that risk-based due diligence has been conducted when selecting third-party intermediaries or suppliers of Societe Generale. You must in particular check third-party intermediaries or suppliers' reputation, background, and professional competence, and ensure that such facts are documented and stored.

› **You must imperatively** consult your manager and your Compliance Officer if any issues arise during the due diligence process or if you have the slightest doubt as to the integrity of a third-party intermediary or supplier. No contract with the third-party intermediary or transaction involving the third-party intermediary or supplier can be concluded, nor any payment made or received via the third-party intermediary or supplier, until all remaining doubts or concerns have been dispelled.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

You have the slightest doubt about an amount on an invoice from a third-party intermediary or supplier, with respect to services provided or a request for the reimbursement of expenses (on the basis of the supporting documents provided).

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer. No payment shall be made until all doubts or concerns have been dispelled.

WHAT TO REFUSE

A third-party intermediary, who introduces you to a customer (whether public or private), requests remuneration which clearly does not correspond to the work carried out or to usual standards, or requests that the amount be paid into an account held with a bank located in a country with a high level of banking secrecy (e.g. Switzerland, Monaco, Lebanon, Lichtenstein, Singapore, etc.) or which is not the country of residence of either the third-party intermediary or the customer and satisfactory explanations have not been received.

› **You must refuse to make the payment** and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible.

A supplier invites you to attend a show with him during a tender period.

› **You must decline this invitation** as it is against the Societe Generale's policy related to invitations during bidding/tendering process. There is a risk that the supplier may take this opportunity to solicit, in return, information on the current bidding/tendering process to distinguish itself from its competitors. You may also be suspected, rightly or wrongly, of having disclosed information that enables the supplier to achieve so. You must inform your manager or your Compliance Officer as soon as possible.

FACILITATION PAYMENTS

Facilitation payments (also called “grease” payments) are small amounts paid or benefits given (whatever their value) to civil servants or employees of public bodies or to government authorities in order to facilitate or speed up routine administrative formalities.

With the exception of cases where the physical safety of Societe Generale Employees is threatened (which is subject to reporting to Societe Generale as soon as possible), facilitation payments are forbidden.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

A French or foreign government department or authority asks you to pay a fee (e.g. administrative fee) for a licensing procedure or administrative authorization. Such a fee is entirely legitimate and proper if it is formalized in an official public document.

› **You must refer** the question to your manager and your Compliance Officer should you have the slightest doubt (e.g. lack of documentary evidence).

WHEN TO EXERCISE CAUTION

A public official with whom you are in contact regarding a licensing request sends you an email from his or her personal mailbox asking you to contact them via a non-professional line.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. This is unusual and it may be an attempt to pressure you into making a facilitation payment to obtain the license.

WHAT TO REFUSE

You have been invited by a public official working for a regulator or supervisor in a country in which you are considering setting up a subsidiary, branch or representative office, to pay an amount of money to a legal or natural person in order to speed up or facilitate the granting of the license requested.

› **You must refuse** to pay and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. This is a request for a facilitation payment which is prohibited by Societe Generale.

SPONSORSHIP AND PATRONAGE

Legitimate charitable contributions, patronage actions, and event sponsorships using Societe Generale funds or resources are, in principle, authorized. However, Societe Generale must make sure that these contributions are not, in fact, a means of making payments which may amount to corruption or influence peddling (even if the causes defended by the associations are legitimate).

As an example, sponsorship and patronage actions cannot be made:

- ❶ in the context of a bidding process or during the negotiation of a commercial or financial transaction involving persons linked to the beneficiary;
- ❷ in cash;
- ❸ on current accounts in the name of natural persons or in jurisdictions without links to the mission of the beneficiary of the sponsorship or patronage action.

Moreover, sponsorship or patronage actions made to organizations linked to a Government Official, a client or a prospect (who may be, for example, a board member of the organization), as well as any sponsorship or patronage action request or suggestion made by a client / prospect, must be subject to close scrutiny. They always require the approval of Compliance.

It is of the utmost importance to check the credibility, the reputation and the background of the organization receiving the sponsorship or patronage actions as well as their executives. This due diligence must be carried out in accordance with internal policies and procedures on charitable sponsorship or patronage.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

Your branch or your team has received a request to subsidize a concert or cultural event to raise funds for a charitable cause. Before accepting:

› **You must check** that this complies with Societe Generale's internal guidelines and your local policies and carry out the appropriate due diligence (internet research on reputation, links with Societe Generale customers or projects) to be certain of the lawfulness of the subsidies in question and the absence of their use as a means of corruption. You must also refer the matter to your manager, your Compliance Officer and, when necessary, Societe Generale's Communication Division.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

A local mayor has requested a charitable contribution as a sponsorship or patronage action in aid of a local sports club. Particular vigilance is required because the request came from a Government Official.

› **You must determine**, together with your manager and your Compliance Officer, the underlying intentions to ensure that they are entirely disinterested and whether a contribution by Societe Generale could constitute or be perceived as constituting an act of corruption or trading in influence. You should refer to your local policies on gifts and entertainment to determine whether the contribution or sponsorship is permissible, and what the process for pre-approval is.

WHAT TO REFUSE

A local authority is looking for a bank to fund the renovation of a school. One of the city councilors has requested a charitable contribution or sponsorship of the local sports association chaired by him/her. He/she indicates that he/she can convince the City Council to retain Societe Generale in return.

› **You must refuse** to make the payment and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. The city councilor appears to be soliciting something of value in exchange for influencing the City Council in its decision making process.

POLITICAL AND RELIGIOUS DONATIONS

Within the framework of their professional activities, Societe Generale Employees are not authorized to support a political cause through donations, patronage or sponsorship. Nor may they receive donations, patronage or religious sponsorship in the name of Societe Generale. Employees may personally make contributions to political leaders, candidates or political parties, but may be subject to restrictions imposed by regulators in certain countries where Societe Generale operates.

You should refer to internal standards for procedures and possible restrictions on political and religious donations. If required by local law, you may also be required to declare your intention to make a political donation to Societe Generale for approval. If in doubt, please contact local compliance.

In any event, Societe Generale is politically and religiously neutral in all circumstances.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You are solicited, within the framework of your professional activities, to make a donation to an association. While searching for negative information about this association, you realize that it is engaged in religious activity.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer without delay and refuse the solicitation.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

One of your customers, who is reportedly close to a local or national political figure, requests a donation towards an association (cultural, philanthropic, think tank, etc.).

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer as quickly as possible to determine whether the donation is appropriate.

One of your customers requests that you use Societe Generale resources to provide printed signs and refreshments to a gathering of a political party.

› **You must refuse:** The use of Societe Generale resources to support a political party may be considered an in-kind contribution, equivalent to providing financial support.

WHAT TO REFUSE

› **You must refuse**, in response to a customer's, supplier's or third-party intermediary's request, to make any donation to political parties, irrespective of whether commercial prospects could be linked to the donation. This is highly unusual and could be or appear to be an attempt to obtain subsequent undue benefits.

CORRUPTION OR INFLUENCE PEDDLING RELATED TO SOCIETE GENERALE CUSTOMERS

Societe Generale must be alert to red flags that the financial services provided, such as accounts, are being used by customers to launder the proceeds of corrupt activities or influence peddling. Compliance with Societe Generale Anti-Money Laundering (“AML”) / Know Your Customer (“KYC”) instructions and local policies is essential to prevent this.

Societe Generale Employees must also be vigilant regarding any requests they may receive from customers and the proposals employees may make to the customers that enable such customers to obtain certain products and services (such as granting of a loan, etc.) under

more favourable terms, including in the form of beneficial contractual conditions (such as pricing conditions, etc.) or a relaxing of Societe Generale rules (such as the Bank’s waiver of potential claims in the context of a recovery procedure, etc.). Such requests or proposals could be considered an undue advantage to the customer. As such, Societe Generale Employees must refuse any compensation offered by a client related to such requests or proposals, which could be seen as corruption, and should inform their manager and their Compliance Officer upon receipt of any of such requests or proposals.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

In the event of any doubt or suspicion over the lawfulness of a requested or fulfilled transaction carried out by a Societe Generale customer or in the event of negative news via the press or social media networks related to allegations or evidence of corruption involving a customer’s reputation.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer, in accordance with the policies and procedures related to financial crime, including the anti-money laundering and anti-bribery rules.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

1/ One of your corporate customers regularly makes international transfers of significant amounts to destinations not consistent with the stated economic purpose or business profile.

2/ Your attention has been drawn to the existence of international cash transfers on accounts opened in the name of non-resident clients who are Politically Exposed Persons (“PEP”), Senior Public Officials (“SPO”), Government Officials or persons close to such persons.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer as quickly as possible in accordance with the policies and procedures related to financial crime, including the anti-money laundering and anti-bribery rules.

WHAT TO REFUSE

One of your customers, a company operating in civil engineering on behalf of various sovereign states, asks you to set up an off-shore trust (e.g. Panama, OECD non-cooperative country, British Virgin Islands, Switzerland, etc.), with the wife or children of a minister as ultimate beneficiaries.

› **You must refuse** any involvement in this transaction and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. This is a red flag because there does not appear to be a legitimate purpose for setting up a trust for the benefit of government officials in a country with a high level of banking secrecy.

You are asked by a client to intervene in his favour regarding the decision on a loan application despite the fact that his debt profile precludes him from receiving a loan. To thank you, he invites you to dinner in a fancy restaurant.

› **You must decline this invitation** and inform your manager and your Compliance Officer.

ADVOCACY

Advocacy refers to the activity of influencing public decision-making, including the content of a law or regulatory act, by entering into communication with certain public persons on one's own initiative. These activities are supervised and may only be carried out by employees who have been authorized to do so in the course of their duties.

The rules set by the Societe Generale group to govern the advocacy activities are

contained in the Societe Generale Code, and in particular in the "Societe Generale Charter for Responsible Advocacy to Public Authorities and Representative Institutions." They are also governed by French regulations (Loi Sapin II) for advocacy activities that fall within its scope of application and, where applicable, by local regulations for advocacy activities with foreign public decision-makers.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

If you are authorized or led to take action to represent the interests of Societe Generale,

- › **You must inform** your advocacy correspondent of your willingness to carry out an advocacy action prior to any advocacy action.
- › **You must also** be aware of and comply with the Group's internal rules relating to advocacy and the fight against corruption.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

The public affairs firms and external consultants with which the Group occasionally collaborates do not accept or comply with the applicable internal, legal or regulatory rules.

- › In such a situation, **you should contact** the local compliance and advocacy correspondent.

WHAT TO REFUSE

Your entity/BU/SU prohibits advocacy actions. At a time when a bill with an impact on Societe Generale group's activity is being discussed at the French National Assembly, you invite a friend who is a Member of Parliament to a private lunch at a restaurant. As a MP, he will be asked to take part in the vote for or against this law :

- › **You must refrain**, during this lunch, from sharing Societe Generale's position and trying to influence the MP's position on the bill. As advocacy is prohibited on your entity/BU/SU perimeter, the conversation must remain private (if necessary, it is recommended to hide behind a "duty of reserve"). In addition, since this is a private lunch, you will not be able to make an expense claim for reimbursement of the meal's expenses.

CONFLICTS OF INTEREST

Situations of conflict of interest may arise in the conduct of the Group's activities and harm the interests of customers and suppliers. They may also arise between the Group and its employees. These conflict of interest situations may generate a risk of corruption and reputation for the Group.

Each employee must declare to his or her compliance department any situation of conflict of interest, whether potential or actual, one-off or lasting. This includes all situations concerning a customer, third-party or supplier, in connection with a specific transaction or operation, before, during or after the transaction/operation. Personal situations that may give rise to a conflict of interest include, but are not limited to:

- ▶ the acquisition of an interest in a company whose activity is linked to that of the bank;

- ▶ the management of associations involving employees, clients or partners of the bank;
- ▶ the personal relationship with the representative of a supplier, etc.

The list of situations concerned is not exhaustive and employees are invited to consult their compliance department in case of doubt as to whether a conflict of interest exists.

Each employee must also refer to the principles of the Societe Generale Code to find out about the regulatory obligations incumbent on the Group with regard to conflicts of interest.

Frameworks must be put in place at the level of each Group structure/entity/BU/SU in order to prevent and manage conflicts of interest in an appropriate manner.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You are the decision-maker in granting a line of credit to a client who is about to sell you a property.

▶ **You must promptly disclose** this to your Compliance Officer in accordance with the rules and procedures for managing conflicts of interest. This situation could be considered or appear to be an attempt to obtain an undue advantage that creates a risk of corruption. This client may, for instance, give you an exclusive opportunity to purchase his property, without putting it on the market, in return for a credit rate that is not in line with market conditions or his financial situation. Similarly, you may be tempted to offer him a more favorable credit rate in order to obtain a more favorable purchase price for the property.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

Example of conflict of interest situations that can generate a risk of corruption:

You hold confidential information that may benefit one of the parties (third-parties/suppliers) in the case of a call for tenders and one of your relatives is involved in the tender for the project that you are working on. The project has significant financial stakes.

▶ **You must promptly disclose** this to your Compliance Officer in accordance with the Conflict of Interest Management Rules and Procedures. In both of these situations, your relationship (privileged relationship, or family relationship with one of the parties to the transaction) and the possession of confidential information could lead to obtaining an undue advantage from the third-party.

WHAT TO REFUSE

You are holding shares in a business that provides services for meetings and events. Your department with the Group organizes an event and calls on your services without a call for tenders.

▶ **You must refuse** to provide this service to your department and inform your Compliance Officer as soon as possible. This is a strong signal because it does not seem legitimate to choose you as a service provider without going through the normal tendering process. This situation corresponds to a circumvention of the rules (no call for tenders, lack of control, etc.) and generates a risk of corruption.

DOCUMENTATION, ACCOUNTING RECORDS AND ARCHIVING

The administrative and accounting traceability of various acts and payments must be carried out properly and provide enough detail to demonstrate their legitimacy and to avoid any suspicion of dissimulation of inappropriate facts. Documentation demonstrating

the appropriate nature of the relevant services and acts, as well as diligence carried-out must be stored, together with proof of the identity of the payers and payees, in accordance with internal instructions.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You receive a non-standard invoice from a customer, supplier, public official or third-party intermediary (i.e. that is not on business letterhead and does not provide any detail of the services provided).

› **You must return it** and request a formal invoice.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

1/ You have the slightest doubt regarding an invoice that would appear not to correspond to a service provided or which is obviously under- or over-valued.

2/ You discover that "procurement" procedures, for a given supplier, have been circumvented or not been respected.

3/ Your manager has asked you not to copy emails to him/her or include him/her in email exchanges concerning a particular transaction.

› **You must inform** your manager (senior manager in case 3/) and your Compliance Officer as quickly as possible. Concerning the last case, such an attitude is unusual, and it may mean that your manager does not want his/her name to be associated with an irregular operation.

WHAT TO REFUSE

You are being subjected to great pressure by your line manager to carry out a transaction (loan, market transaction, etc.) despite the fact that you have not gathered the documents necessary to approve the transaction, and additionally all the indicators (internal validations, risk indicators, messages from Legal and Compliance Departments) lead you to believe that the transaction has not been authorized.

› **You must refrain** from concluding the operation and refer the matter to your Compliance Officer and, if need be, exercise your whistleblowing rights.

Remember: each one of us must take individual responsibility for complying with this Anti-corruption Code and report potentially suspicious activity without delay. When questions arise, contact your manager or your Compliance Officer.

In a few words, in such situations, always be vigilant and on alert!

IL CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO



SOMMARIO

I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO IMPEGNO 4

Principi Generali..... 6

Il nostro impegno..... 8

LINEE GUIDA DI CONDOTTA INDIVIDUALE E COLLETTIVA 12

Rispetto della riservatezza
delle informazioni..... 13

Integrità del mercato..... 14

Conflitti di interesse..... 15

Rapporti con clienti e fornitori..... 16

Utilizzo delle risorse..... 17

OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA 18

Diritto di segnalazione..... 19

Modalità di esercizio del diritto
di segnalazione..... 19

PREMESSA

È di fondamentale importanza garantire che ognuno di noi agisca ogni giorno con integrità. Questo è il punto centrale della nostra attività di banchieri responsabili, nonché il punto centrale della nostra ambizione di essere una banca incentrata sulle relazioni e fondata sulla fiducia dei nostri clienti.

In un ambiente competitivo e in rapida evoluzione, in cui la tecnologia sta cambiando la nostra attività e l'economia e dove gli organi di regolamentazione e i nostri clienti richiedono maggiore trasparenza, standard etici più elevati e maggior dialogo, possiamo distinguerci solo attraverso la cultura aziendale. La nostra cultura, basata su una storia condivisa nonché su valori, regole e comportamenti comuni, ci unisce e ci guida nel nostro modo di fare affari.

Solo agendo in modo etico e responsabile e applicando il nostro Codice di Condotta, saremo in grado di agire nell'interesse del Gruppo, dei suoi dipendenti, clienti e azionisti, così come della nostra reputazione a lungo termine.

FRÉDÉRIC OUDÉA

CEO



I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO IMPEGNO

In tutte le nostre aree di attività,
intendiamo sviluppare relazioni durature
con i nostri clienti, basate sulla fiducia.

Il nostro sviluppo fa leva su valori condivisi:

SPIRITO DI SQUADRA

“In un mondo in rapida evoluzione, i clienti esigono una banca che li affianchi come un partner responsabile, flessibile e affidabile. Possiamo soddisfare le loro esigenze facendo un lavoro di squadra, affidandoci al nostro spirito di servizio arricchito dalla molteplicità di competenze e conoscenze apportate da ciascuno di noi. Vogliamo diventare il punto di riferimento nel relationship banking e lavorare con i nostri clienti nello stesso modo in cui lavoriamo gli uni con gli altri, attraverso l’ascolto, la cooperazione, la trasparenza, incoraggiando l’apporto di contributi e mostrando solidarietà tanto nei successi quanto nei momenti critici.”

INNOVAZIONE

“Intendiamo migliorare continuamente l’esperienza dei nostri clienti lavorando insieme, così da adattare le nostre soluzioni, prassi e relazioni agli utilizzi futuri, in particolare traendo vantaggio dalle innovazioni tecnologiche. In linea con il nostro spirito imprenditoriale, modifichiamo il nostro metodo di lavoro promuovendo la condivisione, la sperimentazione e la capacità di pensare fuori dagli schemi. Impariamo dai nostri successi così come dai nostri fallimenti.”

RESPONSABILITÀ

“Come banca, intendiamo contribuire a uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nei territori in cui operiamo. Vogliamo aiutare i nostri clienti a realizzare i loro progetti, pur restando attenti ai rischi. La nostra responsabilità e i nostri standard etici consistono nel rispondere velocemente alle esigenze dei nostri clienti, tutelando nel lungo periodo gli interessi di tutti gli stakeholder, sempre nel pieno rispetto delle regole. Con “responsabilità” bisogna intendere inoltre il coraggio di rispondere sempre dei nostri atti e delle nostre decisioni e di esprimere con trasparenza le nostre opinioni. Significa infine attribuire importanza tanto al modo in cui si conseguono i risultati quanto ai risultati stessi.”

L'ENGAGEMENT

“Il nostro impegno è alimentato dalla soddisfazione dei nostri clienti sul lungo termine, dall'orgoglio che deriva dallo svolgere il nostro lavoro e dall'appartenenza al nostro Gruppo. Ogni giorno cerchiamo di fare la differenza per contribuire sia al successo dei nostri clienti sia a quello dei nostri progetti. Favoriamo il coinvolgimento e la realizzazione professionale di ciascun componente del nostro team. Intratteniamo rapporti di fiducia e di rispetto reciproco, sia all'interno sia all'esterno del Gruppo.”

Questi valori guidano il nostro modello di leadership. Un modello che determina i comportamenti e le competenze attesi da tutti noi: dirigenti, manager e dipendenti.

Ciascuno è responsabile dell'applicazione dei valori aziendali nella propria attività quotidiana.

Ognuna delle nostre azioni deve essere guidata dal Codice di condotta e rispettare il complesso delle Direttive, delle Istruzioni e dello Statuto del Gruppo.

Principi Generali

RISPETTARE I DIRITTI UMANI E SOCIO-ECONOMICI E L'AMBIENTE

Ovunque si svolga la nostra attività, perseguiamo lo sviluppo del Gruppo osservando nel contempo i diritti umani e sociali fondamentali e rispettando l'ambiente.

Abbiamo scelto di sostenere le seguenti di iniziative internazionali con le quali cooperiamo:

- il Global Compact dell'ONU;
- la Dichiarazione delle Istituzioni Finanziarie sull'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente);
- gli Equator Principles;
- i Wolfsberg AML Principles per l'antiriciclaggio.

Sviluppiamo le nostre attività nel rispetto della società e dell'ambiente. In collaborazione con i nostri stakeholder, utilizziamo le risorse naturali ed energetiche con parsimonia e teniamo conto della dimensione ambientale e sociale nelle decisioni di finanziamento ed investimento così come nell'esercizio della nostra attività.

RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI E STANDARD PROFESSIONALI

Ovunque rispettiamo accordi applicabili, leggi e regolamenti, così come le convenzioni e gli impegni internazionali a cui abbiamo aderito.

Insieme, operiamo nel rispetto delle regole, procedure e standard deontologici. Garantiamo la trasparenza e autenticità delle informazioni trasmesse ai nostri clienti, alla comunità finanziaria, agli investitori, alle autorità di vigilanza e al pubblico in generale.

Le nostre attività operative, la nostra organizzazione e le nostre procedure sono conformi con le procedure e le regole deontologiche definite dal Gruppo, che sono tra l'altro incluse anche nel nostro Codice di Condotta Fiscale. Tutto ciò è peraltro garantito dai nostri sistemi di controllo interni.

In collaborazione con le autorità competenti, partecipiamo attivamente alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, ci siamo dotati di regole che applichiamo ovunque nel mondo, anche quando queste si rivelano essere più rigorose della legislazione locale.

INCORAGGIARE LA DIVERSITÀ E RISPETTARE LA PRIVACY INDIVIDUALE

Conformemente alla Statuto Francese sulla Diversità, a cui aderiamo dal 2004, ciascuna delle nostre entità favorisce la diversità e si astiene dal praticare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e degli aspiranti dipendenti.

Ciascuna delle nostre entità garantisce il rispetto delle regole relative alla libertà d'associazione e alle condizioni di lavoro e, in ottemperanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, s'impegna a non ricorrere al lavoro forzato, al lavoro obbligatorio o al lavoro minorile anche laddove la legislazione locale lo consenta.

Rispettiamo la privacy delle persone, siano essi clienti, partner o collaboratori. Richiediamo e utilizziamo unicamente le informazioni rilevanti e necessarie a migliorare la qualità dei servizi forniti, ad adempiere ai nostri obblighi legali o a contribuire alla gestione della nostra attività nel rispetto degli interessi dei clienti e dei partner.

Manteniamo la neutralità politica e ci asteniamo dal sostenere, mediante doni o sovvenzioni, organizzazioni o attività politiche, anche laddove la legislazione locale lo consenta. Rispettiamo i nostri dipendenti che, come cittadini, desiderino partecipare alla vita pubblica.



Il nostro impegno...

VERSO I NOSTRI CLIENTI

Forti di una lunga tradizione di servizi a privati ed imprese, dedichiamo tutte le nostre competenze ed energie alla nostra missione principale: la soddisfazione dei clienti.

Animati ogni giorno dai nostri valori, instauriamo e manteniamo con i nostri clienti relazioni durature, fondate sulla fiducia, l'expertise e il rispetto dei loro interessi legittimi.

Intendiamo affermarci come la banca relazionale di riferimento, scelta per la qualità e l'impegno dei suoi collaboratori, che si pone al servizio del finanziamento dell'economia e dei progetti dei propri clienti. Quest'ambizione prende vita con varie iniziative, tutte tese al comune obiettivo di continuare a migliorare la qualità del nostro servizio.

Facciamo affidamento sulla profonda conoscenza dei nostri clienti per:

- ▶ proporre prodotti e servizi adatti alla loro situazione e alle loro esigenze così da realizzare i loro progetti o anticipare bisogni di finanziamento;
- ▶ fornire consigli e informazioni, tenendo conto del loro livello di competenza e delle condizioni o rischi connessi a determinate operazioni.

Trattiamo soltanto con clienti che adottano pratiche conformi ai nostri principi generali o che intendono conformarvisi.

Preveniamo i conflitti di interesse tra le nostre unità operative e i clienti, grazie a strutture distinte e a procedure rigorose. Ci asteniamo dall'eseguire mandati in grado di generare conflitti di interesse nei confronti dei nostri mandanti, salvo in caso di accordo con questi ultimi.

Garantiamo in ogni circostanza la riservatezza delle informazioni privilegiate da noi detenute su una società o uno strumento finanziario e ci impegniamo a non utilizzarle o divulgarle per fini diversi da quelli per i quali ci sono state trasmesse. Ciascuno di noi osserva regole rigorose, volte a limitare la circolazione delle informazioni privilegiate e si attiene alla regolamentazione di Borsa per le proprie operazioni personali su strumenti finanziari (obbligo di comunicazione o di astensione da operazioni personali, così come notificato a ciascun dipendente a cui queste regole siano applicabili). Garantiamo che i collaboratori eventualmente in possesso di informazioni privilegiate, in virtù della loro funzione, rispettino la regolamentazione e le regole di deontologia fissate dal Gruppo.

Siamo coscienti dell'importanza per i nostri clienti di mantenere il controllo sui propri dati personali. Per questo il nostro Gruppo riafferma il suo impegno di attore responsabile nel trattamento dei dati: ci impegniamo a metterli in sicurezza e a proteggerli, utilizzandoli in modo etico e trasparente al fine di fornire il miglior servizio possibile.



VERSO I NOSTRI DIPENDENTI

Abbiamo fiducia nelle competenze, nella lealtà, nell'integrità e nell'impegno dei nostri dipendenti, che rappresentano il patrimonio principale dell'impresa. Sappiamo di poter contare sul loro senso di responsabilità nel determinare il loro comportamento professionale e da loro ci aspettiamo che evitino qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

Siamo particolarmente attenti alle loro condizioni lavorative, in particolare alla tutela della salute e alla sicurezza.

Li rendiamo partecipi della vita del Gruppo, favorendo il dialogo, l'informazione e gli scambi. Rispettiamo la loro vita privata.

Assumiamo i collaboratori unicamente in base alle nostre esigenze e delle qualità di ciascun candidato. Assicuriamo lo sviluppo delle loro competenze professionali e ne incrementiamo le responsabilità senza alcuna forma di discriminazione, soprattutto per sesso, età, etnia, credo politico, religioso, sindacale o per appartenenza a una qualsiasi minoranza.

Li proteggiamo da qualsiasi forma di molestia sul luogo di lavoro.

Ogni dipendente incontra regolarmente i propri superiori per definire i suoi obiettivi e redigere il suo piano di sviluppo..

VERSO I NOSTRI INVESTITORI

Intendiamo meritare la fiducia dei nostri investitori, per garantire la redditività dei loro investimenti ed il futuro della nostra azienda.


Forniamo regolarmente ai nostri investitori informazioni precise, complete e trasparenti.

Ci impegniamo inoltre a mantenere con loro un dialogo costante, in particolare attraverso il nostro Comitato Consultivo degli Azionisti.

VERSO I NOSTRI FORNITORI

Ci impegniamo, nei confronti dei nostri fornitori di prodotti e di servizi, a rispettare i suddetti principi generali. In cambio, ci aspettiamo da loro il rispetto di principi equivalenti a quelli racchiusi nel nostro Codice di Condotta.

Ci assicuriamo vengano presi in considerazione gli interessi di tutti, con trasparenza e nel rispetto dei termini contrattuali.





VERSO I PAESI IN CUI OPERIAMO

Rispettiamo le culture e l'ambiente dei paesi in cui siamo presenti e contribuiamo con le nostre attività al loro sviluppo economico e sociale.

Appartenendo a un settore regolamentato, ci impegniamo a collaborare pienamente con gli organismi pubblici e professionali incaricati della supervisione o controllo della regolarità delle nostre operazioni nei territori di loro giurisdizione.

Garantiamo il rispetto delle regole di trasparenza e accuratezza delle informazioni che forniamo ai clienti, alla comunità finanziaria, agli investitori, alle autorità di vigilanza e al pubblico indistinto dei paesi in cui operiamo.



LINEE GUIDA DI CONDOTTA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Lo sviluppo armonico del nostro Gruppo si basa sulla fiducia tra i collaboratori e tra questi ultimi e il Gruppo. Il mantenimento di questa fiducia presuppone il rispetto, ad ogni livello, di determinate regole di comportamento.

Alcuni principi chiari e ben definiti costituiscono degli utili punti di riferimento. Pur non coprendo tutte le situazioni etiche, possono però servire da linee guida in caso di dubbi o incertezze circa il comportamento da adottare.

Ciascuno di noi rispetta in ogni momento il complesso degli accordi, direttive e istruzioni in vigore nel Gruppo.

Ogni dipendente dà prova di lealtà e garantisce la qualità dei suoi rapporti con i colleghi, impegnandosi ad agire nel rispetto dei valori del Gruppo; verifica che le attività di sua competenza siano esercitate conformemente alle regole sulla tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e valuta le conseguenze sociali, economiche e ambientali delle sue decisioni.

Oltre al rispetto di leggi e regolamenti, ogni collaboratore, soprattutto se agisce in rappresentanza dell'azienda, si comporta con integrità sia all'interno sia all'esterno ed è attento alla riservatezza nelle sue dichiarazioni verso l'esterno su qualsiasi tema inerente il Gruppo.

Ciascun collaboratore contribuisce all'adozione delle best practice di Societe Generale e collabora ai processi di controllo e audit interni con diligenza e trasparenza.

Rispetto della riservatezza delle informazioni

Il segreto professionale rappresenta una componente essenziale della professione bancaria. Si applica in ogni circostanza e a ogni tipo di mezzo, compresi i nuovi canali di comunicazione come i social network. Ogni collaboratore è depositario e responsabile delle informazioni riservate che riceve, le utilizza internamente soltanto in caso di necessità professionale e le divulga all'esterno dell'impresa solo se autorizzato, o nei casi previsti dalla legge, in particolare su richiesta di determinate autorità giudiziarie o degli organi di supervisione della professione.

Alcune informazioni riservate possono essere considerate informazioni privilegiate ai sensi della regolamentazione bancaria e finanziaria. Quelli di noi che entrano in possesso di informazioni privilegiate in virtù

delle loro funzioni o involontariamente, sono soggetti a particolari obblighi di riservatezza, di divulgazione o di astensione dalla negoziazione di titoli.

I messaggi di posta elettronica vanno classificati in funzione del livello di riservatezza delle informazioni in essi contenuti.

L'invio all'esterno del Gruppo di informazioni di carattere professionale, tramite sistemi di messaggistica o altri supporti di comunicazione che esulano dall'ambito professionale, sono vietati per principio. Tuttavia in casi eccezionali e alle condizioni previste dalle procedure interne, questa tipologia di informazioni può essere inviata per lo più attraverso un servizio di messaggistica privato.



Integrità del mercato

Ognuno di noi ha l'obbligo di operare in maniera responsabile e di rispettare l'integrità dei mercati.

Ogni collaboratore agisce nello stretto rispetto delle norme e dei principi che regolano le operazioni sui mercati finanziari, astenendosi da qualsiasi comportamento o azione che potrebbe falsare il principio di concorrenza e alterare la realtà o la trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato e delle autorità di regolamentazione.

Ognuno di noi è tenuto a rispettare le regole nazionali e internazionali relative alla lotta contro gli abusi di mercato e a esercitare una vigilanza permanente al fine di proteggere l'integrità dei mercati.

In particolare, è strettamente vietato infrangere le regole relative all'aggiotaggio, divulgare in maniera illecita informazioni privilegiate, diffondere sui mercati informazioni che diano segnali falsi o ingannevoli, o manipolare i prezzi.

Qualsiasi caso sospetto di abuso di mercato deve essere segnalato ai responsabili Compliance.



Conflitti di interesse

Ognuno di noi è tenuto ad astenersi dall'averne con clienti, soci e fornitori, delle relazioni personali che contravvengano ai suoi doveri professionali o che possano metterlo in una situazione di conflitto di interesse. Segnaliamo al nostro responsabile di linea e alla divisione Compliance qualsiasi conflitto d'interesse al quale potremmo essere soggetti.

Ogni dipendente deve evitare che i propri interessi personali o quelli di persone a lui strettamente legate entrino in conflitto con gli interessi del Gruppo. Qualora vi siano dubbi circa operazioni o situazioni particolari rispetto al presente Codice di Condotta

o alle istruzioni applicabili, il dipendente dovrà fare riferimento ai suoi superiori ed alla divisione Compliance. Senza previa autorizzazione scritta dei suoi superiori e della Compliance, ogni dipendente è tenuto ad evitare di assumere interessi finanziari in un concorrente, un fornitore o un cliente.

Nelle situazioni in cui qualcuno di noi dovesse essere considerato quale rappresentante del Gruppo, questi dovrà evitare di coinvolgere l'azienda, o una delle sue entità, in attività con responsabilità pubblica che lui / lei potrebbe esercitare al di fuori del Gruppo.





Rapporti con clienti e fornitori

Nell'ambito dei rapporti con clienti, soci e fornitori, bisogna rispettare gli impegni assunti, comportarsi equamente ed effettuare ogni scelta secondo criteri oggettivi.

È vietato qualsiasi atto di corruzione. Coloro fra noi che fossero sottoposti a pressioni o solleciti da parte di terzi dovranno farlo presente ai propri superiori.

I regali ai clienti devono essere sporadici e conformi alle regole fissate dalle entità del Gruppo. Lo stesso vale con riferimento a persone in posizioni di pubblica autorità quali funzionari governativi o in posizioni analoghe.

Allo stesso modo, ciascuno di noi rispetterà rigorosamente il limite di valore applicabile, in seno alla propria entità, ai regali o agli inviti provenienti da un cliente o da un'altra relazione d'affari.

Per evitare situazioni equivocate, ciascun collaboratore chiederà eventualmente consiglio ai superiori circa la condotta da adottare.

Nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all'evasione fiscale, nonché nel rispetto delle regole nazionali e internazionali su sanzioni ed embarghi, tutti i collaboratori devono esercitare un'attività di controllo permanente attenendosi alle procedure d'identificazione e riconoscimento di clienti o committenti e alle procedure di verifica delle operazioni.

Utilizzo delle risorse

Ognuno di noi è consapevole del fatto che i beni tangibili o intangibili, finanziari o materiali, dell'impresa vanno tutelati e utilizzati in modo ragionevole nel rispetto delle regole di impegno o utilizzo che ci sono state comunicate.

Nessuno può quindi utilizzare eccessivamente a titolo personale i beni o servizi messi a sua disposizione.

Ognuno di noi farà uso di tali risorse con parsimonia e tenendo conto dell'impatto ambientale delle proprie decisioni.





OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Ciascuno di noi, che sia un dipendente a tempo indeterminato o determinato, deve osservare il Codice di Condotta, contribuendo così alla tutela del patrimonio fondamentale del nostro Gruppo: la sua reputazione.

Garantiamo collettivamente ed individualmente l'applicazione del Codice di Condotta, in modo che le azioni di ciascuno siano conformi ai suoi principi, a prescindere dalla nostra posizione nel Gruppo.

L'osservanza del Codice di Condotta è garantita in particolare dall'applicazione delle regole interne del Gruppo e delle sue entità.

Ognuno deve assumersi quotidianamente le proprie responsabilità e non deve esitare a esprimere i propri interrogativi e preoccupazioni, in caso ne avesse, al fine di prevenire qualsiasi situazione di rischio.

Se i suoi dubbi dovessero persistere, potrà allora rivelarsi necessario darne opportuna comunicazione trasmettendo una segnalazione (whistleblowing).

Diritto di segnalazione

Il diritto di segnalazione è la facoltà concessa a chiunque di esprimersi ogniqualvolta reputi di avere fondati motivi di ritenere che un'istruzione ricevuta, un'operazione o più in generale una situazione particolare di cui ha avuto diretta conoscenza non risulti conforme alle norme che disciplinano lo svolgimento delle attività del Gruppo.

Tale diritto deve essere esercitato in maniera responsabile, disinteressata, non diffamatoria, non abusiva e in buona fede.

Il Gruppo tutela coloro che effettuano delle segnalazioni, soprattutto nei confronti di eventuali rappresaglie o sanzioni, e garantisce la massima riservatezza sulla loro identità.

Modalità di esercizio del diritto di segnalazione

Può effettuare segnalazioni qualsiasi dipendente, collaboratore esterno e occasionale, e nell'ambito dell'obbligo di vigilanza, qualsiasi contraente con il quale si intrattiene un rapporto commerciale stabile (subappaltatori o fornitori).

Il diritto di segnalazione può essere esercitato a diversi livelli.

Per il collaboratori:

- ➊ in primo luogo, facendo ricorso alla linea gerarchica diretta o indiretta, o rivolgendosi direttamente al Chief Compliance Officer (CCO) locale;
- ➋ in secondo luogo, se tali modalità di comunicazione non sono adeguate, rivolgendosi direttamente al Responsabile Compliance del Gruppo tramite uno [strumento di segnalazione](#) basato su una piattaforma protetta che garantisce la protezione dei dati personali e la massima riservatezza.

Per i contraenti, l'esercizio del diritto di segnalazione avviene direttamente tramite l'apposito strumento descritto sopra.

I destinatari della segnalazione effettueranno delle indagini nella massima riservatezza, compatibilmente con le esigenze delle indagini stesse.

La possibilità di effettuare una segnalazione in maniera anonima è un principio garantito* dal Gruppo, il quale mette a disposizione gli strumenti necessari per rispettare tale modalità di comunicazione. Tuttavia, conoscere l'identità di colui che effettua la segnalazione (identità che resterà segreta) può facilitare l'attuazione di tutte le misure di accertamento necessarie.

Tali modalità di esercizio si applicano a tutte le Entità del Gruppo, indipendentemente dal paese in cui hanno sede. Queste ultime, inoltre, potranno integrare dette modalità nella loro documentazione regolamentare, al fine di tenere conto delle specificità normative locali.

*Fatta eccezione per le normative nazionali che prevedono il divieto dell'anonimato.

CODICE DI CONDOTTA FISCALE DEL GRUPPO



A decorrere dal novembre 2010, Société Générale si è dotata di un Codice di Condotta fiscale. Tale Codice illustra il quadro di riferimento ed i principi a guida del Gruppo per quanto riguarda la sua fiscalità e le relazioni con le autorità fiscali. L'ambito di applicazione del Codice include altresì i rapporti tra i clienti ed il Gruppo stesso.

Il presente Codice non contiene regole associate agli obblighi del Gruppo in materia Anti-Money Laundering (AML).

Il Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Société Générale dopo essere stato esaminato dal Comitato esecutivo. L'intero personale è tenuto a rispettare il presente Codice, la cui attuazione mira a preservare la reputazione di Société Générale e mitigare i rischi fiscali.

I PRINCIPI DEL GRUPPO

- In tutti i paesi in cui il Gruppo è presente, Société Générale si impegna a rispettare le norme fiscali applicabili alla sua attività, conformemente alle convenzioni internazionali e alle leggi nazionali.
- Nelle relazioni con i propri clienti, Société Générale provvede affinché questi ultimi siano informati dei rispettivi obblighi fiscali correlati alle operazioni condotte con il Gruppo. Inoltre, il Gruppo rispetta gli eventuali obblighi di dichiarazione ad esso applicabili in veste di conservatore dei registri o altro titolo.
- Per quanto concerne le relazioni con le amministrazioni fiscali, Société Générale si impegna a rispettare scrupolosamente le procedure fiscali e si adopera per mantenere rapporti di qualità al fine di prevenire qualunque rischio reputazionale.
- Société Générale non incoraggia né promuove l'evasione fiscale per la società stessa, le sue filiali o i propri clienti.
- Société Générale dispone di una politica fiscale conforme alla sua strategia di redditività sostenibile e si astiene dal compiere qualsivoglia operazione, sia per proprio conto sia per conto dei clienti, il cui obiettivo o risultato consista nella ricerca di un vantaggio essenzialmente fiscale, salvo qualora tale operazione sia in linea con gli intenti del legislatore.

ATTUAZIONE DELLA POLITICA FISCALE

La Direzione fiscale del gruppo Société Générale⁽¹⁾, SEGL/FIS, è responsabile della politica fiscale attuata dal Gruppo ed è tenuta, tra le varie mansioni, a gestire tutti i rischi di natura fiscale. Tale divisione si adopera per proteggere la reputazione di Société Générale relativamente a tutti i problemi associati alla fiscalità. In veste di funzione di supporto che riferisce alla Segreteria generale, SEGL/FIS è indipendente dalle linee di business. Nella sua missione SEGL/FIS è coadiuvata dalla Rete fiscale, integrata in determinati paesi nelle direzioni finanziarie dei poli o nelle business lines Société Générale.

SEGL/FIS deve convalidare, in linea con le procedure di governance del Gruppo, il rischio fiscale qualora si prefigurino come un elemento chiave di prodotti, operazioni o decisioni commerciali. Tale convalida è fornita da SEGL/FIS in sede dei Comitati Nuovi Prodotti, tramite la firma di schede d'investimento o qualsivoglia altra procedura specifica. Nei casi in cui la legge fiscale sia aperta a varie interpretazioni, tale divisione può rivolgersi a consulenti esterni.

Per garantire la convalida tecnica delle dichiarazioni fiscali depositate da Société Générale per qualunque imposta e in qualsivoglia giurisdizione, sono state predisposte specifiche procedure.

(1) Per gruppo Société Générale si intende il gruppo consolidato, comprese tutte le entità giuridiche in cui Société Générale detiene una partecipazione superiore al 50%.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali enunciati nel Codice di Condotta trovano attuazione nel modo seguente:

- ▶ una gestione fiscale efficiente è legittima qualora sostenga un'attività commerciale reale, da intendersi come un'attività la cui sostanza sia correlata alle operazioni svolte. Questo principio deve essere interpretato nel senso che impone un adeguato livello di sostanza e competenza, valutato in base alla natura dell'attività reale;
- ▶ di conseguenza, sono vietate le operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali. Per operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali si intendono transazioni o serie di transazioni fittizie, senza una motivazione economica o patrimoniale reale, ossia sostanziale e giustificata. In tale contesto, l'obiettivo dell'operazione, sia esso economico o patrimoniale, deve essere non artificiale, coerente, credibile e conforme agli intenti del legislatore;
- ▶ il Gruppo adotta una rigorosa politica in materia di paradisi fiscali. Il Gruppo non autorizza la costituzione di entità in uno Stato o territorio contenuto nell'elenco ufficiale francese dei Paesi e Territori Non Cooperativi (PTNC). È stato inoltre predisposto un elenco allargato di paesi e territori sulla base del quale viene condotto uno specifico monitoraggio. Oltre all'elenco ufficiale francese e all'elenco allargato di Société Générale, le entità del Gruppo con sede al di fuori della Francia devono conformarsi anche a qualunque elenco locale, qualora disponibile.

LINEE DI BUSINESS

Le linee di business sono autorizzate a operare con controparti, distributori e clienti residenti o con sede nei Paesi e Territori Non Cooperativi (PTNC) contenuti nell'elenco ufficiale francese, a condizione che:

- ▶ il Gruppo non sia soggetto a disposizioni fiscali che penalizzino i PTNC;
- ▶ l'ubicazione del cliente non sia direttamente associata all'operazione effettuata (struttura pre-esistente);
- ▶ siano pienamente rispettati gli obblighi di trasparenza fiscale nei confronti di qualsivoglia amministrazione interessata.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Il Gruppo rispetta le norme dell'OCSE applicabili ai prezzi di trasferimento. È tuttavia possibile che, alla luce di vincoli locali, sia necessario discostarsi dalle metodologie previste dall'OCSE; in tal caso, i vincoli locali devono essere documentati.

NEI CONFRONTI DEI PROPRI CLIENTI

Il gruppo Société Générale non incoraggia né agevola:

- ▶ le violazioni di leggi o regolamenti fiscali;
- ▶ l'esecuzione di operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali come definite nel Codice di Condotta fiscale, salvo quando conformi agli intenti del legislatore;
- ▶ le operazioni la cui efficacia dipende dalla mancata trasmissione di operazioni volte ad autorità fiscali.

CONFORMARSI AL CODICE

Per conformarsi al presente Codice, il personale deve nello specifico:

NELLE RELAZIONI CON LE AUTORITÀ FISCALI

- ▶ Accertarsi che le operazioni svolte siano conformi alla legge fiscale locale, nonché alle normative e agli obblighi fiscali.
- ▶ Assicurarsi che le dichiarazioni fiscali e i pagamenti di imposte siano effettuati in linea con tutte le leggi locali applicabili.
- ▶ Mantenere una relazione professionale e improntata alla collaborazione con le autorità locali.
- ▶ In caso di controversia, accertarsi che siano state trasmesse tutte le informazioni necessarie, nella massima trasparenza e nella loro interezza, conformemente alle disposizioni legali.
- ▶ Conservare tutti gli archivi fiscali e attuare il relativo reporting come richiesto dalle leggi dei paesi dove ha sede Société Générale o dove sono ubicati i clienti.
- ▶ Assicurarsi che tutte le decisioni vengano prese dal livello gerarchico adeguato e siano correttamente documentate per dare risalto ai fatti, alle conclusioni e ai rischi del caso.

NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

- ▶ Non assistere né incoraggiare i clienti a violare leggi o regolamenti fiscali.
- ▶ Non agevolare né sostenere operazioni con i clienti la cui efficacia dipenda dalla mancata trasmissione di informazioni alle autorità fiscali.
- ▶ Non effettuare né proporre operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali, ossia transazioni o serie di transazioni di natura artificiale, senza motivazione economica o patrimoniale reale, ossia sostanziale e giustificata, salvo qualora siano conformi agli intenti del legislatore.

In caso di dubbi sulla corretta applicazione del presente Codice, il personale può rivolgersi al proprio superiore gerarchico o direttamente all'interlocutore dedicato della SEGL/FIS

PROCEDURE RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta fiscale riunisce un insieme di principi condivisi e applicati in tutto il Gruppo, che si prefigurano come un riferimento fondamentale. Il Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è pubblico.

Il Codice di Condotta fiscale è un documento del Gruppo che deve essere applicato da tutte le entità appartenenti al gruppo Société Générale. Non può essere in nessun caso alterato per rispecchiare specifiche situazioni locali.

Definisce delle norme minime che devono essere rispettate anche nei paesi in cui la normativa fiscale risulta meno rigorosa. In altre parole, anche qualora le norme tecniche locali o le autorità fiscali di un paese autorizzino un prodotto o una transazione, che si rivela tuttavia in contrasto con uno o più principi enunciati nel Codice di Condotta fiscale del

Gruppo, tale prodotto o transazione non sarà convalidato. Tuttavia, in specifiche situazioni in cui il solo vantaggio fiscale consenta l'esecuzione di una transazione ma è ottenuto conformemente agli intenti del legislatore, tale vantaggio fiscale è da intendersi come conseguito nel pieno rispetto del Codice di Condotta fiscale.

Modifiche risultanti da norme locali: qualora le autorità o il regolatore locale impongano delle modifiche che il Gruppo accetta di recepire, le suddette devono essere distinte dal documento del Gruppo in modo da consentire un loro agevole riconoscimento. È ad esempio il caso del Regno Unito, paese in cui sono state introdotte, in un allegato al documento del Gruppo, modifiche specifiche e più rigorose.

